

QUARTA COMMISSIONE

INDICE

PRIMA PARTE

VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ

Circolare sulla valutazione di professionalità dei magistrati [Circolare n. 20691 dell'8.10.2007, e succ.mod. (28.6.2011, 25.7.2012, 13.11.2013, 6.3.2014, 13.3.2014, 14.5.2014, 23.7.2014, 24.7.2014, 10.9.2014, 4.3.15, 26.3.2015, 12.4.2017, 25.10.2017, 21.2.2018)]

Modifica della circolare n. 20691/2007: sospensione dell'acquisizione delle schede di rilevazione uniformi dei dati statistici. (Deliberazione 11 marzo 2015)

Circolare sull'acquisizione dei provvedimenti e verbali d'udienza a campione. (Circolare prot. n. 16754/2008 – Delibera del 25 giugno 2008 e succ. mod. al 23 ottobre 2013 – Disciplina transitoria del 20 novembre 2013)

Redazione dei rapporti informativi ai fini della formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, con riferimento a situazioni e fatti specifici provenienti dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e da altri uffici. (Risposta a quesiti del 17 aprile 2013)

FASCICOLO PERSONALE DEL MAGISTRATO

Circolare in tema di tenuta del fascicolo personale dei magistrati (Modifica della circolare n. 4718 del 27.2.2009 e successive modifiche del 23.10.2013) (delibera del 14 marzo 2018)

Interpretazione della circolare n. 4718 del 27 febbraio 2009 in tema di tenuta del fascicolo personale dei magistrati. (Delibera del 16 aprile 2014)

SECONDA PARTE

ASPETTATIVE E CONGEDI

Informatizzazione e semplificazione delle procedure consiliari in tema di aspettative e congedi. (Delibera del 13 luglio 2011)

Informatizzazione e semplificazione delle procedure consiliari in tema di aspettative e congedi. Integrazione alla risoluzione del 13 luglio 2011 relativamente alla autorizzazione delle assenze concesse dai Capi degli uffici e all'interdizione dal lavoro per gestazione e congedo maternità. (Circolare P-18083 del 12 ottobre 2015 - Delibera dell'8 ottobre 2015)

Semplificazione delle procedure relative alle assenze per maternità, congedi parentale e congedi per malattia del bambino, ai sensi del D.Lgs. 151/2001. Vademecum per l'invio dei provvedimenti relativi alle assenze concesse dai Capi degli uffici in tema di interdizione dal lavoro per gestazione e congedo maternità. (Delibera del 22 dicembre 2015 – e succ.mod. al 10 febbraio 2016)

Delibera in tema di concessione di giorni di astensione dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 co. 24 della Legge 92/2012 (congedo di paternità) (Risposta a quesito del 18 novembre 2015)

Rientro in servizio da congedo o aspettativa. (Circolare n. 3182 dell'11 aprile 1980 – Delibera del 26 marzo 1980 e succ. mod. al 13 marzo 2014)

FERIE

Regolamentazione delle ferie dei magistrati. (Delibera del 26 marzo 2015)

Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie. (Circolare n. P. 10588 del 22 aprile 2011 – Delibera del 21 aprile 2011 e succ.mod. al 29 luglio 2015)

Risoluzione ricognitiva della disciplina in tema di ferie dei magistrati. (Risoluzione del 20 aprile 2016)

OBBLIGO DI RESIDENZA

Circolare sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio. (Circolare n. P- 12091/2010 del 19 maggio 2010 – Delibera del 12 maggio 2010)

Provvedimento di non autorizzazione a risiedere in un comune diverso da quello sede del proprio ufficio. (Delibera del 24 settembre 2014)

CONCESSIONE DI TITOLI ONORIFICI

Disciplina della concessione del titolo onorifico a seguito dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento giudiziario introdotta dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 160/06. (Delibera del 6 dicembre 2012)

RIAMMISSIONE IN MAGISTRATURA

Quesito in ordine alla possibilità di essere riammessi nell'ordine giudiziario a seguito di transito nel notariato.

(Risposta a quesito del 26 gennaio 2011)

Divieto di riammissione in magistratura a seguito dell'transito nell'Avvocatura dello Stato.

(Risposta a quesito del 6 ottobre 2010)

Informatizzazione e semplificazione delle procedure consiliari in tema di aspettative e congedi.

(Delibera del 13 luglio 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 luglio 2011, ha adottato la seguente delibera:

“1.Premessa.

Il Consiglio superiore della magistratura, cui la Costituzione assegna la delicata funzione di governo autonomo dell'ordine magistratuale, ha nel corso degli anni profuso il massimo sforzo per realizzare l'obiettivo di rendere efficienti e trasparenti i meccanismi decisionali e le scelte di merito compiute nell'esercizio di tale funzione.

L'esigenza della trasparenza, come già in passato evidenziato dal C.S.M., trova la propria ragion d'essere nella stessa natura delle funzioni attribuite al Consiglio superiore: la garanzia di un Ordine magistratuale autonomo ed indipendente postula che l'Organo che amministra l'ordine abbia a sua volta le medesime caratteristiche di “imparzialità interna ed esterna” e dunque agisca assicurando la massima conoscibilità del percorso procedimentale e motivazionale delle proprie delibere.

In tale prospettiva il Consiglio superiore intende dare ulteriore impulso all'informatizzazione della propria attività, nella consapevolezza che essa costituisce passaggio essenziale per la realizzazione della piena trasparenza dell'operato consiliare e per la semplificazione delle procedure, non sempre agevoli, che governano l'azione del Consiglio medesimo.

2.L'informatizzazione delle procedure in tema di aspettative e congedi.

Il Consiglio superiore ha gli ultimi anni curato che l'acquisizione dei dati funzionali alla disamina delle pratiche di trasferimento, tabellari, relative agli incontri di studio e di incompatibilità avvenisse per via telematica, in modo da assicurarne l'immediata conoscibilità e soprattutto la rapida istruttoria e la celere definizione delle procedure consiliari, requisito imprescindibile per garantire la concreta efficacia all'azione di ogni moderna amministrazione.

Con particolare riguardo alle competenze della Quarta Commissione Referente, la realizzazione del fascicolo virtuale, riprodotto in termini digitali del fascicolo personale cartaceo, ha indubbiamente determinato una maggiore celerità nella definizione delle procedure consiliari e la possibilità per ciascun magistrato di verificare, in tempo reale, la propria posizione di stato.

Appare ad oggi indispensabile incrementare ulteriormente l'informatizzazione dell'attività facente capo alla Quarta Commissione, disponendo che la gestione delle pratiche riguardanti le aspettative ed i congedi dei magistrati avvenga esclusivamente in via telematica.

Per comprendere appieno l'utilità di tale modifica gestionale ed i conseguenti vantaggi in termini di efficienza dell'azione amministrativa del Consiglio superiore, basti considerare che le pratiche relative ad assenza dei magistrati dal lavoro sono state: 928 per l'anno 2006; 1358 per l'anno 2007; 1693 per l'anno 2008; 1231 per l'anno 2009; 1127 per l'anno 2010; 289 per i primi due mesi dell'anno 2011; per un totale complessivo di n. 6626 per gli ultimi cinque anni.

È evidente, allora, la necessità di intervenire sul sistema vigente per incrementare il ricorso alla gestione telematica di tali pratiche, sviluppando ulteriormente quanto già previsto dalla Circolare n. 21918 del 3 novembre 2000, la quale già stabilisce che gli uffici possano inserire alcune ipotesi di assenza tramite la rete intranet del Consiglio superiore. Si tratta tuttavia di una disciplina parziale, limitata alle sole assenze per malattia ed astensione per maternità e rimessa all'iniziativa dei singoli uffici: di fatto tutta la documentazione inerente alle aspettative e ai congedi dei magistrati viene inviata in formato cartaceo al C.S.M., la cui struttura amministrativa deve provvedere all'inserimento telematico dei relativi dati, con conseguente ed inevitabile ritardo nella formazione e definizione delle pratiche. Occorre pertanto rivedere tale sistema, che attua la possibilità di una reale verifica dei dati inseriti e comporta una diseconomia nell'impiego delle risorse tanto del Consiglio superiore quanto dei singoli uffici giudiziari.

Nel delineato contesto operativo, il Consiglio intende introdurre un'unica modalità di trasmissione delle assenze, da realizzarsi in via esclusivamente telematica.

I positivi effetti di tale iniziativa potranno essere utilizzati, oltre che nel risparmio di risorse e nella migliore tenuta del fascicolo personale che risulterà sempre più aggiornato, per conoscere ancora più rapidamente la situazione concreta degli uffici.

Pertanto tutte le assenze dei magistrati, a qualsiasi titolo avvengano, devono essere registrate mediante l'utilizzo della rete intranet e deve essere eliminato ogni relativo supporto cartaceo. Costituisce di conseguenza compito di ciascun ufficio giudiziario l'inserimento dei dati relativi alle assenze, secondo le indicazioni contenute nel **vademecum allegato alla presente risoluzione (All. A) e senza trasmissione al Consiglio di alcuna documentazione cartacea.**

A tale attività deve sovrintendere il dirigente dell'ufficio, rientrando tra i suoi compiti anche quello della vigilanza sui magistrati in servizio presso l'ufficio da lui diretto.

L'introdotta gestione informatica delle assenze comporterà una più rapida ed efficace definizione delle relative pratiche. Infatti, in virtù del nuovo sistema telematico, l'inserimento dei dati determinerà: a) la generazione di un numero seriale identificativo unico, nonché, ove venga aperta una pratica, la protocollazione dell'atto; b) l'apertura automatica della pratica presso il Consiglio superiore, tramite il collegamento con il programma "gestione risorse" soltanto nel caso in cui sia necessaria la deliberazione dell'Organo di governo autonomo; c) l'inserimento nel fascicolo personale del magistrato degli atti trasmessi telematicamente, senza la necessità di ulteriori attività.

Come appena evidenziato, l'apertura della pratica presso il Consiglio superiore avverrà soltanto se l'assenza del magistrato debba essere, a qualsiasi titolo, autorizzata dal C.S.M.

Da tanto consegue che non vi sarà più alcuna attività da parte del Consiglio superiore, neanche di mera presa d'atto, per le istanze di congedo straordinario le quali, secondo quanto già in passato ampiamente chiarito dal C.S.M., sono di esclusiva competenza dei Capi di Corte. I provvedimenti adottati, in ogni caso, dai Capi di Corte e dai dirigenti degli uffici giudiziari dovranno essere inseriti telematicamente nella rete intranet.

3. La semplificazione in tema di autorizzazione all'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio.

Il Consiglio superiore, nella delineata prospettiva di garantire un'azione sempre più celere ed efficace, ritiene che sia opportuno introdurre una semplificazione delle procedure previste per l'autorizzazione all'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio.

Si tratta, invero, di procedure vincolate per quanto riguarda la concedibilità dell'astensione, la durata e le modalità di calcolo dell'intero periodo di assenza dal lavoro, che non può mai essere complessivamente inferiore a cinque mesi. Le caratteristiche strutturali e funzionali di tale astensione consentono pertanto di introdurre il silenzio-assenso sulle relative istanze, secondo un inedito schema procedimentale semplificato, per il quale si valuterà in futuro se potrà essere anche esteso ad altre ipotesi di autorizzazione all'assenza dal lavoro, ove non ricorre l'automatismo della decisione.

Pertanto, in base a tale nuovo schema, l'istanza di astensione sarà presentata dall'interessato direttamente al Capo dell'Ufficio, al quale spetterà verificare la conformità della richiesta alla normativa vigente e, in caso di esito positivo, apporre alla stessa un visto. Il Capo dell'Ufficio trasmetterà poi l'istanza in oggetto, esclusivamente via intranet, al C.S.M., fornendo specifica precisazione in ordine al conseguimento o meno del visto. Le istanze viste si intenderanno approvate una volta trascorso il termine di sessanta giorni dal loro invio al C.S.M.

Le medesime modalità di inoltro e di autorizzazione andranno seguite anche in caso di richiesta di rettifica del periodo di astensione già autorizzato, resasi necessaria per effetto della modifica della data del parto.

Il Consiglio, alla luce delle considerazioni svolte,

delibera

quanto segue:

- tutte le assenze dei magistrati devono essere registrate mediante l'utilizzo della rete intranet e senza trasmissione di alcuna documentazione cartacea, secondo le indicazioni contenute nel vademecum allegato alla presente risoluzione, sotto la direzione e la vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari;
- l'apertura della pratica presso il Consiglio superiore avviene soltanto se l'assenza del magistrato debba essere, a qualsiasi titolo, autorizzata dal C.S.M.;
- l'istanza per l'autorizzazione all'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio deve essere presentata dall'interessato direttamente al Capo dell'Ufficio, al quale spetta verificare la conformità della richiesta alla normativa vigente e, in caso di esito positivo, apporre alla stessa un visto; il Capo dell'Ufficio trasmette l'istanza in oggetto, esclusivamente via intranet, al C.S.M., fornendo specifica precisazione in ordine al conseguimento o meno del visto. Le istanze vistate si intendono approvate una volta trascorso il termine di sessanta giorni dal loro invio al C.S.M.;
- le medesime modalità di inoltro e di autorizzazione vanno seguite anche in caso di richiesta di rettifica del periodo di astensione già autorizzato.

Al fine di consentire l'organizzazione del lavoro si fissa l'operatività della presente delibera a far data dal 1° settembre 2011.”

All. A)

VADEMECUM PER L'INVIO TELEMATICO DELLE ASSENZE E LA TRASMISSIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. Disposizioni generali

La comunicazione al Consiglio superiore della magistratura delle assenze, di ogni tipo, dei magistrati togati deve essere effettuata attraverso il sito intranet www.cosmag.it.

Unitamente all'inserimento dei dati relativi ad ogni assenza deve essere effettuata la trasmissione dell'eventuale documentazione correlata (certificazioni, attestazioni, istanze, provvedimento o visto del dirigente dell'ufficio ovvero del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore Generale, ...). Anche questo invio deve avvenire esclusivamente attraverso l'accesso al sito intranet.

Con l'occasione si ricorda che la Intranet è raggiungibile:

- dagli uffici giudiziari (attraverso RUG)
- dalla sede Consiliare
- da Internet, attraverso il *sito pubblico* www.csm.it, per gli utenti in possesso di apposite credenziali di autenticazione per richiedere le quali è necessario accedere alla procedura posta sulla home page del sito .

Al fine di consentire l'inserimento con successo delle assenze e della documentazione allegata ed una corretta visualizzazione delle pagine web, si raccomanda di utilizzare i seguenti browser:

Internet Explorer 6.0 o superiori, Firefox 2.0 o superiori.

Ci si deve accertare, inoltre, che le funzionalità Javascript siano abilitate (*vedi istruzioni in coda al vademecum*).

Le indicazioni relative alla tipologia e al periodo di assenza sono inserite **dall'ufficio di appartenenza del magistrato, ad eccezione delle assenze la cui concessione è di competenza del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore Generale.**

2. L'accesso alla procedura di invio delle assenze e dei relativi allegati.

L'inserimento dei dati e della relativa documentazione avviene a cura dell'ufficio giudiziario accedendo all'applicativo che rileva la gran parte dei dati inviati dagli uffici giudiziari (**Valeri@**).

La Corte d'appello e la Procura generale, con riguardo alle assenze relative a magistrati appartenenti ad altri uffici del distretto ma la cui concessione è di competenza del dirigente del distretto, dovrà accedere allo specifico ufficio di appartenenza. Non è possibile l'inserimento o la correzione dei dati direttamente ad opera del magistrato.

L'ufficio giudiziario accederà al programma **Valeri@** utilizzando il codice dell'ufficio e la password in dotazione, mentre la Corte d'appello o la Procura generale, ove debba inserire assenze riferite a magistrati di altri uffici del distretto, dovrà inserire (oltre al codice dell'ufficio di riferimento) la password ad essa assegnata (password assegnata al Presidente della Corte d'appello o al Consiglio Giudiziario o al Procuratore generale presso la Corte d'appello).

Una volta entrati nell'ambiente **Valeri@** viene visualizzata la seguente pagina:

- [Formazione tabellare e modelli Statistici](#)
- [Inoltro Domande di trasferimento, Revoche, Presa possesso, Incarichi extragiudiziari, Inserimento e ricerca assenze](#)
- [Inoltro dichiarazioni Art. 18 e Art. 19 ordinamento giudiziario](#)

Cliccando sul link "Inoltro Domande di trasferimento, Revoche, Presa possesso, Incarichi extragiudiziari. Inserimento e ricerca assenze" si apre la seguente schermata che raffigura la pianta organica numerica dell'ufficio selezionato.

**Area riservata all'inoltrò
delle domande di trasferimento, delle assenze e delle prese di possesso dei magistrati ordinari del proprio ufficio**

PIANTA ORGANICA NUMERICA per il Tribunale di ROMA			
Funzione	Organico	Vacanti	Presenze Effettive (con presa possesso)
<u>Presidente di Tribunale</u>	1	0	1
<u>Presidente Sezione di Tribunale</u>	33	4	29
<u>Presidente Sezione GIP</u>	1	0	1
<u>Presidente aggiunto sezione GIP</u>	1	1	0
<u>Presidente Sezione Lavoro</u>	4	1	3
<u>Giudice</u>	280	31	241
<u>Giudice Sezione Lavoro</u>	59	2	56

Magistrati Uscenti

Cliccando sul link relativo alla funzione specifica riferita al magistrato di cui deve essere inserita l'assenza si apre la pagina contenente tutti i nominativi dei magistrati togati in organico all'ufficio per la funzione selezionata.

Per posizionarsi velocemente sul nominativo utilizzare CTRL+F

3 Magistrato/i presenti con la funzione di Presidente Sezione Lavoro nel Tribunale di "ROMA"

Matricola	Nominativo	Ingresso in Magistratura	Delibera C.S.M.	Possesso nell'ufficio	Assegnato
1075	ROSSI MARIO	13/05/1980	23/07/2009	10/12/2009	No
1022	VERDI MARIO	30/06/1979	23/07/2009	03/12/2009	No
2834	BIANCHI MARIO	30/04/1986	03/03/2010	15/06/2010	No

Selezionando il nominativo si apre la seguente pagina intestata al magistrato interessato

Presenza del Dott. **ROSSI MARIO** in sezione

[VISUALIZZA SCHEDA](#)

Questa pagina consente di controllare la presenza del magistrato nella varie sezioni del suo ufficio

Il magistrato non risulta assegnato a nessuna sezione o gruppo specializzato

Il magistrato non risulta applicato in nessuna unita' organizzativa

Assenze

Incarichi

Curriculum

Nuova domanda per il conferimento di posti direttivi

Nuova domanda per il conferimento di posti semidirettivi

Nuova domanda di trasferimento per posti ordinari

Inserimento revoca di posti direttivi

Inserimento revoca di posti semidirettivi

Inserimento revoca di posti ordinari

Domande trasmesse per il conferimento di posti direttivi

Domande trasmesse per il conferimento di posti semidirettivi

Domande trasmesse per posti ordinari

Domande trasmesse per posti ordinari

Revoche di posti direttivi trasmesse

Revoche di posti semidirettivi trasmesse

Revoche di posti ordinari trasmesse

Revoche di posti ordinari trasmesse

Selezionando il primo pulsante in alto a sinistra, che riporta la dicitura “assenze”, si apre la seguente schermata :

[ASSENZE MAGISTRATI TOGATI](#)

ROSSIMARIO

Assenze registrate

Inserisci nuova assenza



[Home Page](#)

La pagina riporta in alto l'indicazione “Assenze magistrati togati” seguita dal nome del magistrato selezionato.

Subito sotto questa indicazione compaiono due pulsanti:

- il primo con la dicitura “Assenze registrate”;
- il secondo con la dicitura “Inserisci nuova assenza” .

Si segnala che sul lato sinistro della pagina è riportato anche il link che consente la consultazione del vademecum, mentre sul lato destro è posto il riferimento per la visualizzazione della circolare che ha regolato l’inserimento telematico delle assenze.

Cliccando sul link “Assenze registrate” compare la seguente schermata:

ROSSI MARIO

Assenze deliberate dal C.S.M.

Motivo	Inizio	Fine	N. giorni
aspettativa per infermita'	17/06/1994	03/07/1994	17.0
aspettativa per infermita'	16/11/1994	03/02/1995	80.0
cong straordinario per matrimonio	01/07/2002	15/07/2002	15.0
congedo parentale madre/padre	17/02/2004	28/02/2004	12.0
congedo parentale madre/padre	05/09/2005	16/09/2005	12.0

Assenze autorizzate dal Capo dell'ufficio

Motivo	Inizio	Fine	N. giorni
cong.straordinario motivi di salute	05/03/1996	14/03/1996	10.0

Non risultano assenze inserite dell'ufficio e non ancora validate per l'anagrafica

Sot

to il nominativo del magistrato sono visualizzate, se presenti, quattro categorie di assenze:

- Assenze deliberate dal C.S.M.
- Assenze autorizzate dal Capo dell'ufficio
- Assenze che non necessitano di autorizzazione
- Assenze inserite dall'ufficio e non ancora validate per l'anagrafica

Le prime tre ipotesi hanno ad oggetto la totalità delle ipotesi di assenza convalidate dal C.S.M., distinte in riferimento alla titolarità del soggetto che autorizza (o all'eventuale non necessità di autorizzazioni), mentre l'ultima ipotesi costituisce un “serbatoio temporaneo” per la generalità delle assenze a partire dal momento dell’inserimento dei dati relativi per la singola assenza da parte dell’ufficio giudiziario fino alla

successiva validazione (o perché deliberate o, comunque, immesse nell'anagrafica dei magistrati) da parte del C.S.M.

Se il magistrato non è mai stato assente compare – per ciascuna delle categorie (ad eccezione di quelle che non necessitano di alcuna autorizzazione) – la scritta “**Non risultano assenze ...**”.

3. La procedura per l'inserimento delle nuove assenze.


Cliccando sul link “Inserisci nuova assenza” ha avvio la procedura per l'inserimento delle nuove assenze per il magistrato e si apre la pagina di cui all'immagine:

Inserimento nuova tipologia di assenza per il Dott./ssa ROSSI MARIO

Primo inserimento / Modifica assenza già registrata
Primo inserimento ▾

Assenza Autorizzata da :
---- ▾

Data dell'istanza: [Clicca qui](#) **Data del provvedimento/visto:** [Clicca qui](#)


Inserisci periodo  ▾

Dal giorno **Al giorno**

Tipologia di assenza:
---- ▾

Provedimento scansito:
 Nessun file selezionato

Attenzione : il documento trasmesso deve essere in formato - TIF multipages compresso G3



La pagina prevede l'inserimento delle seguenti informazioni:

➤ **Primo inserimento/Modifica assenza già registrata:** il pulsante contempla una duplice funzionalità in funzione dell’inserimento, per la prima volta, di una specifica assenza ovvero per un eventuale successivo intervento su una assenza già registrata per l’apposizione di correzioni o modifiche.

La prima indicazione (“Primo inserimento”) è predisposta di default.

➤ **Indicazione del soggetto che è titolare del potere di autorizzare l’assenza** (“Assenza autorizzata dal C.S.M./Ufficio”): è visualizzato un menù a tendina che contempla le quattro categorie ipotizzabili (“C.S.M.”; “Capo dell’Ufficio”; “Capo Corte/Procura”; “Non serve autorizzazione”)

Primo inserimento / Modifica assenza già registrata

Primo inserimento ▼

Assenza Autorizzata da :

C.S.M.
Capo dell'Ufficio
Capo Corte / Procura
Non serve autorizzazione

Clicca qui

L’utente deve cliccare e selezionare la voce pertinente per la specifica assenza.

➤ **Data dell’istanza:** l’inserimento di questa indicazione è obbligatorio per tutte le assenze ad eccezione di quelle che non richiedono l’invio dell’atto di impulso (assenza per sciopero).

Cliccando sulla casella con scritto “clicca qui” si apre una piccola finestra di calendario che permette una selezione veloce della data. Per l’utilizzo del calendario si rimanda al punto 5 *Avvertenze e chiarimenti*.

➤ **Data del provvedimento/visto:** l’inserimento di questa indicazione è obbligatorio solo ove esista un provvedimento del dirigente dell’ufficio giudiziario ovvero del Presidente della Corte d’appello o del Procuratore Generale, sia esso autorizzatorio (ad es. in materia di congedo straordinario) ovvero di controllo (ad es. il visto del dirigente dell’ufficio in relazione alla nuova disciplina sull’autorizzazione dei periodi di astensione obbligatoria per maternità).

Anche in questo caso, cliccando sulla casella con scritto “clicca qui” si apre una piccola finestra di calendario che permette una selezione veloce della data.

➤ **Inserisci periodo:** è la durata dell’assenza che va indicata precisando la data di inizio e la data di fine per la specifica tipologia di assenza. A tale scopo, cliccando secondo l’ordine temporale sui pulsanti “clicca qui” si apre una piccola finestra di calendario per selezionare le date.

Inserisci periodo   a)

Dal giorno		Al giorno	
01/06/2011	<input type="button" value="Clicca qui"/>	13/06/2011	<input type="button" value="Clicca qui"/>
		<input type="button" value="Elimina"/>	

b)


Giugno, 2011							x
<<	<	Oggi			>	>>	
set	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
21				1	2	3	4
22	5	6	7	8	9	10	11
23	12	13	14	15	16	17	18
24	19	20	21	22	23	24	25
25	26	27	28	29	30		
Ora:		00 : 00					
Seleziona data							

Se l'assenza (della medesima tipologia) sia articolata in più periodi discontinui (ad es. dal 3 al 6 febbraio e dal 10 al 15 febbraio) occorre selezionare il pulsante (punto a) che genera una nuova riga per l'inserimento della data di inizio e fine per il successivo periodo di assenza.

In caso di errato inserimento del periodo è possibile eliminare l'intera riga selezionando il pulsante "Elimina" (punto b), mentre ove sia necessario solo correggere la data è possibile procedere ad una modifica selezionando nuovamente il pulsante "clicca qui".

➤ **Tipologia di assenza:** deve essere inserita la tipologia dell'assenza. Cliccando sulla casella si apre un menù a tendina che elenca le assenze codificate. Va selezionata l'ipotesi di assenza pertinente:

Tipologia di assenza:



- Maternità - interdizione per complicità gestazione
- Maternità - Interdizione per pregiud. cond. di lavoro
- Maternità - Non ha fruito dell'astens.obblig.gravid.
- Maternità - non ha fruito del congedo parentale
- Maternità - permessi retrib. previsti D.Lgs 151/01
- Infermità - Aspettativa infermita' ex art.3 R.D.511/4
- Infermità - Aspettativa per infermita'
- Infermità - Conferma nell'aspettativa per infermita'
- Infermità - Congedo straordinario motivi di salute
- Altro Tipo - Aspettativa DPR 772/1972 (obietti.coscienza)
- Altro Tipo - Aspettativa art.23 bis D.Lgs. 165/2001 (+ art.7 L. 145/2002)
- Altro Tipo - Aspettativa assunzione funzioni governo
- Altro Tipo - Aspettativa cure per invalidita'
- Altro Tipo - Aspettativa d'ufficio per dispensa
- Altro Tipo - Aspettativa elezioni parlamento europeo
- Altro Tipo - Aspettativa eventi part.ri 53/00 art.4 c 4bis
- Altro Tipo - Aspettativa ex art. 70 dpr 10.1.57, n.3
- Altro Tipo - Aspettativa ex art.203 u.p. O.G.
- Altro Tipo - Aspettativa mandato parlamento europeo
- Altro Tipo - Aspettativa motivi di famiglia
- Altro Tipo - Aspettativa per decessi obblighi di legge

Nel caso di **assenza per maternità** comparirà un'ulteriore riga (con la dicitura “Data nascita figlio/a”) ove deve essere indicata la data di nascita (effettiva o presunta) del figlio. Per l’inserimento della data si procede come sopra

Tipologia di assenza:

Maternità - Asten.ne obbligatoria parto posticipato

Data nascita figlio/a :

Provvedimento scansito: la funzionalità ha ad oggetto la trasmissione dell’eventuale documentazione da inviare, ossia il provvedimento del dirigente dell’ufficio o della Corte (autorizzazione, visto), l’istanza del magistrato e l’eventuale ulteriore documentazione di corredo (certificazioni varie, attestazioni).

Tutta la documentazione deve essere scansata in modo tale da produrre un unico file in formato – TIF multipages compresso G3.

Per l’inserimento del file è necessario cliccare sul pulsante con scritto “Sfoglia” ed individuare sul proprio computer il provvedimento in precedenza scansito e salvato

Primo inserimento / Modifica assenza già registrata

Primo inserimento

Assenza Autorizzata da :

Data dell’istanza:

Inserisci periodo

Dal giorno	Al giorno

Tipologia di assenza:

Maternità - Asten.ne obbligatoria parto posticipato


Data nascita figlio/a :

Provvedimento scansito:

Nessun file selezionato

Attenzione : il documento trasmesso deve essere in formato - TIF multipages compresso G3





Completate le operazioni di inserimento, è necessario cliccare sul tasto “Registra” . In tal modo i dati saranno **salvati ed inseriti nel sistema informatico del C.S.M.** ed automaticamente verrà attribuito un **numero di registrazione**.

Detto numero assume valore identificativo dell’inoltro dell’assenza e, se presenti, dei relativi allegati.


A tale invio non viene assegnato anche un numero di protocollo, che verrà generato (in aggiunta al numero seriale identificativo) solo in caso di apertura della pratica da parte della IV Commissione.

In caso di mancato inserimento di informazioni obbligatorie verrà evidenziato **un messaggio di errore** che indica la necessità di completamento del (o dei) campi.

4. Procedura di correzione e modifica dei dati in relazione ad una assenza già inserita.

Una volta effettuata la registrazione non è possibile intervenire direttamente sull'assenza già inviata per la correzione o la modifica dei dati inseriti o della documentazione allegata.

Fino al momento dell'invio – ossia fino alla visualizzazione del numero assegnato per il completamento della procedura – resta ferma la possibilità di intervenire sui dati inseriti, mentre si potrà navigare tra le


pagine esclusivamente cliccando  (così consentendo la conservazione in memoria dei dati immessi) poiché l'uso dei bottoni del browser comporterebbe il verificarsi dell'errore **Attenzione! La pagina è scaduta**, con necessità per l'utente di ripetere la procedura dall'inizio.

Qualora, invece, la procedura sia stata portata a termine ma siano stati inseriti dati non corrispondenti od inesatti (ad es. la data di inizio assenza è diversa; la tipologia dell'assenza è errata; è stato allegato un file differente) è necessario che l'utente avvii la procedura di correzione. Tutte le informazioni già inviate sono suscettibili di modificazione.

Per l'accesso alla procedura si ripercorrono le fasi sopra indicate ai punti 1. e 2. e, dopo aver cliccato sul link "Inserisci nuova assenza", l'utente deve selezionare, la voce "Modifica assenza già registrata".

Viene conseguentemente visualizzata una nuova riga, denominata "Codice assenza registrata", che permette di accedere alle assenze del magistrato già inviate

Primo inserimento / Modifica assenza già registrata

Modifica di un provvedimento già inviato 

Codice assenza registrata: 1

Assenza Autorizzata da :

C.S.M.

Capo dell'Ufficio

Capo Corte / Procura

Non serve autorizzazione

Clicca qui

La selezione del pulsante determina l'apertura di un menù a tendina nel quale sono riportate tutte le assenze del magistrato già inviate e registrate. Va selezionato il codice (**numero di registrazione** generato con il precedente invio dell'assenza) che si intende modificare.

Si deve procedere, quindi, al completamento di tutti i campi successivi (v. sopra 3.) con le nuove indicazioni e all'invio del file generato dalla scansione del nuovo provvedimento e dagli eventuali allegati.

Va evidenziato che la correzione o modifica delle assenze già registrate non determina l'automatica correzione dei dati già inviati (con variazione dell'anagrafica del magistrato o dell'eventuale pratica consiliare), ma costituisce atto di impulso per la struttura amministrativa della Quarta Commissione per la verifica e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari.

5. Avvertenze e chiarimenti

a. Periodi di assenza continuativi fondati su una pluralità di tipologie di assenze.

In caso di periodi di assenza che, pur consecutivi, risultano fondati su giustificazioni diverse (ad es. congedo straordinario e aspettativa per infermità; congedo per maternità ex art. 16 d.lgs. n. 151/2001 e congedo parentale ex art. 32 d.lgs. n. 151/2001; congedo per eventi e cause particolari ex art. 4, comma

1, legge n. 53/2000 e aspettativa per motivi di famiglia; ...) è necessario procedere all'inserimento autonomo di ciascuna ipotesi di assenza.

In tal caso, pertanto, la procedura di inserimento dovrà essere separatamente e distintamente utilizzata per ciascuna tipologia di assenza, con conseguente generazione di distinti numeri identificativi di registrazione.

b. Ipotesi di nuove assenze non comprese tra quelle codificate.

In allegato viene fornito l'elenco delle assenze allo stato codificate dal C.S.M., con indicazione della titolarità ad emettere il provvedimento autorizzatorio, dei casi in cui il dirigente dell'ufficio giudiziario è tenuto ad esprimere parere di conformità in caso di assenza per le ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, degli atti da trasmettere (All. 1). Si segnala che attualmente solo in caso di sciopero non deve essere trasmessa alcuna documentazione dovendosi ritenere necessario (e sufficiente) la comunicazione telematica dell'evento. In tale ipotesi non comparirà la casella "Provvedimento scansito".

Tale elencazione, peraltro, non ha carattere esaustivo sia perché alcune fattispecie di assenza, pur normativamente previste, non sono mai state usufruite dal personale della magistratura (e, dunque, non vi è stata necessità di provvedere alla codifica della relativa voce), sia perché nuove ipotesi possono essere introdotte dalla legge.

Ove si verifichi una tale evenienza – e, pertanto, l'assenza non sia riconducibile alle tipologie indicate nell'allegato e visualizzate nella maschera di inserimento – l'ufficio dovrà preventivamente contattare il personale incaricato della Quarta Commissione per l'esame della questione e per consentire l'implementazione del programma con una nuova specifica codifica.

c. Congedo ordinario.

È escluso l'inserimento dei periodi di congedo ordinario.

Si tratta di una ipotesi che non è riconducibile all'assenza dall'ufficio e non è gestita dal C.S.M., se non limitatamente ai profili attinenti all'organizzazione dell'ufficio (turni feriali e potestà del dirigente nella concessione delle ferie nel corso dell'anno).

In conseguenza di ciò anche le indicazioni dei periodi di congedo ordinario fino ad oggi inserite saranno tolte dal sito e non più visualizzabili.

d. Contatti e informazioni.

Sul sito www.cosmag.it nella pagina del menù verranno inserite le indicazioni relative alle strutture e al personale della struttura della Quarta Commissione e dell'Ufficio per lo sviluppo informatico per l'assistenza degli utenti per la risoluzione delle problematiche tecniche e di merito.

e. La funzione di ricerca

La funzione ricerca all'interno dell'ufficio e del distretto non è ancora operativa. L'attivazione sarà comunicata, con le opportune modalità, dalla Quarta Commissione e verrà accompagnata dalla predisposizione di un apposito vademecum.

f. Modalità di utilizzo del calendario


Al momento dell'apertura, il calendario presenta la data e l'ora del mese corrente.

Con un click sul **punto a)** il calendario si sposta all'**anno precedente**. Tenendo il tasto premuto continuamente si attiva il menù a comparsa dal quale è possibile effettuare una scelta rapida.

Tale procedura si applica anche per la selezione delle seguenti funzionalità:

- anno successivo - **punto d)**
- mese precedente - **punto b)**
- mese successivo - **punto c)**

Cliccando sul **punto e)** si torna alla data corrente



g. Attivare JavaScript

Queste sono le istruzioni per attivare **Javascript** in Internet Explorer e Firefox.

- Internet Explorer 6.x e versioni precedenti

1. Cliccare sul menu **Strumenti**, in alto nella finestra Explorer.
2. Cliccare su **Opzioni Internet**.
3. Cliccare sulla scheda **Protezione**, in alto nella finestra di dialogo.
4. Nel riquadro superiore, indicante l'area di contenuto Web, cliccare su **Internet**.
5. Nel riquadro inferiore, "**Livello di protezione per l'area**", cliccare sul pulsante **Livello personalizzato**.
6. Nella finestra che si apre, scorrere verso il basso fino alla sezione "**Esecuzione script**"; sotto "**Esecuzione script attivo**" selezionare "**Attiva**".
7. Cliccare su OK e di nuovo su **OK**. Uscire dal browser e riaprilo.

- Internet Explorer 7

1. Cliccare sul menu **Strumenti**, in alto nella finestra Explorer.
2. Cliccare su **Opzioni Internet**.
3. Cliccare sulla scheda **Avanzate**, in alto nella finestra di dialogo.
4. Nella finestra che si apre, scorrere verso il basso fino a circa la metà. Cercare il simbolo con la tazza di caffè e attivare **JavaScript**.
5. Cliccare su **OK** e di nuovo su OK. Uscire dal browser e riaprilo.

- Firefox

1. Cliccare sul menu **Strumenti**, in alto nella finestra Firefox.
2. Cliccare su **Opzioni**.
3. Cliccare sull'icona **Contenuti**, in alto nella finestra di dialogo.
4. Nella sezione superiore, selezionare le opzioni “**Attiva JavaScript**” e “**Attiva Java**”.
5. Cliccare su **OK** e quindi chiudere e riaprire Firefox.

Informatizzazione e semplificazione delle procedure consiliari in tema di aspettative e congedi. Integrazione alla risoluzione del 13 luglio 2011 relativa alla semplificazione in tema di autorizzazione delle assenze concesse dai Capi degli uffici e in tema di interdizione dal lavoro per gestazione e congedo maternità’.

(Circolare P-18083 del 12 ottobre 2015 - Delibera dell’8 ottobre 2015)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’8 ottobre 2015, ha adottato la seguente delibera:

Premessa

La realizzazione del fascicolo virtuale del magistrato, riprodotto in termini digitali del fascicolo personale cartaceo, unitamente alle recenti semplificazioni introdotte in materia di assenze, hanno indubbiamente determinato una maggiore celerità nella definizione delle procedure consiliari e la possibilità per ciascun magistrato di verificare, in tempo reale, la propria posizione di stato.

Ciò nonostante, permane tutt’ora un gran numero di pratiche relative alle assenze dei magistrati che annualmente viene elaborato prima dalla Quarta Commissione e poi dal Plenum.

Si è dunque ritenuto indispensabile incrementare ulteriormente l’informatizzazione dell’attività facente capo alla stessa Commissione, disponendo che la gestione della gran parte delle pratiche riguardanti le aspettative ed i congedi dei magistrati possa avvenire esclusivamente in via telematica.

L’informatizzazione delle procedure in tema di aspettative e congedi

Con la circolare del 13 Luglio 2011 “Informatizzazione e semplificazione delle procedure consiliari in tema di aspettative e congedi”, il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto necessario intervenire sul sistema precedentemente vigente per incrementare il ricorso alla gestione telematica di tali pratiche, sviluppando ulteriormente quanto già previsto dalla Circolare n. 21918 del 3 novembre 2000, e pertanto, il Consiglio ha introdotto un’unica modalità di trasmissione delle assenze, da realizzarsi in via esclusivamente telematica.

Si è così previsto che tutte le assenze dei magistrati, a qualsiasi titolo avvengano, devono essere registrate mediante l’utilizzo della rete intranet e deve essere eliminato ogni relativo supporto cartaceo. Tale compito di inserimento dei dati relativi alle assenze è di competenza di ciascuno ufficio giudiziario, come da vademecum allegato alla risoluzione del 13 luglio 2011.

A dette attività deve sovrintendere il dirigente dell’ufficio, rientrando tra i suoi compiti anche quello della vigilanza sui magistrati in servizio presso l’ufficio da lui diretto.

L’apertura della pratica presso il Consiglio Superiore avviene soltanto se l’assenza del magistrato, a qualsiasi titolo, è autorizzata dal C.S.M. .

L’introdotta gestione informatica delle assenze ha comportato una più rapida ed efficace definizione delle relative pratiche.

La semplificazione in tema di autorizzazione delle assenze concesse dai Capi degli uffici.

Per una più ampia semplificazione in tema di autorizzazione delle assenze che possono non prevedere alcuna attività da parte del Consiglio superiore, neanche di mera presa d’atto, e ad integrazione di quanto già deliberato, giova ribadire che i provvedimenti di autorizzazione del congedo straordinario, secondo quanto precedentemente chiarito dal C.S.M., sono di esclusiva competenza dei Capi di Corte.

Sono di competenza esclusivamente dei Capi di corte e dei dirigenti degli uffici giudiziari anche i provvedimenti da adottare in relazione alle richieste di permessi retribuiti, qui di seguito indicati:

- tre giorni mensili di permessi ai sensi della legge 104/1992;
- tre giorni di congedo per eventi ai sensi dell’art. 4 co. 1 L. 53/2000;
- giorni 30 di congedo per cure ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 119/2011 (cure per invalidi).

I provvedimenti relativi ai permessi sopra indicati devono essere inseriti telematicamente nella rete intranet, con le stesse modalità dei provvedimenti di congedo straordinario che gli uffici giudiziari trasmettono al C.S.M..

L'ulteriore semplificazione in tema di interdizione dal lavoro per gestazione e astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio.

Il Consiglio superiore, nella delineata prospettiva di garantire un'azione sempre più celere ed efficace, ritiene opportuno introdurre una ulteriore semplificazione.

Infatti, con la circolare del 13 luglio 2011 il Consiglio superiore aveva deliberato che *“l'istanza per l'autorizzazione all'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio deve essere presentata dall'interessato direttamente al Capo dell'Ufficio, al quale spetta verificare la conformità della richiesta alla normativa vigente e, in caso di esito positivo, apporre alla stessa un visto; il Capo dell'Ufficio trasmette l'istanza in oggetto, esclusivamente via intranet, al C.S.M., fornendo specifica precisazione in ordine al conseguimento o meno del visto. Le istanze viste si intendono approvate una volta trascorso il termine di sessanta giorni dal loro invio al C.S.M., che provvede con delibera di commissione alla definizione delle stesse; le medesime modalità di inoltro e di autorizzazione vanno seguite anche in caso di richiesta di rettifica del periodo di astensione già autorizzato”*.

Per quanto attiene alle pratiche relative all'interdizione dal lavoro per gestazione, queste sono state sempre deliberate dal Consiglio superiore con presa d'atto del provvedimento emesso dell'ASL”.

All'esito di una protratta sperimentazione del sistema predetto, la Quarta Commissione, nell'espletamento della propria attività, ha rilevato che le domande di assenza dal servizio, soprattutto per maternità e interdizione, provengono con notevole ritardo e spesso risultano incomplete nella documentazione essenziale.

Ne consegue che frequentemente le delibere di autorizzazione o di presa d'atto vengono assunte allorchè il periodo di congedo è stato già fruito, con evidenti problematiche specialmente nei casi in cui le assenze riguardano magistrati ordinari in tirocinio e si collocano nella fase finale del periodo di tirocinio medesimo.

Per una migliore organizzazione e tempestività nella definizione delle pratiche di congedi di maternità ed interdizione, il Consiglio superiore con la presente delibera intende dunque ulteriormente semplificare il sistema, delegando interamente la competenza all'autorizzazione in materia di concessione di congedi maternità ed interdizione direttamente ai Capi degli Uffici Giudiziari, con provvedimento da trasmettere al C.S.M, con le stesse modalità di trasmissione del provvedimento di congedo straordinario, secondo le indicazioni contenute nel vademecum allegato alla circolare del 13 luglio 2011 e senza trasmissione al Consiglio di alcuna documentazione cartacea.

La stessa procedura andrà adottata, in tema di concessione di congedi di maternità in caso di:

- **affidamento di minore**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 26 comma 6 del D.Lgs. 151/2001 come modificato dall'art. 2, c. 452 della legge 244/2007, (periodo massimo di tre mesi entro i cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento);
- **adozione nazionale**, ai sensi del combinato disposto degli artt.16 e 26 comma 2, del D.Lgs. 151/2001 come modificato dall'art. 2, c. 452 della legge 244/2007, (il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice);
- **adozione internazionale**, ai sensi del combinato disposto degli artt.16 e 26 comma 3, del D.Lgs. 151/2001 come modificato dall'art. 2, c. 452 della legge 244/2007, (il congedo può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza

all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva e, ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia);

- **congedo di paternità in alternativa a quello della madre adottiva relativo all'adozione nazionale ed internazionale**, ai sensi dell'art. 31, co. 1, D.Lgs 26/03/2001 n. 151 sost. dall'art. 2 co. 452, L. 244/07; sulla base di quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 341/91 il diritto al congedo sopra descritto, qualora non venga richiesto dalla madre, è riconosciuto al padre alle medesime condizioni di fruibilità.

A tutte le attività sopra indicate dovrà sovrintendere il dirigente dell'ufficio.

Tanto premesso, il Consiglio, alla luce delle deliberazioni svolte,

delibera quanto segue:

- tutte le assenze dei magistrati devono essere registrate mediante l'utilizzo della rete intranet e senza trasmissione al CSM di **alcuna documentazione cartacea**, secondo le indicazioni contenute nel vademecum allegato alla risoluzione del 13 luglio 2011, sotto la direzione e la vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari;
- l'apertura della pratica presso il Consiglio Superiore avviene soltanto se l'assenza del magistrato debba essere, a qualsiasi titolo, autorizzata dal C.S.M.;
- anche la presa d'atto dell'interdizione dal lavoro per gravidanza e l'autorizzazione all'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio e per adozioni e affidamenti devono essere rilasciate dal Capo dell'Ufficio di appartenenza del magistrato, che deve poi trasmettere al C.S.M. il provvedimento adottato, esclusivamente via intranet, e copia dello stesso al Presidente della Corte d'appello (relativamente alle domande presentate dai magistrati del distretto assegnati agli uffici giudicanti) o al Procuratore generale presso detta Corte (quanto a quelle proposte dai magistrati degli uffici requirenti);
- resta fermo che la competenza a deliberare in materia di congedi straordinari dei magistrati spetta soltanto ai Capi degli uffici giudiziari;
- le medesime modalità di inoltro e di autorizzazione vanno seguite anche in caso di richiesta di rettifica del periodo di astensione già autorizzato.

Dispone altresì di dare comunicazione della presente risoluzione a tutti gli uffici giudiziari.

Al fine di consentire l'organizzazione del lavoro si fissa l'operatività della presente delibera a far data dall'1 gennaio 2016.

Semplificazione della definizione delle pratiche relative alle assenze per maternità, congedi parentale e congedi per malattia del bambino, ai sensi del D.Lgs. 151/2001.

Vademecum per l'invio telematico dei provvedimenti relativi alle assenze concesse dai Capi degli uffici in tema di interdizione dal lavoro per gestazione e congedo maternità.

(Delibera del 22 dicembre 2015 – Correzione errore materiale 10 febbraio 2016))

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 dicembre 2015, ha adottato la seguente delibera:

Premessa.

Con la circolare dell'8 ottobre 2015 (*"Informatizzazione e semplificazione delle procedure consiliari in tema di aspettative e congedi. Integrazione alla risoluzione del 13 luglio 2011 relativa alla semplificazione in tema di autorizzazione delle assenze concesse dai Capi degli uffici e in tema di interdizione dal lavoro per gestazione e congedo maternità"*), il CSM, per una più ampia semplificazione in tema di autorizzazione delle assenze nella delineata prospettiva di garantire un'azione sempre più celere ed efficace, ha ritenuto opportuno introdurre una ulteriore semplificazione, delegando interamente la competenza all'autorizzazione in materia di concessione **di congedi maternità ed interdizione** direttamente ai Capi degli Uffici giudiziari, con provvedimento da trasmettere al C.S.M, con le stesse modalità di trasmissione del provvedimento di congedo straordinario, secondo le indicazioni contenute nel vademecum allegato alla circolare del 13 luglio 2011 e senza trasmissione al Consiglio di alcuna documentazione cartacea.

Al fine di consentire l'organizzazione del lavoro, si è fissata l'operatività della delibera consiliare dell'8 ottobre 2015 a far data dall'1 gennaio 2016.

Parimenti, sono di competenza esclusiva dei Capi di Corte e dei dirigenti degli Uffici giudiziari anche i provvedimenti da adottare in relazione alle richieste dei seguenti permessi:

- congedo straordinario art. 37 T.U. n. 3/1957
- tre giorni mensili di permessi ai sensi della legge 104/1992;
- tre giorni di congedo per eventi ai sensi dell'art. 4 co. 1 L. 53/2000
- giorni 30 di congedo per cure ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 119/2011 (cure per invalidi).

Il presente vademecum persegue lo scopo di agevolare il corretto svolgimento delle procedure.

Disposizioni generali.

La comunicazione al Consiglio superiore della magistratura delle assenze, di ogni tipo, dei magistrati togati deve essere effettuata attraverso il sito intranet www.cosmag.it.

Unitamente all'inserimento dei dati relativi ad ogni assenza deve essere effettuata la trasmissione dell'eventuale documentazione correlata (certificazioni, attestazioni, istanze, provvedimento o visto del dirigente dell'ufficio ovvero del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale, ...). Anche questo invio deve avvenire esclusivamente attraverso l'accesso al sito intranet.

Con l'occasione si ricorda che la Intranet è raggiungibile:

- dagli uffici giudiziari (attraverso RUG)
- dalla sede Consiliare
- da Internet, attraverso il sito pubblico www.csm.it, per gli utenti in possesso di apposite credenziali di autenticazione per richiedere le quali è necessario accedere alla procedura posta sulla homepage del sito.

Al fine di consentire l'inserimento con successo delle assenze e della documentazione allegata ed una corretta visualizzazione delle pagine web, si raccomanda di utilizzare i seguenti browser:

Internet Explorer 6.0 o superiori, Firefox 2.0 o superiori.

Ci si deve accertare, inoltre, che le funzionalità Javascript siano abilitate (vedi istruzioni al vademecum allegato alla circolare del 13 luglio 2011).

Le indicazioni relative alla tipologia e al periodo di assenza sono inserite dall'ufficio di appartenenza del magistrato, ad eccezione delle assenze la cui concessione è di competenza del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale.

L'accesso alla procedura di invio delle assenze e dei relativi allegati.

L'inserimento dei dati e della relativa documentazione avviene a cura dell'ufficio giudiziario accedendo all'applicativo che rileva la gran parte dei dati inviati dagli uffici giudiziari (Valeri@.).

La Corte d'appello e la Procura generale, con riguardo alle assenze relative a magistrati appartenenti ad altri uffici del distretto ma la cui concessione è di competenza del dirigente del distretto, dovrà accedere allo specifico ufficio di appartenenza. Non è possibile l'inserimento o la correzione dei dati direttamente ad opera del magistrato.

L'ufficio giudiziario accederà al programma Valeri@ utilizzando il codice dell'ufficio e la password in dotazione, mentre la Corte d'appello o la Procura generale, ove debba inserire assenze riferite a magistrati di altri uffici del distretto, dovrà inserire (oltre al codice dell'ufficio di riferimento) la password ad essa assegnata (password assegnata al Presidente della Corte d'appello o al Consiglio giudiziario o al Procuratore generale presso la Corte d'appello).

Assenze autorizzate dai Capi di Corte e dai Capi degli Uffici

- congedo straordinario ex art. 37 T.U. n. 3/1957 (Capi di Corte)
- permessi ai sensi della legge 104/1992; (capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato)
- congedo per eventi ai sensi dell'art. 4 co. 1 L. 53/2000 (capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato)
- congedo per cure ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 119/2011 (cure per invalidi) (capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato)
- interdizione per complicanze gestazione art. 17 D.Lgs. 151/2001 (capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato)
- astensione obbligatoria parto posticipato art. 16 lett. b D.Lgs. 151/2001 (capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato)
- congedo di maternità 1+ 4 mesi, artt. 16 e 20 D.Lgs. 151/2001 (capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato)
- congedo di maternità 2+3 mesi, art. 16 D.Lgs. 151/2001 (capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato)
- congedo di paternità in alternativa a quello della madre naturale (capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato)
- affidamento di minore (capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato)
- adozione nazionale (capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato)
- adozione internazionale (capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato)
- congedo di paternità in alternativa a quello della madre adottiva relativo all'adozione nazionale ed internazionale (capo dell'ufficio di appartenenza del magistrato)

Descrizione delle assenze autorizzate dai Capi di corte e dai Capi degli Uffici

Congedo straordinario (per motivi di salute, gravi motivi e matrimonio)

Riferimenti normativi: art.37 del Testo unico n. 3/57

Descrizione sintetica della fattispecie: Il congedo straordinario, previsto dall'art. 37 del Testo unico n. 3/57, non costituisce un diritto del dipendente (eccezion fatta per fattispecie particolari quali i congedi "di diritto" per malattia, esami, matrimonio, cure termali), atteso che l'Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nel concederlo. Il periodo trascorso in congedo straordinario, fissato nel limite massimo di 45 giorni per anno solare, è valutabile ai fini economici, giuridici e di carriera.

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 gennaio 1997, ha deliberato di approvare la seguente circolare:

"La competenza a deliberare in materia di congedi straordinari dei magistrati spetta soltanto ai Capi degli uffici giudiziari indicati negli artt. 46, 47 e 49 r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641, tenuto conto delle modifiche introdotte dagli artt. 14 e 16 R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511.

La competenza è stata estesa a tutto il periodo massimo consentito (quarantacinque giorni nel corso dell'anno solare)".

Il Consiglio, con successiva delibera dell'11 gennaio 1995, ha precisato che per "Capi degli uffici giudiziari" devono intendersi "i Capi di Corte".

Trattamento economico: Durante la fruizione del congedo straordinario, per il primo giorno (di ogni periodo ininterrotto) al magistrato spettano tutti gli assegni ridotti di 1/3, per i giorni successivi spettano gli assegni interi. Per tutto il periodo è esclusa la corresponsione della speciale indennità prevista dall'art. 3 L. 27/81. Per i permessi retribuiti "di diritto" spettano gli assegni interi con esclusione della speciale identità.

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento dei Capi di Corte, inserito telematicamente nella rete intranet.

Congedo per eventi e cause particolari ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. 8 marzo 2000, n. 53:

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

Descrizione sintetica della fattispecie: La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: art. 4 comma 1 L. 8 marzo 2000, n. 53.

Trattamento economico: Il permesso è retribuito, salva l'esclusione della speciale indennità prevista dall'art. 3 L. 27/81.

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

Permessi ai sensi della legge 104/1992

Descrizione sintetica della fattispecie: i permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:

- tre giorni di permesso mensile (per i magistrati non sono frazionabili in ore).

Riferimenti normativi: L. 104/1992, art. 33 – D.Lgs. 151/2001, art. 42;

Trattamento economico: Il permesso è retribuito, salva l'esclusione della speciale indennità prevista dall'art. 3 L. 27/81.

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

Congedo per cure per invalidi

Descrizione sintetica della fattispecie: i lavoratori mutilati e invalidi civili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire annualmente di un congedo per cure fino a 30 giorni, da utilizzarsi anche in maniera frazionata in corso d'anno.

Riferimento normativo: art. 7 D.Lvo n. 119/2011

Trattamento economico: Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comparto, il dipendente ha diritto a percepire l'intero trattamento economico, salva l'esclusione della speciale indennità prevista dall'art. 3 L. 27/81¹.

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

INTERDIZIONE DAL LAVORO PER GESTAZIONE E CONGEDI MATERNITA'

Interdizione dal lavoro per gestazione

Descrizione sintetica della fattispecie: È vietato adibire al lavoro le donne, nel periodo precedente il congedo di maternità, quando:

- a) vi siano gravi complicanze della gravidanza o vi sia il pericolo che malattie preesistenti possano essere aggravate dalla gravidanza;
- b) le condizioni di lavoro o ambientali possano pregiudicare la salute della donna o del bambino;

¹ Correzione di errore materiale, delibera del 10 febbraio 2016.

c) la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Riferimento normativo: art. 17 D.Lgs. 151/2001

Trattamento economico: La dipendente in stato di interdizione ha diritto all'intero trattamento economico, inclusa la speciale indennità prevista dall'art. 3 L. 27/81

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

Interruzione di gravidanza

Descrizione sintetica della fattispecie: L'interruzione di gravidanza, a seconda del momento in cui si verifica e della sua causa, comporta l'applicazione delle norme sulla tutela della maternità oppure della disciplina sulla malattia, con alcune deroghe:

- 1) l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata parto. In tal caso alla lavoratrice spettano i tre mesi di congedo di maternità post partum, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'interruzione;
- 2) l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata malattia e non comporta applicazione delle norme sulla tutela della maternità;
- 3) l'interruzione volontaria della gravidanza è considerata malattia e non comporta applicazione delle norme sulla tutela della maternità.

Riferimento normativo: Art. 19 T.U. 151/2001

Rientro anticipato in servizio

Alla dipendente, nell'ipotesi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è, comunque, riconosciuta la facoltà di riprendere servizio in qualsiasi momento. In tale ipotesi la lavoratrice ha, però, l'obbligo di:

- comunicare all'Ufficio di appartenenza, con un preavviso di almeno dieci giorni, che intende riprendere l'attività lavorativa;
- presentare, al suo rientro in servizio, due differenti certificazioni mediche, di cui una rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e, l'altra, dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Trattamento economico: Per il congedo di maternità spetta l'intera retribuzione. Esso è coperto a fini previdenziali.

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

CONGEDO DI MATERNITA'

Congedo per maternità

(2 mesi prima data presunta del parto e 3 mesi dopo data presunta parto)

Descrizione sintetica della fattispecie: Il congedo di maternità è l'astensione obbligatoria dal lavoro allo scopo di tutelare la lavoratrice madre ed il nascituro, per la durata complessiva di 5 mesi.

È vietato adibire le donne al lavoro:

- a. due mesi prima della data presunta del parto, salva l'ipotesi della flessibilità;

b. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva;

c. durante i tre mesi dopo il parto, salva l'ipotesi della flessibilità;

d. se il parto è anticipato, durante i giorni non goduti prima del parto (parto prematuro).

Le pratiche di congedo di maternità: vengono autorizzate con un unico provvedimento concernente la durata dell'astensione dal lavoro per complessivi cinque mesi:

a) Congedo maternità ai sensi dell'art. 16 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 151/2001, 2 mesi prima data presunta del parto e 3 mesi dopo data presunta parto

Riferimento normativo: art. 16 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 151/2001

Trattamento economico La dipendente ha diritto all'intero trattamento economico, inclusa la speciale indennità prevista dall'art. 3 L. 27/81 (come modificato dall'art. 1 comma 325 L. 311/2004)

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

Flessibilità del congedo di maternità

(1 mese prima data presunta parto e 4 mesi dopo)

Descrizione sintetica della fattispecie: Congedo maternità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 lett. a) e 20 del D.Lgs. n. 151/2001, flessibilità 1 mese prima data presunta parto e 4 mesi dopo La lavoratrice può scegliere la durata della flessibilità, ma il periodo da posticipare può essere al massimo di un mese.

Un ulteriore limite è dato dallo stato di salute della madre e del bambino, che deve essere compatibile con le mansioni della lavoratrice.

Riferimento normativo: artt. 16 lett. a) e 20 del D.Lgs. n. 151/2001

Trattamento economico: La dipendente ha diritto all'intero trattamento economico, inclusa la speciale indennità prevista dall'art. 3 L. 27/81 (come modificato dall'art. 1 comma 325 L. 311/2004)

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

Congedo maternità

(nel caso parto effettivo posticipato rispetto alla data presunta del parto)

Descrizione sintetica della fattispecie: in tale ipotesi, all'esito del calcolo precedente, vanno aggiunti i giorni intercorrenti fra la data presunta e la data effettiva del parto posticipato.

Trattamento economico: La dipendente in stato di interdizione ha diritto all'intero trattamento economico, inclusa la speciale indennità prevista dall'art. 3 L. 27/81 (come modificato dall'art. 1 comma 325 L. 311/2004).

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

Parto Prematuro

Se il parto avviene prima della data presunta, i giorni non goduti si aggiungono al congedo post partum, fermo restando in ogni caso il limite complessivo di cinque mesi.

Allo stesso modo, se il parto prematuro avviene durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro, è riconosciuto un periodo massimo di cinque mesi di congedo post partum.

Parto Gemellare

La nascita di due o più gemelli non è rilevante ai fini della durata del congedo di maternità, che rimane sempre di cinque mesi complessivi.

CONGEDO DI PATERNITÀ

Congedo di paternità

(astensione dal lavoro del lavoratore padre, fruito in alternativa al congedo di maternità.)

Descrizione sintetica della fattispecie: Il padre può usufruire del congedo obbligatorio post partum, nei primi tre mesi dalla nascita del bambino, per intero o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di:

- a) morte o grave infermità della madre;
- b) abbandono del bambino da parte della madre;
- c) affidamento esclusivo del bambino al padre;
- d) riconoscimento del bambino da parte del solo padre.

Il lavoratore che intenda usufruire del congedo deve darne comunicazione all'amministrazione, allegando la certificazione (o autocertificazione, che non può prodursi però in sostituzione di certificato medico) relativa alle condizioni previste.

Riferimento normativo: Art. 28 del T.U. 151/2001

Trattamento economico Come il congedo di maternità, anche quello di paternità è interamente retribuito ed utile ad ogni effetto (anzianità di servizio, tredicesima).

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

CONGEDO DI MATERNITÀ' adozione e affidamento

La normativa a tutela e a sostegno della maternità, realizza una complessiva equiparazione delle entità familiari che si costituiscono per effetto degli istituti dell'adozione e dell'affidamento, alla famiglia biologica.

Gli istituti tutelati sono infatti:

- l'adozione di minore di nazionalità italiana;
- l'adozione di minore di nazionalità straniera;
- l'affidamento familiare.

Descrizione sintetica della fattispecie:

- La lavoratrice madre che adotta un minore di nazionalità italiana o straniera, ha diritto di avvalersi di un periodo di congedo di maternità non superiore a 5 mesi.
- In caso di affidamento familiare, invece, la lavoratrice madre ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi.

I predetti congedi spettano a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento.

Adozione di minore di nazionalità italiana

Descrizione della fattispecie: il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;

Riferimento normativo: ai sensi del combinato disposto degli artt.16 e 26 comma 2, del D.Lgs. 151/2001 come modificato dall'art. 2, c. 452 della legge 244/2007

Trattamento economico: La dipendente ha diritto all'intero trattamento economico, inclusa la speciale indennità prevista dall'art. 3 L. 27/81 (come modificato dall'art. 1 comma 325 L. 311/2004)

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

Adozione di minore di nazionalità straniera

Descrizione sintetica della fattispecie: il congedo può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva e, ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia;

Riferimento normativo: art. 16 e 26 D.Lvo 151/2001, come modificato dall'art. 2 comma 452 L. 244/2007.

Trattamento economico: La dipendente ha diritto all'intero trattamento economico, inclusa la speciale indennità prevista dall'art. 3 L. 27/81 (come modificato dall'art. 1 comma 325 L. 311/2004)

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

Affidamento familiare

Descrizione della fattispecie: La lavoratrice, madre affidataria di minore momentaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può fruire del congedo per maternità, in modo continuativo o frazionato, per un periodo massimo di tre mesi dalla data di affidamento.

Tale congedo deve essere comunque fruito entro cinque mesi dall'ingresso del minore nella famiglia affidataria.

Riferimento normativo: combinato disposto degli artt.16 e 26 comma 6 del D.Lgs. 151/2001 come modificato dall'art. 2, c. 452 della legge 244/2007.

Trattamento economico: La dipendente ha diritto all'intero trattamento economico, inclusa la speciale indennità prevista dall'art. 3 L. 27/81 (come modificato dall'art. 1 comma 325 L. 311/2004).

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

CONGEDO DI PATERNITÀ congedo di paternità

(in alternativa a quello della madre adottiva relativo all'adozione nazionale ed internazionale)

Descrizione della fattispecie: sulla base di quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 341/91 il diritto al congedo sopra descritto, qualora non venga richiesto dalla madre, è riconosciuto al padre alle medesime condizioni di fruibilità.

La lavoratrice, madre adottiva di un minore di nazionalità italiana ha diritto di beneficiare del congedo di maternità per un periodo non superiore a cinque mesi.

Il congedo in esame deve essere fruito entro i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all'effettivo ingresso del minore in famiglia.

Riferimento normativo: art. 26 e art. 31, co. 1, D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 sost. dall'art. 2 co. 452, L. 244/07.

Trattamento economico: La dipendente ha diritto all'intero trattamento economico, inclusa la speciale indennità prevista dall'art. 3 L. 27/81 (come modificato dall'art. 1 comma 325 L. 311/2004).

Documentazione: Il C.S.M. acquisisce la sola copia del provvedimento per le assenze sopra descritte, inserita telematicamente nella rete intranet.

Brevi cenni sulle assenze autorizzate con delibera consiliare

- aspettativa per infermità
- aspettativa per motivi di famiglia
- congedo parentale
- congedo malattia figlio
- congedo parentale per adozione
- congedo per malattia del figlio (adozione)
- congedo per eventi e cause particolari
- congedo per eventi e cause particolari (assistenza genitori, coniuge e figlio)
- congedi per la formazione
- congedo straordinario per dottorato di ricerca

Aspettativa per infermità

(art. 68 T.U. impiegati civili dello stato n. 3/1957)

L'aspettativa per infermità se è continuativa non può superare i 18 mesi; il magistrato dopo due mesi viene collocato fuori del ruolo organico con contestuale richiamo in ruolo se l'aspettativa non supera i 6 mesi continuativi. Nel caso in cui il periodo di aspettativa superi i sei mesi e quindi un periodo di 4 mesi di fuori ruolo (sempre continuativi) viene data comunicazione alla Terza commissione perché proponga il richiamo in ruolo e l'assegnazione della sede al predetto magistrato.

Trattamento economico: Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, delle ferie, della retribuzione, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo (per le patologie riconosciute come causa di servizio non viene operata la riduzione stipendiale del 50%), conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il magistrato perde il diritto, per l'intero periodo, alla corresponsione della speciale indennità di cui all'art. 3 L. 27/81.

Aspettativa per motivi di famiglia

(art. 69 T.U. impiegati civili dello Stato n. 3/1957)

Il magistrato che richiede l'aspettativa per motivi di famiglia viene collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal primo giorno di aspettativa con perdita di anzianità dal servizio.

Trattamento economico: Tale forma di aspettativa non dà diritto ad alcun assegno (è esclusa anche la speciale indennità) e il tempo trascorso in tale posizione non è computabile ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Congedo parentale

(artt. 32 D.Lvo. 151/2001, 7 e 9 D.Lvo n. 80/15 e 43 D.Lvo. n. 148/15)

Trattamento economico: Per i primi 45 giorni di congedo parentale, per ogni anno solare, sino al sesto anno ai sensi del D.Lvo. 15.6.2015 n. 80, il trattamento economico è equiparato a quello del congedo straordinario in forza della circolare n. 1697g/DIM/4126 del 16 luglio 1994.

Per gli ulteriori periodi spetta una retribuzione pari al 30% dello stipendio, con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della L. 27/81, per un periodo massimo complessivo (retribuito tra i genitori) di sei mesi. Dopo il sesto anno ai sensi del D.Lvo. 15.6.2015 n. 80, il congedo parentale non è retribuito.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 34 comma 2 D.Lvo. cit., il suindicato trattamento economico si applica per tutto il prolungamento del congedo ex art. 33 (1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre del minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, co. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale – comprensivo del periodo di congedo parentale di cui all'art. 32 – a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 2. *Omissis* 3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4. *Omissis*)

I periodi fruiti come congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità ed alla gratifica natalizia.

Documentazione: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Modulo per l'istanza e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - (Richiesta congedo parentale e malattia figlio) (sito CSM – modulistica).

Prolungamento del congedo parentale

(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20))

1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

Congedo malattia figlio
(art. 47 D.Lvo. 151/2001)

Trattamento economico: Il Congedo in oggetto, fino a tre anni di età del bambino, è retribuito come il congedo straordinario, sempre che il magistrato non abbia già fruito, ad altro titolo, dei 45 gg. di congedo straordinario (eventualmente potrà beneficiare del trattamento economico per il periodo residuo).

Dopo il 45° giorno il congedo in questione è senza assegni.

Dopo i primi tre anni di vita del bambino non comporta l'erogazione di alcun assegno ed è autorizzabile nel limite massimo di cinque gg. annui.

I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità ed alla gratifica natalizia.

Documentazione:

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
- Modulo per l'istanza e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - (Richiesta congedo parentale e malattia figlio) (sito CSM – modulistica)
- Certificato medico attestante i giorni relativi alla malattia del bambino.

Congedo parentale per adozione

(art. 36 D.Lvo n. 151/2001 sost. da art. 2 comma 455 L. 244/07 e art. 10 D.Lvo. n. 80/15)

Trattamento economico: Il trattamento economico è analogo a quello previsto per il congedo parentale

Documentazione: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

- Modulo per l'istanza e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - (Richiesta congedo parentale e malattia figlio) (sito CSM – modulistica)

Congedo per malattia del figlio (adozione)

(art. 50 commi 1, 2 e 3 D.Lvo. n. 151/2001)

Trattamento economico: Il trattamento economico è analogo a quello previsto per la malattia del figlio (art. 47 D.Lvo. cit.)

Documentazione:

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Modulo per l'istanza e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - (Richiesta congedo parentale e malattia figlio) (sito CSM – modulistica)
- Certificato medico attestante i giorni relativi alla malattia del bambino.

Congedo per eventi e cause particolari

(art. 4 comma 2 L. 53/2000)

Trattamento economico: Durante il periodo di congedo, il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

**Congedo per eventi e cause particolari
(assistenza genitori, coniuge e figlio)**

(artt. 42 comma 5 D.Lvo. n. 151/2001 e 4 comma 2 L. 53/2000)

Trattamento economico: Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 47.446,00 annui, per l'anno 2015, per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

E' esclusa la speciale indennità di cui alla L. 27/81.

Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio.

Congedi per la formazione

(tipologia non concessa dal C.S.M., stante l'esistenza di autonomi e specifici percorsi formativi per
la magistratura)

(art. 5 L. 53/2000)

Trattamento economico: Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente che ne beneficia conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con i congedi.

Ricongiungimento con il coniuge all'estero

(L. n. 26/80 e L. 333/85)

Trattamento economico: Il periodo di aspettativa non comporta alcuna retribuzione, non è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali. Comporta, inoltre, la riduzione proporzionale della tredicesima mensilità e delle ferie.

Il lavoratore, tuttavia, può procedere al riscatto in tutto o in parte, versando i relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Il magistrato viene messo fuori del ruolo organico della magistratura dal primo giorno di assenza con perdita di anzianità.

Congedo straordinario per dottorato di ricerca

(art. 3 L. 476/84, come modificato dagli artt. 52 comma 57 L. 448/01, 19 L. 240/2010
e 5 D.Lvo 119/11)

Trattamento economico: Il pubblico dipendente ammesso a corso di dottorato di ricerca può essere collocato a domanda in congedo straordinario per dottorato di ricerca senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corso di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro (è esclusa in ogni caso la speciale indennità di cui all'art. 3 L. 27/81. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il presente vademecum verrà comunicato a tutti gli uffici giudiziari, rappresentando che l'operatività della delibera consiliare dell'8 ottobre 2015 è stata fissata all'**1 gennaio 2016**.

Concessione di giorni di astensione dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 co. 24 della Legge 92/2012. Necessità di stabilire la procedura per tali astensioni recentemente introdotta per il "Sostegno alla genitorialità" (Legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 4 co. 24-25-26).

(Risposta a quesito del 18 novembre 2015)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 novembre 2015, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota pervenuta in data 28 novembre 2013 dall’Avvocato generale presso la Corte di appello di ... volta ad acquisire chiarimenti in ordine alla procedura da seguire in caso di astensione dal lavoro ai sensi dell’art. 24, comma 4, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;

- letto il parere redatto al riguardo dall’Ufficio studi con nota n. 63/2014 del 26 marzo 2014;
- ritenuto che per poter rispondere all’istanza occorra: 1. Illustrare le coordinate generali dell’istituto dell’astensione dal lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 24, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “*congedo di paternità*”) 2. Verificare se tale previsione sia o meno applicabile ai magistrati ordinari

OSSERVA

1. L’astensione dal lavoro ex art. 4, comma 24, Legge n. 92/2012.

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, intitolata “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*” e comunemente indicata, dal nome del Ministro che ne promosse l’approvazione, come “*Riforma del lavoro Fornero*”, contiene, tra l’altro, al comma 24 dell’art. 4, talune misure di sostegno alla genitorialità, una delle quali consiste in una nuova forma di c.d. “*congedo di paternità*” che si affianca a quella già prevista, per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato¹, dall’art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (c.d. “*Testo unico sulla maternità*”).

Se, infatti, in forza della disposizione preesistente, “*il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre*”, quella sopravvenuta, introdotta al dichiarato scopo di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevede, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, che il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, abbia l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno e che, entro il medesimo periodo, egli possa astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

La disposizione sancisce, inoltre, che, nel caso di fruizione del periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre, è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione e che per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre, è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione.

Il padre lavoratore è, peraltro, tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.

Al successivo comma 25 si demanda, poi, ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge (ma effettivamente

¹ Cfr. art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 151/2001, secondo cui, ai fini del testo unico, per “lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di Amministrazioni Pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

licenziato il 22 dicembre 2012), la determinazione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo della misura sperimentale.

E' stato così, tra l'altro, stabilito, in sede attuativa, che (art. 1, comma 6) il giorno di congedo obbligatorio sia riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 151/2001 e che (art. 3, comma 3) i congedi non possano essere frazionati ad ore.

La nuova forma di "congedo di paternità" è stata introdotta, in presumibile connessione con il suo carattere temporaneo e sperimentale, in via autonoma rispetto al Testo Unico compendiato nel D.Lgs n. 151/2001, rispetto al quale non sono state dettate disposizioni di coordinamento.

La tecnica normativa prescelta è, infatti, diversa da quella che informa il comma 16 dello stesso art. 4 della Legge n. 92/2012, che ha, al contrario, espressamente inciso sul richiamato Testo Unico attraverso la sostituzione dell'art. 55, comma 4, dedicato all'efficacia della risoluzione consensuale del rapporto o della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi anni di vita del bambino.

2. Applicabilità della normativa ai magistrati ordinari.

Per quanto riguarda l'individuazione della platea dei destinatari dell'istituto di nuovo conio assumono rilievo, innanzitutto, i commi 7 e 8 dell'art. 1 della Legge n. 92/2012, a mente dei quali:

7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.

In proposito, va considerato che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", all'art. 1, co. 2, recita: "Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali, e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del SSN".

A sua volta, il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, espressamente richiamato dall'art. 1, comma 7, della Legge n. 92/2012, stabilisce che "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge".

Il successivo comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone, ancora, che i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 siano regolati contrattualmente.

L'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce, infine, al primo comma, che, in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti - e sono, dunque, escluse dalla

contrattualizzazione - talune categorie di pubblici dipendenti, prima tra tutte quella dei magistrati ordinari.

Tanto premesso in ordine alla cornice normativa di riferimento e passando alla delibazione dell'incidenza delle disposizioni, testé richiamate, sulla regolazione del rapporto di lavoro dei magistrati ordinari, giova, preliminarmente, osservare che, come già sopra notato, l'istituto in esame non costituisce specificazione ed arricchimento di quello già previsto all'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 - dal quale mutua, nondimeno, la finalità di stimolo ad una compiuta ed equilibrata partecipazione di entrambi i genitori all'assolvimento degli oneri connessi alla cura della prole nei primi mesi di vita - e si connota, piuttosto, per una sua innegabile autonomia che, lungi dall'esprimersi in chiave meramente contenutistica, si estrinseca tanto nella collocazione all'esterno del Testo Unico sulla maternità, quanto nella correlata previsione in termini temporali limitati e definiti e nel dichiarato carattere sperimentale.

In coerenza con il descritto dato strutturale, deve dunque escludersi che la nuova forma di congedo di paternità, diversamente da quanto previsto con riferimento a quella originaria - disciplinata dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, che, si ribadisce, integra la regolamentazione dei rapporti di lavoro di dipendenti pubblici e privati -, sia, in ragione della sola affinità di materia, di per sé applicabile alla medesima platea dei destinatari del preesistente testo normativo.

In proposito, soccorre anche l'argomento *a contrario* tratto dal mancato richiamo, in seno al comma 24 dell'art. 4, al Testo Unico sulla maternità sul quale, pure, la stessa "riforma Fornero" ha espressamente ritenuto, al comma 16, di poco precedente, di dovere incidere.

Per meglio esplicitare la precedente considerazione, va invero rimarcato che il fatto che il Legislatore, nel disciplinare gli istituti introdotti al comma 24 dell'art. 4, non ne abbia previsto l'inserimento nell'insieme delle disposizioni che confluiscono nel Testo Unico sulla maternità - che pure lo stesso Legislatore, in altro punto del medesimo articolo, ha invece deliberatamente inteso novellare - costituisce conferma della piena, reciproca autonomia delle regole via via dettate nel corso del tempo a presidio e sostegno della genitorialità.

Compito dell'esegeta è, a questo punto, quello di verificare se ed in quale misura il nuovo congedo di paternità sia fruibile dai dipendenti pubblici e, più in particolare, dai magistrati ordinari.

L'art. 1, comma 7, della legge n. 92/2010, il cui testo è stato sopra trascritto, stabilisce, sul punto, che, ove non sussistano precise e specifiche indicazioni (*"per quanto da essere non espressamente previsto"*), le disposizioni ivi contenute assumono valenza di *"principi e criteri"* destinati a regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

La più plausibile interpretazione del dettato normativo, a dire il vero non chiarissimo, induce, pertanto, a ritenere che, qualora non sia stabilita in modo univoco l'estensione dell'ambito applicativo della regolamentazione ai rapporti di lavoro del settore pubblico, i precetti e gli istituti contenuti nella legge n. 92/2012 siano destinati a fungere da criteri ispiratori di separata, analoga regolamentazione da dettarsi per quelle categorie di lavoratori.

D'altro canto, la salvezza del disposto dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, che sancisce la sottoposizione al solo diritto pubblico dei rapporti di lavoro propri di talune categorie di dipendenti pubblici, prima tra tutte quella dei magistrati ordinari, ed il riferimento alla coerenza con le previsioni dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che individua le fonti dei rapporti di lavoro delle Amministrazioni Pubbliche, concorrono a convalidare l'interpretazione secondo cui *"principi e criteri"* tratti da regole destinate, in prima battuta ed in via immediata, al settore privato, potranno essere recepiti dalle categorie del settore pubblico solo in forza di specifici e susseguenti interventi normativi.

Sotto questo profilo, il rinvio, inserito nel comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 92/2012, all'iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, chiamato ad individuare e definire, previa interlocuzione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche ed anche mediante iniziative normative, ambiti, modalità e tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle

Amministrazioni Pubbliche, non può che afferire alle sole categorie del pubblico impiego c.d. “contrattualizzato”.

Il legislatore pare, dunque, avere inteso ribadire - in linea di continuità con la possibile, ma non automatica, estensione delle regole di nuova introduzione ai rapporti di lavoro dei dipendenti appartenenti alle categorie cc.dd. “contrattualizzate” - che i rapporti di lavoro dei magistrati ordinari e delle categorie equiparate (tra le quali i magistrati, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia) continuano ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti, onde deve concludersi, di conseguenza, che le disposizioni di nuovo conio sono riservate, per il momento, ai dipendenti del settore privato.

Stando così le cose, il precetto legislativo si palesa di cristallina chiarezza nell’escludere la diretta ed immediata applicabilità delle norme contenute nella Legge n. 92/2012, ivi comprese quelle sul c.d. “congedo di paternità”, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per come, tra l’altro, ribadito, in risposta a richiesta di chiarimenti avanzata da un’amministrazione locale, dal Capo Dipartimento del Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’allegata nota del 20 febbraio 2013.

Dal punto di vista logico, va viepiù segnalato come non debba stupire che si sia deciso di saggiare l’efficacia e la sostenibilità, anche sotto il profilo finanziario, della misura provvisoriamente introdotta nel campo dei rapporti di lavoro del settore privato e di rimandare ad un secondo momento la decisione in ordine alla sua stabilizzazione ed alla definitiva determinazione dell’ambito dei destinatari.

Una volta acclarato che l’istituto in esame non è, allo stato, applicabile ai dipendenti del settore pubblico c.d. “contrattualizzato”, pare agevole addivenire, sotto altro, concorrente aspetto, ad identica conclusione in relazione alla magistratura ordinaria.

Ove pure, infatti, si ritenga, in adesione alla prospettazione di parte della dottrina e della giurisprudenza amministrativa ed in contrasto con quanto, invece, in passato opinato dal C.S.M. e da questo Ufficio Studi, che la magistratura sia ricompresa nel novero del personale delle Amministrazioni Pubbliche elencate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, residua la necessità che l’estensione ai membri dell’Ordine giudiziario delle regole dettate per la generalità dei dipendenti pubblici operi attraverso il vaglio di compatibilità *ex art. 276, comma 3, R.D. n. 12/1941*.

In forza di tale disposizione, infatti, “*ai magistrati dell’Ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non siano contrarie al presente ordinamento ed ai relativi regolamenti*”.

Presupposto per l’applicazione della norma ai magistrati è, dunque, che essa sia “*relativa agli impiegati civili dello Stato*”, ciò che, nel caso in esame, non può dirsi, giacché si è ancora in attesa della trasposizione al settore pubblico, secondo il meccanismo disegnato dal comma 1 dell’art. 8 della Legge n. 92/2012, di “*principi e criteri*” posti a fondamento dei precetti della legge Fornero e, tra essi, di quelli afferenti al congedo di paternità.

Né, sotto altro profilo, risulta che i medesimi “*principi e criteri*” siano stati, ad oggi, mutuati, a livello di normazione primaria o secondaria, da specifiche disposizioni di Ordinamento giudiziario.

La soluzione esposta in ordine all’applicabilità delle disposizioni *de quibus* ai magistrati ordinari rende, pertanto, superflua ogni ulteriore disamina relativa ai profili di ordine procedurale e burocratico.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il Consiglio
delibera

- di rispondere all’istanza sopra indicata evidenziando che l’istituto dell’astensione dal lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 24, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “*congedo di paternità*”) non è *ipso iure* applicabile ai magistrati ordinari.

(attenzione nel testo sono erroneamente riportati riferimenti non aggiornati)

Rientro in servizio da congedo o aspettativa.

(Circolare n. 3182 dell'11 aprile 1980 e succ. mod. al 13 marzo 2014)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 marzo 1980, ha approvato l'allegata relazione riguardante il rientro in servizio da congedo o aspettativa.

Le disposizioni contenute nella detta relazione debbono essere considerate come precise direttive per i magistrati interessati e per i capi di ufficio, oltre che come criteri informativi dell'attività del Consiglio Superiore della Magistratura nel settore considerato.

* * *

Notevole è il ritardo con cui si giunge all'adozione e alla concreta operatività dei provvedimenti finalizzati alla ripresa del servizio da parte dei magistrati ammessi a fruire di un periodo di aspettativa, ormai giunto al termine, che abbia determinato il loro collocamento fuori del ruolo organico.

Trattasi di ritardo che, in quanto raggiunge normalmente i quattro mesi (dalla data di scadenza dell'aspettativa a quella dell'immissione in possesso nell'ufficio in cui il richiamato in ruolo viene destinato), e talvolta supera non di poco questo lasso di tempo già tanto rilevante, appare grave e intollerabile sia in rapporto alle ben note difficoltà in cui si dibatte l'Amministrazione della Giustizia e sia in rapporto al danno che ne deriva per l'Erario.

Sono del pari normalmente tardivi i provvedimenti con cui si concedono congedi o aspettative non comportanti il collocamento fuori ruolo, e in questo caso la tardività, se non incide sulla sollecita ripresa del servizio, che avviene comunque al termine del periodo di assenza, è in qualche modo di ostacolo a una seria verifica dei motivi che giustificano quest'ultima.

Si impone per tanto l'identificazione esauriente delle cause del denunciato fenomeno al fine di eliminarle o, almeno di ridurle a proporzioni fisiologiche, mediante l'adozione di efficaci rimedi.

Dette cause possono essere agevolmente ravvisate:

- a) nella non assoluta tempestività con cui i magistrati interessati comunicano e documentano il loro impedimento ai capi di ufficio;
- b) nella scarsa celerità con cui i prescritti controlli vengono disposti, eseguiti e portati a conoscenza di questo Consiglio per le sue determinazioni;
- c) nella mole di lavoro eccessiva che grava, in particolare, sulla Seconda e sulla Terza Commissione Referente del Consiglio;
- d) nella distinta competenza dell'una e dell'altra delle suddette Commissioni, la prima delle quali si limita a formulare all'adunanza plenaria la proposta di deliberare il richiamo in ruolo quando è già scaduta l'aspettativa comportante il collocamento fuori ruolo, mentre l'altra in un secondo tempo provvede a formulare la proposta di destinazione, preceduta dalla "interpellazione" prevista dall'art. 203 Ord. giud. ultimo comma, e ciò anche quando non sorge per nulla la necessità di assegnare il magistrato che riprende il servizio a ufficio diverso da quello cui già apparteneva, e neppure la necessità di conferirgli funzioni diverse pur nello stesso ufficio;
- e) nei termini tecnici occorrenti per gli adempimenti ministeriali successivi alla deliberazione consiliare e per le comunicazioni all'interessato.

Come si vede, le disfunzioni sono molteplici, donde l'esigenza di sottoporre ciascuna di esse ad attenta analisi che consenta di giungere a contrastarla in modo specifico e adeguato.

Da qui le seguenti proposte che si configureranno come precise direttive per i singoli magistrati interessati e per i capi di ufficio, nonché come criteri informativi dell'attività dello stesso Consiglio nel settore considerato.

I - Quanto al punto a), si propone di richiamare i magistrati, che siano costretti ad assentarsi dall'ufficio per legittimo impedimento di qualsiasi natura e durata, all'obbligo di comunicare senza il minimo ritardo ai capi di ufficio i motivi della loro forzata assenza unitamente alla relativa documentazione.

II – Quanto al punto b) i dirigenti dell'ufficio:

- a) hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio le assenze, nei casi e con le modalità previste dalla delibera di questo Consiglio del 13 luglio 2011;
- b) promuovono i prescritti controlli, obbligatoriamente nel caso di procedimenti finalizzati alla concessione di aspettative, discrezionalmente nei casi di richieste di congedo straordinario, in applicazione di quanto previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter dell'articolo 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011;
- c) affidano tali controlli alla A.s.l. territorialmente competente;
- d) comunicano al Consiglio con le modalità previste dalla delibera del 13 luglio 2011 l'esito del controllo con riferimento ai procedimenti¹.

Con questi accorgimenti la Seconda Commissione potrà istituire prontamente la pratica relativa all'assenza, affidarla al relatore e dare a essa corso appena avuta esatta e sicura conoscenza dell'esito del controllo. Ovviamente, l'adunanza plenaria adotterà la finale deliberazione (presa d'atto di congedo straordinario concesso dal capo dell'ufficio, ovvero diretta concessione di congedo straordinario o aspettativa con o senza collocamento fuori ruolo) solo quando sarà nel frattempo pervenuta per posta l'istanza dell'interessato con tutti gli allegati, necessari anche ai fini della registrazione da parte della Corte dei Conti.

III - Quanto al punto c), sono ben note le deficienze strutturali del Consiglio Superiore della Magistratura rispetto alla complessità dei compiti istituzionali che esso è chiamato a svolgere, così come sono ben note le oggettive difficoltà che il Comitato di Presidenza incontra nel risolvere i problemi organizzativi nascenti dall'insufficiente organico del personale ausiliario e dalla scarsa disponibilità di locali. Il presidente della Seconda Commissione ha comunque redatto una relazione indirizzata al Comitato di Presidenza, nella quale sono contenute talune proposte dirette a risolvere problemi organizzativi.

IV - Quanto al punto d), è opportuno porre preliminarmente in risalto che gli accorgimenti sopra suggeriti (capi I e II) non sono di per sé tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo di far coincidere la fine del periodo di forzata assenza con la ripresa del servizio, quando l'assenza abbia comportato il collocamento fuori ruolo, donde la necessità di rivolgere l'attenzione alla possibilità di adottare ulteriori, idonei rimedi, sempre nel doveroso rispetto delle norme in vigore.

A questo scopo si ritiene possa utilmente soccorrere, anzitutto, un approfondimento esegetico dell'art. 203 Ordinamento giudiziario e, in particolare, dell'ultimo comma di esso che si limita a prescrivere l'interpello nei confronti dei soli magistrati inamovibili.

¹Comma così sostituito con delibera del 13 marzo 2014

Siffatta limitazione, nel rendere manifesto che l'interesse protetto dalla norma è in realtà quello dell'inamovibilità del giudice, consente di rilevare che il legislatore ha considerato in qualche modo persistente il rapporto che legava il magistrato collocato fuori ruolo al posto da lui in precedenza ricoperto, nonostante la dichiarata vacanza di quel posto (secondo comma dello stesso art. 203 Ordinamento giudiziario).

Invero, l'inamovibilità presuppone con tutta evidenza un posto dal quale chi è assistito da tale garanzia ha il diritto di non essere rimosso, salva l'ipotesi della indefettibile necessità della rimozione (la quale si verifica, per l'appunto, nel caso di avvenuta legittima copertura del posto medesimo durante il periodo di collocamento fuori ruolo del suo titolare, come nel caso di soppressione del posto nella pianta organica dell'ufficio), e in tale ipotesi il magistrato è ammesso a esprimere il suo consenso per la destinazione a un posto diverso, proprio perché diverso.

Se ne deduce agevolmente che la destinazione del magistrato al posto di provenienza ancora vacante, dopo una assenza la cui natura o durata sia stata tale da comportare il suo collocamento fuori ruolo, non cagiona lesione dell'interesse protetto dall'esaminata norma e può pertanto essere disposta senza preventivo interpellato. E ciò, come sembra si possa altrettanto sicuramente quanto opportunamente affermare, non solo per mezzo di uno specifico provvedimento ma anche per mezzo di una direttiva impartita precedentemente in via generale e astratta.

Si verrebbe così, sulla base di una corretta interpretazione della legge, da un lato, a limitare l'inevitabile lungaggine della «interpellazione» ai soli casi della necessaria destinazione del magistrato a posto diverso da quello che occupava prima del suo collocamento fuori ruolo (ai soli casi, cioè, in cui la prolungata durata dell'aspettativa abbia consentito e imposto la copertura o quanto meno la messa a concorso del posto di cui sopra: casi, questi, che sono oltre tutto di rilevanza numerica molto ridotta) e, dall'altro, a escludere nei restanti casi l'inconveniente, pur sempre ipotizzabile nonostante l'impegno che si va a richiedere a tutti e gli snellimenti che si vanno a realizzare, di far restare il magistrato, che abbia concluso il periodo del suo collocamento fuori ruolo, in attesa dei provvedimenti di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, i quali per qualsiasi intoppo tardino ad essere adottati. Questi ultimi, sia chiaro, sarebbero pur sempre emanati e sancirebbero *ex post* (assumendo così sostanziale valore di accertamento e ratifica) il collocamento fuori ruolo e il richiamo in servizio nel posto in precedenza ricoperto, al quale il magistrato ha intanto fatto ritorno secondo la direttiva generale di cui si è detto, trattandosi di posto non coperto proprio a causa della tardività del provvedimento dichiarativo della vacanza.

Sembra possibile e utile, inoltre, stabilire che una tempestiva deliberazione di collocamento fuori ruolo, da adottare su proposta della Seconda Commissione, in alcuni casi predeterminati sancisca contestualmente il richiamo in ruolo e la destinazione allo stesso posto occupato in precedenza dall'interessato, ovviamente con salvezza delle eventuali successive proroghe dell'assenza.

Si fa riferimento ai casi in cui la preventivata durata dell'assenza sia tale da escludere la possibilità di disporre del tempo occorrente per la pubblicazione della vacanza e per l'esaurimento del concorso, donde la realistica rinuncia al relativo procedimento.

Né potrebbe obiettarsi che in tal modo risulterebbe invasa la sfera di competenza della Terza Commissione Referente da parte della Seconda, in quanto quest'ultima sarebbe investita di una proposta di destinazione la quale, lungi dal comportare trasferimento, sarebbe, a ben vedere, un sostanziale invito alla ripresa del servizio in un posto rimasto *de facto* e ritornato ad essere *de jure* libero e disponibile per chi l'occupava in precedenza.

In ogni caso, tale proposta verrebbe formulata sulla base di direttive di ordine generale e di prestabiliti criteri approvati dal Consiglio in sede di adunanza plenaria.

È altresì opportuno tener presente, al fine di dirimere ogni dubbio su quanto esposto fin qui, che il collocamento fuori ruolo del magistrato è previsto nell'interesse dell'ufficio, non del singolo, nell'esclusivo intento di consentire che il relativo posto venga dichiarato vacante e quindi coperto, sempre che l'esigenza della copertura di fatto sussista insieme alla concreta possibilità di realizzarla in tempi più brevi della preventivata assenza di colui che di quel posto era titolare.

Si consideri, da ultimo, che l'esigenza di evitare che il collocamento fuori ruolo possa essere utilizzato come mezzo per ottenere il trasferimento ad altro ufficio più gradito, indipendentemente dalla legittimazione di cui all'art. 194 Ord. giud., impone di ritenere che per posto lasciato vacante dal magistrato fuori ruolo s'intenda un qualsiasi posto dell'organico dell'ufficio presso il quale il magistrato stesso prestava servizio, purché corrispondente, ossia dello stesso «tipo».

In definitiva il Consiglio delibera:

- 1) che resti escluso l'interpello previsto dall'art. 203 Ord. giud. quando il magistrato interessato possa far ritorno al posto di provenienza tuttora vacante e non ancora pubblicato come tale sul bollettino ufficiale, ovvero ad altro posto corrispondente dello stesso ufficio, libero e non "congelato";
- 2) che la Seconda Commissione, nel proporre il collocamento fuori ruolo di un magistrato, formuli contestualmente la proposta di richiamo in ruolo alla scadenza dell'aspettativa e il ritorno al posto di provenienza, sempre che il periodo preventivato di collocamento fuori ruolo non superi mesi quattro;
- 3) che, ove il preventivato periodo di collocamento fuori ruolo superi i quattro mesi, ovvero al termine del periodo preventivato sia presentata istanza di proroga, la Seconda Commissione si limiti invece a proporre il collocamento fuori ruolo con dichiarazione della vacanza e successivamente, a tempo debito, il richiamo in ruolo con la contemporanea trasmissione degli atti (qualora si rendesse necessaria la destinazione ad altro ufficio) alla Terza Commissione per quanto di competenza;
- 4) che il magistrato, il quale si assenti dall'ufficio per legittimo impedimento di qualsiasi natura e durata, è tenuto a riprendere il suo posto di lavoro (salvo l'esito negativo degli accertamenti di cui al punto seguente, da parte del capo dell'ufficio) appena l'impedimento venga comunque a cessare, anche se non sia stata ancora adottata - o portata a sua conoscenza - alcuna deliberazione conseguente alla comunicazione da parte sua dell'assenza e dei relativi motivi: deliberazione che, quando adottata, avrà sostanziale valore di accertamento e ratifica, salvi gli effetti dell'eventuale disconoscimento della giustificazione dell'assenza;
- 5) che la direttiva che precede non dovrà essere osservata nel solo caso in cui il posto di provenienza sia stato nel frattempo coperto o pur soltanto messo a concorso mediante pubblicazione della vacanza nel bollettino ufficiale, e non sia libero altro posto dello stesso "tipo" nell'organico dello stesso ufficio (circostanze, queste, che potranno essere agevolmente accertate dal capo dell'ufficio anche a mezzo di fonogramma); in tal caso il magistrato è tenuto a mettersi immediatamente a disposizione della Terza Commissione per esprimere il proprio gradimento in ordine a uno dei posti disponibili altrove;

- 6) che, ove l'impedimento persista allo scadere del periodo di assenza inizialmente prospettato, il magistrato è tenuto a indirizzare documentata istanza di proroga, prima della detta scadenza e mai dopo di essa, al capo dell'ufficio il quale si atterrà alle istruzioni di cui al capo II della presente relazione:
- 7) che, ove il servizio sia stato ripreso, in ottemperanza alle direttive di ordine generale qui previste, prima delle proposte di competenza della Seconda Commissione, questa provveda usualmente a formulare, per esigenze di ordine quanto meno formale, le proposte stesse, comprese quelle di richiamo in ruolo e di destinazione al posto di provenienza, quest'ultima avente natura confermativa delle direttive già impartite in via generale.

V - Quanto al punto e), il Consiglio ha già provveduto a richiamare l'attenzione del Ministro sull'esigenza di decretare l'anticipato possesso, in tutti i casi di destinazione di un magistrato ad altro ufficio a seguito di richiamo in ruolo, e nel contempo su quella di dare il più sollecito corso a tutti gli adempimenti che in tali casi si rendono necessari.

Il Consiglio, inoltre, ha provveduto a esprimere il proprio parere favorevole su uno schema di disegno di legge governativo, nel quale si prevede che i magistrati collocati fuori del ruolo organico per aspettativa, alla scadenza della stessa, riprendono servizio presso l'ufficio in precedenza ricoperto, eventualmente in soprannumero, nel quale ultimo caso il Consiglio provvede successivamente alla destinazione a una delle sedi disponibili previo interpello.

Regolamentazione delle ferie dei magistrati alla luce del D.L. 12 settembre 2014 n. 132/2014. (Delibera del 26 marzo 2015)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 marzo 2015, ha adottato la seguente delibera:

1. Premessa

Il CSM ha già manifestato, con il parere approvato con delibera del 9 ottobre 2014, sul decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, concernente le “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, forte perplessità in ordine alla congruenza tra la riduzione del periodo feriale e la durata delle ferie dei magistrati, che non appaiono funzionali agli obiettivi che il legislatore si è posto con la L. n. 162/2014 per la definizione dell'arretrato in materia civile.

La riduzione feriale non soltanto non pare in alcun modo assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia, ma addirittura potrebbe risultare controproducente, limitando gli spazi temporali finora dedicati anche al lavoro di maggiore impegno, seppur formalmente feriali, tanto per i magistrati quanto per gli avvocati. Già si evidenziava come non apparisse chiaramente individuabile il tipo di intervento sul numero dei giorni di ferie per i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie, si auspicava una modifica in corso di conversione del decreto legge in modo da rendere riconoscibile ed applicabile in concreto la solo manifestata volontà di ridurre il numero dei giorni di ferie, avvertendo che in mancanza ci si sarebbe trovati di fronte ad un testo normativo contraddittorio e di difficile interpretazione. Come noto, nessuna modifica è stata effettuata nonostante le richieste formulate anche dopo l'approvazione della legge di conversione.

Occorre a questo punto che il Consiglio superiore della magistratura applichi il sistema normativo di riferimento, ai fini della circolare sulle ferie dei magistrati, delle valutazioni di professionalità, dell'organizzazione degli uffici e delle indicazioni da fornire per le tabelle feriali. La prospettiva nella quale si muove è esclusivamente quella di valutare, nell'ambito delle proprie competenze, le misure che possano assicurare l'efficienza della giurisdizione ed un adeguato servizio ai cittadini, nonché il diritto del magistrato al godimento effettivo delle ferie. **Resta il dato che le ferie vanno autorizzate dai dirigenti degli uffici e che eventuali contestazioni in ordine al godimento del diritto soggettivo andranno valutate in sede giurisdizionale.**

2. Una valutazione preliminare: la portata dell'intervento normativo, l'interpretazione dell'art. 16 D.L. n. 132 del 2014 e la attuale vigenza dell'art. 90 ord. giud..

L'art. 16 del D.L. n. 132 del 2014, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, all'interno di una più articolata disciplina di revisione di alcuni istituti del processo civile, contempla una serie di interventi che si può assumere siano finalizzati ad incidere sui livelli di produttività ed efficienza del sistema giudiziario. La scelta tecnica di intervento della novella, volta ad agire sulla legge che ha modificato il testo dell'Ordinamento giudiziario, e non direttamente sulla norma primaria di riferimento in materia di ferie dei magistrati - art. 90 Ord. giud. - e la conseguente opzione di aggiungere un nuovo articolo (art. 8 *bis*), non espressamente prevedendo l'abrogazione del precedente art. 8, pongono seri problemi interpretativi, forieri di possibili ancora più significative conseguenze negative in tema di organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari.

E' stato sul punto richiesto un parere all'Ufficio Studi sulle conseguenze, in tema di organizzazione del lavoro, dell'art. 16, comma 4, D.L. 132/14 in materia di ferie dei magistrati, ed in particolare in termini di valutazione del rapporto tra gli artt. 8 e 8-*bis*. Va ribadito che non sussiste alcuna volontà di fornire una interpretazione “autentica” o, meglio, anche solo chiarificatrice della previsione normativa, quanto la doverosa adozione di strumenti che, in linea con l'obiettivo perseguito dal legislatore, ossia” realizzare una maggiore razionalizzazione dei tempi processuali in termini di rimodulazione del calendario giudiziario” (come emerge dalla relazione tecnico normativa allegata

al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 132 del 2014), rendano immediatamente e pienamente efficaci gli interventi normativi adottati.

Deve osservarsi che il comma 2 dell'art. 16 ha introdotto dopo l'art. 8 della legge 2 aprile 1979, n. 97, l'art. 8-bis, rubricato "Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato", secondo cui "*Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni*".

L'articolo 8 della citata legge 2 aprile 1979, n. 87 dispone: Art. 8. (*Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario*) "*Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, e' sostituito dal seguente: "I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni"*.

La nuova legge, dunque, ha posto una norma ulteriore, quella portata dall'articolo 8 bis, nell'ambito della legge 2 aprile 1979 n. 87, recante "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato".

Appare dunque doveroso fissare nel contenuto dei commi 1 e 2 dell'art. 16 DL 132/14 la base precettiva alla quale ... *Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente* devono dare concreta efficacia - ed effettività - attraverso l'emanazione di strumenti e regole organizzative per i rispettivi uffici (giudiziari).

Solo una lettura delle norme che consenta di ritenere adempiuto tale compito potrà trovare ingresso. Si stabilisce, al comma 1, che la sospensione dei termini processuali sarà contenuta in 31 giorni, decorrenti dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, anziché in 46, come in precedenza stabilito.

Il comma 2 dell'art. 16 introduce, poi, dopo l'art. 8, L. 2 aprile 1979, n. 97, l'art. 8-bis, rubricato "Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato", secondo cui "*Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, - (in materia di c.d. festività soppresse, n.d.r.) - i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni*".

Già dalla prima lettura emerge l'ambito nel quale deve operare il CSM, ossia la regolamentazione, alla luce dell'intervenuta riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, del calendario delle udienze e la garanzia della effettività delle ferie dei magistrati attraverso la predisposizione di regole organizzative che andranno nel dettaglio adottate e modulate dai dirigenti degli uffici. Un tale intervento è peraltro di particolare urgenza alla luce dell'intervenuta fissazione, a norma dell'art. 90 Ord. Giud., del periodo di sospensione feriale fissato per l'anno in corso dal 27 luglio al 2 settembre 2015.

Cionondimeno, mette conto soffermarsi su alcuni passaggi che hanno caratterizzato l'iter formativo del più volte richiamato decreto legge, fino alla emanazione della legge di conversione, in quanto se chiara appare la portata innovativa del primo comma e conseguentemente ben delineato è l'ambito di intervento rimesso al CSM dalla legge per la realizzazione delle indicate finalità, assai meno lineari appaiono destinatari, finalità e dunque i confini di applicazione del secondo comma, o, se si preferisce, del nuovo art. 8 bis, che, di contro, potrebbe produrre notevoli effetti sulle *misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni* del comma 1.

Evidente, infatti, che la portata dell'intervento di normazione secondaria del CSM finalizzato al perseguimento del fine chiaramente espresso attraverso la previsione del primo comma, non potrà che risentire della interpretazione cui si accederà in relazione al rapporto tra l'art. 8 e l'art. 8 bis della L. 97/79. Peraltro appare opportuno sul punto ricordare che la vigente normativa consiliare in tema di ferie dei magistrati muove dal presupposto che il congedo ordinario debba essere normalmente goduto in coincidenza con il periodo feriale, con un tendenziale collegamento tra il periodo feriale dei magistrati e la sospensione dei termini processuali ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Già in occasione del parere espresso dal CSM con delibera in data 9 ottobre 2014 ai sensi dell'art. 10 della legge n. 195 del 1958 sul testo del DL, si formulava l'auspicio che il legislatore intervenisse con un opportuno chiarimento in sede di conversione, diversamente non potendosi che aderire ad una rigorosa e testuale applicazione del testo di Legge.

L'Ufficio studi in occasione della redazione del richiamato parere, in sintesi, ha osservato che:

- l'art. 8, L. n. 97/1979 intitolato "*Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato*", ha ridotto – attraverso la sostituzione dell'art. 90, comma 1, Ord. giud. – il periodo feriale di tutti i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie a quarantacinque giorni;
 - l'espresso riferimento, nel testo dell'art. 90, ai magistrati "*che esercitano funzioni giudiziarie*", fa sì che gli appartenenti all'Ordine giudiziario che si trovino fuori dal ruolo organico della magistratura o che stiano svolgendo il tirocinio iniziale, fruiscano del più ridotto periodo di 30 giorni di ferie annuali, a tal fine facendosi ricorso alla disciplina prevista, in via generale, per i pubblici dipendenti, estensibile ai magistrati in forza della clausola di rinvio prevista dall'art. 276, comma 3, Ord. giud..
 - la singolarità della disciplina riservata ai magistrati addetti a funzioni giudiziarie trova spiegazione, secondo la dottrina "*nella specificità propria del servizio svolto dal magistrato, nel suo stretto collegamento con l'attività professionale forense, nella prevalente impossibilità di organizzarlo in schemi orari prefissati*";
- a) una prima possibile opzione ermeneutica**, è, dunque, quella secondo cui la regolamentazione che scaturisce dall'introduzione dell'art. 8-bis potrebbe consentire la coesistenza dell'art. 90 Ord. giud., dedicato ai soli "*magistrati che esercitano funzioni giudiziarie*", che non è stato espressamente abrogato, e della norma di nuovo conio, che avrebbe cioè un ambito di applicazione ulteriore e più generale.
- ne conseguirebbe la necessità di coordinare un precetto di portata generale, quello contenuto nel nuovo art. 8-bis, con altro, preesistente, riservato formalmente ad un sottoinsieme di una delle categorie elencate nella medesima norma.
 - un risultato ermeneutico che, attraverso una interpretazione logico-letterale prettamente formale, porterebbe a ritenere sottratti "*magistrati che esercitano funzioni giudiziarie*" dal novero dei soggetti per i quali il periodo feriale è portato a 30 giorni, in coerenza con le più volte evidenziate specificità del lavoro giurisdizionale.

b) altra interpretazione, fondata sul piano teleologico:

- porta a ritenere la norma come proiettata chiaramente su una traiettoria di ampliamento dei tempi di lavoro proprio del personale magistratuale in ruolo, e ciò anche attraverso la compressione del monte giornaliero feriale;
- esclude che la portata innovativa della novella sia rivolta solo agli avvocati e procuratori dello Stato, ai quali l'art. 58 R.D. n. 1612/1933 garantiva, sino ad ora, un periodo annuale di ferie di giorni 45,
- ritiene, pertanto preferibile l'esegesi dell'art. 8-bis quale norma comportante l'abrogazione, per incompatibilità, dell'art. 90, 1° comma, Ord. giud..

Dunque, due tesi: la prima che si pone di fronte al testo di legge e verificatane la razionalità – pur nelle numerose riserve derivanti dalla tecnica redazionale utilizzata- dà piena attuazione alla sua espressa portata precettiva, l'altra, che attraverso una interpretazione sistematica e teleologica e l'applicazione dei canoni di razionalità ed economicità dei mezzi giuridici ritiene che l'art. 8 bis abbia abrogato l'art. 8 e conseguentemente che anche per tutti i magistrati ordinari il monte ferie sia ridotto a 30 giorni

Molti altri sono gli argomenti che militano in favore dell'una (su tutti, la coesistenza delle due norme nell'ordinamento giuridico si fonda sul rapporto di specialità della seconda rispetto alla prima: la norma di cui all'articolo 90 O.G. regolerebbe infatti in modo differente il periodo di ferie

di cui deve godere una parte di una delle categorie di magistrati e avvocati dello Stato contemplate dall'altra norma, l'articolo 8 bis legge cit., e ciò farebbe a cagione delle funzioni svolte dai soggetti interessati: le funzioni giurisdizionali ordinarie) o dell'altra tesi interpretativa (la *ratio legis* per come desunta dalla relazione di accompagnamento, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa al disegno di legge di conversione).

Ma un punto appare fuori discussione: la regolamentazione che scaturisce dall'introduzione dell'art. 8-bis vede la formale coesistenza dell'art. 90 ord. giud., dedicato ai soli "magistrati che esercitano funzioni giudiziarie", che non è stato espressamente abrogato, e della norma di nuovo conio, che ha un ambito di applicazione assai più ampio.

Non solo. La norma non si limita ad *introdurre* la nuova disposizione ma afferma che questa espressamente *si aggiunge* a quella vigente: ...” **Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente: “art. 8 bis”**

Dunque, la disposizione contenuta nell'art. 90 dell'ordinamento giudiziario non è espressamente modificata dal decreto-legge e continua a prevedere 45 giorni di ferie per anno, con specifico riguardo ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie (illuminante sul punto la nota tecnica dell'Ufficio studi della Camera, a conferma di una volontà del legislatore che si è formata ben a conoscenza delle questioni tecniche di formazione della norma, nonché il recente disegno di legge a firma Buemi che si propone di ridurre a 30 i giorni di ferie per i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie).

Di fronte a tale formulazione della legge - ed in assenza del più volte invocato intervento chiarificatore del Legislatore - appare difficile ricorrere a criteri interpretativi di ordine sistematico - teleologico e di c.d. economia dei mezzi - i quali, nel caso in esame, in quanto criteri residuali, in ossequio a principi generali, possono trovare ingresso solo in assenza di espressa previsione normativa.

3. Il decreto del Ministro della Giustizia di determinazione della sospensione feriale.

In data 13 gennaio 2015 il Ministro della Giustizia ha emanato il decreto con il quale determina il periodo di feriale fra il 27 luglio ed il 2 settembre 2015.

Si tratta, quello dell'indicazione del periodo feriale, di un potere attribuito al Ministro dall'art. 90 ord giud. che nel caso di contrarietà a legge, va impugnato nelle forme dei ricorsi giurisdizionali da parte di chi vi ha interesse. Sul punto il C.S.M. non può che prendere atto di tale intervento ministeriale, attendere l'esito dell'eventuale intervento del giudice competente e riservarsi ogni conseguente iniziativa.

Dunque per il 2015, il periodo feriale è determinato fra il 27 luglio ed il 2 settembre.

Deve premettersi che tale indicazione non osta in linea di principio con il riconoscimento di 45 gg. di ferie ai magistrati, perché, nel corso del tempo, già vi sono stati periodi di mancata coincidenza fra il numero dei gg. di ferie riconosciuti ai magistrati ed il periodo feriale determinato dal Ministro con decreto. Ciò accadeva per esempio nel periodo tra l'anno 1969 e l'anno 1979 allorquando non vi era coincidenza tra la sospensione feriale (della durata di quarantacinque giorni) e le ferie dei magistrati (della durata di sessanta giorni).

Si tratterebbe dunque di ritenere il periodo feriale fissato dal Ministro come il periodo in cui va goduta la maggior parte delle ferie, come già riconosciuto nella normazione secondaria consiliare, e conseguentemente determinare le modalità di fruizione dei residui quindici giorni di ferie e degli altri quattro giorni di c.d. "festività soppresse", in modo tale da garantire la continuità di funzionamento del servizio giudiziario, individuando delle "fasce di fruibilità" privilegiate, che - per evidenti ragioni organizzative - devono di regola coincidere con la settimana immediatamente antecedente all'inizio del periodo feriale e la settimana immediatamente successiva, durante le quali l'attività degli uffici giudiziari deve limitarsi alle urgenze allo scopo di consentire l'ordinata definizione e ripresa delle attività giudiziarie.

Al tempo stesso va rilevato che l'esperienza di gran lunga prevalente in questo contesto, dal punto di vista normativo, è stata nel nostro ordinamento quella della **stretta correlazione** fra il numero di giorni di ferie spettanti al singolo magistrato ed il periodo feriale, ed ha radici storiche risalenti, tanto che l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1353 del 23.8.1917, contenente le norme di attuazione della legge n. 356 del 30.3.1916, fissava il principio che nelle tabelle feriali dovesse essere indicato il <periodo delle ferie> determinato con decreto ministeriale, che poteva avere inizio non prima di luglio e terminare non dopo il mese di ottobre; nelle stesse tabelle doveva indicarsi il <periodo di riposo> per i magistrati in servizio durante le ferie, periodo che doveva <essere assegnato in modo tale che non derivino difficoltà al regolare andamento del servizio, e con preferenza nel bimestre che segue immediatamente al periodo feriale>.

Nel tempo, con l'eccezione sopra riportata, può essere riscontrata una relazione storica di continenza o di coincidenza fra il periodo di sospensione dei termini feriali (periodo fissato dal legislatore dapprima in giorni 90, poi in 60, poi in 45 dal 1° agosto al 15 settembre ed ora ridotto dal 1° al 31 agosto di ogni anno) e il monte ferie spettante ad ogni magistrato. Analogamente, anche il CSM con le deliberazioni in tema di ferie ha affermato il principio che oggi si legge in circolare n. P. 10588 del 22.4.2011 al punto 1: *Il congedo ordinario deve essere normalmente goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell'art. 90 RD 12/1941.*

Preso dunque atto che il periodo feriale è stato individuato fra il 27 luglio ed il 2 settembre 2015 e che, in base all'indicazione ministeriale, è stato ritenuto consistente in trenta giorni il monte ferie per i magistrati ordinari (oltre i quattro giorni per le cd. festività soppresse e due aggiuntivi al congedo ordinario), in attesa degli esiti dei ricorsi giurisdizionali e delle ulteriori valutazioni di questo Consiglio, non può più differirsi l'intervento organizzativo delegato dal legislatore all'organo di autogoverno, in ragione dell'inizio dell'annualità 2015 e, dunque, della necessità di offrire con urgenza ai dirigenti degli uffici giudiziari ed ai magistrati gli strumenti di normazione secondaria necessari per la predisposizione del cd. piano ferie annuale.

Non di meno, non può esimersi il Consiglio, in questa sede, dall'esprimere ulteriormente rammarico per l'omesso intervento legislativo, già inutilmente sollecitato, oltre che dal ribadire la necessità che il legislatore intervenga con chiarezza, anche al fine di evitare un contenzioso facilmente prevenibile con una norma correttiva.

Vanno dunque attuate le misure organizzative delegate dal legislatore al Consiglio, tese a rendere effettiva la fruizione dei giorni di congedo, come per altro richiesto dall'art. 16 c. 4 della legge citata.

3. Le misure organizzative.

Il parere reso dal Consiglio il 9 ottobre 2014, in ordine al decreto legge 132/14, quanto alle misure organizzative conseguenti alla riduzione del periodo di ferie, ha ravvisato la possibilità per il Csm, in assenza di utili indicazioni a livello di normazione primaria, di dare indicazione ai Capi degli uffici onde apprestare accorgimenti tali da consentire il pieno godimento del periodo feriale ai magistrati non di turno nello stesso, nonché al fine di elaborare un sistema di recupero dei giorni di ferie non godute dai magistrati impegnati nella redazione di atti urgenti.

Il richiamato parere ha, in particolare, evidenziato come il legislatore del 2014 si sia fatto carico della esigenza indicata e tale conclusione potrebbe essere desunta da elementi sistematici, quali l'ultimo comma dell'art. 16 del D.L., ben illustrato nella relazione di accompagnamento, nella quale si puntualizza che viene rimessa agli Organi di governo delle magistrature l'adozione di misure organizzative conseguenti all'applicazione della nuova norma, "in particolare quelle volte ad assicurare l'effettività del godimento del periodo di ferie come ridisegnato in questa sede". Potrebbe, cioè, ritenersi che il decreto legge abbia voluto innovare la conformazione strutturale della fattispecie, prevedendo un periodo feriale mensile effettivo, cioè durante il quale non pendono

in capo al magistrato obblighi lavorativi, con chiara soluzione di continuità rispetto al diritto vivente sino ad oggi invero in una costante applicazione ed interpretazione e già sopra illustrato.

Sul punto, è appena il caso di ricordare che con la circolare n. 4697 dell'1 giugno 1979 è stato stabilito che: *“in particolare, per quanto riguarda i provvedimenti per i quali sono previsti termini di deposito, i dirigenti degli uffici avranno cura di graduare convenientemente il calendario ed i ruoli delle udienze durante il mese di luglio in modo da consentire il deposito dei provvedimenti stessi prima dell'inizio del periodo feriale. Per i magistrati che siano impegnati durante il periodo ordinario di ferie il periodo feriale sarà determinato tenendo conto delle esigenze dei singoli uffici. Anche per detti magistrati comunque dovranno essere adottati accorgimenti organizzativi idonei a garantire il godimento di quarantacinque giorni di riposo pieno”*.

Il detto parere approvato dal CSM non è stato raccolto dal legislatore, anche in merito alla proposta di sospensione del decorso dei termini di deposito delle sentenze durante il periodo feriale.

Non di meno, però, è certo che l'art. 16 cit., a seguito della situazione di fatto descritta, sia funzionale a garantire il principio di effettività delle ferie per il recupero delle energie psicofisiche del magistrato, non potendo e dovendo più il periodo feriale essere destinato alla attività di studio o di redazione.

In tal senso, spetterà alla Commissione Settima indicare ai dirigenti di predisporre misure organizzative utili a rendere effettiva la fruizione del periodo di ferie.

Quanto alle competenze della Quarta commissione, invece, va preso atto che l'art. 16 c. 4 cit. impone una rivisitazione della circolare ricognitiva sulle ferie, come anche della circolare in tema di valutazione di professionalità, con le misure che rendano effettive le ferie fruiti, non più destinabili all'attività lavorativa;

I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno pertanto, sulla base delle indicazioni provenienti dal Consiglio superiore della magistratura, predisporre le misure organizzative utili a rendere effettiva la fruizione del periodo di ferie, come quantificato dal Ministro della Giustizia.

Tanto premesso, il Consiglio superiore della magistratura,
invita

il Ministro della Giustizia a promuovere un intervento legislativo che superi le difficoltà di interpretazione indicate in parte motiva al par. 2 e disponga la sospensione dei termini di deposito dei provvedimenti durante il periodo feriale, come già indicato con i pareri di cui in parte motiva;

delibera

1. di prendere atto che il Ministro della Giustizia, con Decreto del 13 gennaio 2015, ha determinato che il periodo feriale dei magistrati decorra dal 27 luglio al 2 settembre 2015;
2. di apporre le seguenti modifiche (indicate di seguito in neretto) alla “Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie” (Circolare n. P. 10588 del 22 aprile 2011 – Delibera del 21 aprile 2011), onde assicurare il pieno godimento del periodo feriale per l'integrale recupero delle energie psico-fisiche da parte del magistrato;
3. di apporre le seguenti modifiche (indicate di seguito in neretto) alla circolare riportante “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull'Ordinamento giudiziario” n 20691 dell'8.10.2007 e succ. modifiche, al fine di tener conto, ai fini del parametro della diligenza ed, in particolare, con riguardo all'indicatore relativo al rispetto dei termini di redazione e deposito dei provvedimenti, del periodo feriale o di assenza giustificata maturato e goduto.

In relazione alle misure connesse alla fruizione delle ferie si propongono le seguenti modifiche riportate **in neretto**:

“Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie” (*Circolare n. P. 10588 del 22 aprile 2011 - Delibera del 21 aprile 2011*) a seguito delle novità legislative contenute nel D.L. n. 132/2014 e nella L. n. 162/2014.

Comunico che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 aprile 2011, ha adottato la seguente circolare:

Premessa. Il Consiglio superiore della magistratura è intervenuto frequentemente, sia con circolari sia in sede di risposta a specifici quesiti, in ordine alle modalità di godimento delle ferie da parte dei magistrati. Si tratta, invero, di un tema di un particolare rilevanza, giacché involge, per un verso, l'esercizio di un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito e, per altro verso, la necessità di assicurare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari nel corso dell'intero anno solare, ivi compreso il periodo feriale di cui all'art. 90 O.G.

Il C.S.M. nel corso degli anni ha dettato una serie di indicazioni, sostanzialmente omogenee nel contenuto, dirette a garantire che l'attività giudiziaria non subisca indebiti rallentamenti per l'assenza dei magistrati dal servizio e, al contempo, ad evitare che i notevoli carichi di lavoro gravanti su ciascun magistrato possano in concreto costituire un ostacolo insuperabile al corretto e pieno godimento delle ferie.

Con la presente circolare, il Consiglio superiore, in occasione della predisposizione da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari delle tabelle per il periodo feriale **per gli anni 2015 e successivi**, intende ribadire e sintetizzare quanto già in passato affermato in tema di godimento delle ferie da parte dei magistrati, così dettando in materia una disciplina secondaria unitaria, utile ad orientare l'intero corpo magistratuale nella programmazione delle ferie.

Di seguito vengono riportate le disposizioni da seguirsi per il godimento delle ferie e, dunque, per la realizzazione della consequenziale attività di programmazione delle stesse, avendo cura di specificare per ciascuna di esse la *ratio* fondante e le possibili modalità di concreta attuazione, in maniera tale da fornire anche gli strumenti interpretativi utili a risolvere eventuali dubbi in sede applicativa.

In allegato vengono indicate le fonti di normazione primaria e secondaria tenute presenti per l'elaborazione della presente circolare.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI GODIMENTO DELLE FERIE

1. Il congedo ordinario deve essere normalmente goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell'art. 90 R.D. 12/1941.

La concessione delle ferie ai magistrati è vero e proprio diritto, riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione per ogni lavoratore, diritto che deve essere ragionevolmente temperato con le esigenze di servizio. A tal fine la fruizione delle ferie deve normalmente coincidere con il periodo feriale; il dirigente dell'ufficio può, tuttavia, autorizzare che il godimento delle stesse avvenga in un arco temporale diverso **da quello feriale**, laddove sussistano **peculiari esigenze dell'interessato, sempre che siano conciliabili con quelle di ufficio e non vi siano inderogabili esigenze di servizio.**

Deve, sul punto, evidenziarsi che soprattutto negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva dilatazione di quei procedimenti che non subiscono interruzioni nel periodo feriale, in materia sia civile sia penale, il che rende sempre più complicata la concentrazione da parte dei magistrati delle ferie nel periodo feriale e rende opportuna una pianificazione delle medesime nel corso dell'anno, in modo tale da assicurarne la piena fruizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza.

Pertanto, per temperare le opposte esigenze, è necessario che vi sia adeguata programmazione delle ferie complessivamente spettanti al magistrato, con **riserva di fruizione di**

alcuni giorni, tendenzialmente fino ad un massimo della metà del monte ferie complessivo, da usufruire anche al di fuori del periodo feriale. In tale prospettiva risulta utile che, all'esito della predisposizione delle tabelle feriali, il dirigente dell'ufficio rilevi quale sia il residuo dei giorni di ferie per ciascun magistrato e, contestualmente, comunichi il dato agli interessati, invitandoli ad indicare le loro preferenze per il recupero del congedo non goduto entro il primo semestre dell'anno seguente, secondo quanto previsto più specificamente al capo 2.

2. I dirigenti degli uffici giudiziari, qualora per ragioni di servizio non sia possibile quanto previsto al capo n. 1, devono disporre una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l'anno, con possibilità di recupero delle ferie non godute nel primo semestre dell'anno successivo. Nella predisposizione del piano di recupero, i dirigenti devono tenere in conto le indicazioni di preferenza fornite dagli interessati e, in caso di loro mancato accoglimento, devono adeguatamente motivare le ragioni per cui non è stato oggettivamente possibile rispettare le stesse.

Il godimento delle ferie deve essere effettivo. Nei casi in cui il magistrato debba personalmente compiere atti o attività, inclusa la redazione o il deposito di provvedimenti, caratterizzati da urgenza (ad esempio provvedimenti di natura cautelare o nei confronti di imputati detenuti), può richiedere al dirigente di essere richiamato in servizio. La richiesta deve essere formulata con almeno sette giorni di anticipo, se possibile.

Il dirigente provvede in modo motivato al richiamo in servizio del magistrato per il giorno o i giorni ritenuti strettamente necessari, previa valutazione in ordine alla indispensabilità del predetto rientro.

Al dirigente spetta motivare anche il diniego della richiesta di richiamo in servizio.

Il dirigente tempera l'efficienza del servizio con l'effettività del godimento delle ferie.

Le ferie non godute lo dovranno essere entro il primo semestre dell'anno successivo, secondo le modalità che seguono, ovvero, quando ciò non sia possibile, per imprescindibili esigenze di servizio, non appena tali esigenze siano cessate.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile, di talché il dirigente dell'ufficio deve assicurare che i magistrati, i quali non abbiano potuto godere delle stesse nel periodo indicato al capo 1 per inderogabili esigenze di servizio, possano usufruirne entro il primo semestre dell'anno successivo.

Trattandosi di diritto irrinunciabile, peraltro, l'amministrazione ha l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne faccia domanda, pure in considerazione del fatto che il personale magistratuale non ha diritto alla monetizzazione del congedo non fruito, se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

È necessario, perché il godimento delle ferie in un periodo diverso da quello indicato al capo 1 non si traduca in un pregiudizio per l'ordinaria attività giudiziaria, che il dirigente dell'ufficio, d'accordo con gli interessati, provveda ad una programmazione delle ferie non godute. Infatti, con la preventiva indicazione dei giorni nei quali va effettuato il recupero di tali ferie, si potrà fare in modo che non vi siano coincidenze con udienze di pertinenza del magistrato in ferie, evitando di fissare in quei periodi rinvii, udienze ovvero di inserire l'interessato nei turni esterni o per le urgenze. In merito occorre evidenziare l'assoluta importanza che il recupero delle ferie venga concordato con i magistrati interessati, secondo modalità analoghe a quelle già previste per la predisposizione delle tabelle feriali. Pertanto, i dirigenti devono promuovere apposite riunioni finalizzate alla verifica delle richieste di ciascuno ed alla predisposizione di un piano di recupero che tenga conto delle esigenze dei magistrati. Similmente a quanto già previsto per le tabelle feriali, in caso di oggettiva impossibilità ad accogliere le istanze di tutti, occorre fare applicazione di criteri obiettivi (basati, ad esempio, sull'anzianità di ruolo o di servizio nell'ufficio), che garantiscano in ogni caso l'equa rotazione fra tutti i magistrati, avendo presente i recuperi consentiti negli anni precedenti. Al dirigente spetta motivare le scelte operate con il piano di recupero, esplicitando in particolare altresì i criteri utilizzati per la sua predisposizione.

Va, pure, rilevato che non risulta contrario al generale principio di buona amministrazione – ma può, in alcuni casi, rivelarsi opportuno per salvaguardare il diritto di ogni magistrato a fruire di tutte le ferie previste dalla legge, trattandosi di un diritto riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione – che il Capo dell'ufficio autorizzi la fruizione frazionata anche anticipata di alcuni giorni di ferie per esigenze personali o familiari del magistrato, nei limiti del possibile sempre previa adeguata programmazione.

Nella delineata prospettiva, può essere utile anche l'individuazione di un periodo preferibile di recupero delle ferie, coincidente ad esempio con quello natalizio o pasquale, ove si riscontra una naturale riduzione dell'attività lavorativa e, pertanto, non appare contravvenire né a norme né a criteri di buona amministrazione l'adozione di provvedimenti organizzatori e di programmazione delle ferie, all'esito di un'attività concertata il più possibile tra tutti i magistrati in servizio. Tale esigenza, peraltro, viene incontro alle aspettative degli operatori del diritto (avvocati e personale di cancelleria) e risponde anzitutto ad esigenze dell'utenza (testimoni e parti processuali).

Giova, sul punto, precisare che l'eventuale presenza di udienze già fissate per il periodo nel quale l'interessato chiede di recuperare le ferie non godute non può costituire, di per sé, valido ostacolo all'accoglimento della sua richiesta, salvo che si tratti di udienze nel corso delle quali risulti già programmato il compimento di attività assolutamente non rinviabili. Allo stesso modo non può consentirsi che il recupero delle ferie avvenga godendo del congedo esclusivamente in quei giorni nei quali risulta già fissata l'udienza (ad esempio mercoledì e venerdì, omettendo di chiedere le ferie per la giornata del giovedì, **a meno che il dirigente, sentito l'interessato, non accerti o richieda che il giorno o i giorni intermedi siano comunque destinati ad attività lavorativa per la redazione di atti, per il compimento di attività, o comunque per la <reperibilità> del magistrato per le esigenze di ufficio**).

In ogni caso, salve specifiche esigenze organizzative adeguatamente motivate, al dirigente non è consentito estendere d'ufficio il periodo di ferie richiesto dal magistrato - ad esempio un'intera settimana lavorativa a fronte della richiesta per i primi giorni della settimana - salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo periodo del presente paragrafo.

Qualora non ricorra tale ipotesi il dirigente dovrà eventualmente limitarsi a rigettare la richiesta.

Il dirigente deve **comunque** sempre motivare la scelta di rigetto della richiesta avanzata dal magistrato, esplicitando le ragioni di ufficio che hanno reso impossibile accogliere l'istanza di recupero delle ferie. Del pari deve essere motivata anche la decisione di accoglimento solo parziale della stessa, ferma restando la facoltà per il magistrato di revoca della richiesta, ove l'accoglimento parziale non risponda al suo interesse.

In sintesi, anche in sede di programmazione del recupero delle ferie occorre avere massima considerazione per la funzione giudiziaria esercitata sia dai magistrati sia dal dirigente dell'ufficio, i rapporti tra i quali devono essere improntati alla reciproca disponibilità e rispetto, in vista del comune interesse al buon funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Deve, altresì, precisarsi che i provvedimenti di autorizzazione al recupero delle ferie non godute possono essere motivatamente modificati o revocati in presenza di esigenze di servizio certe e tempestivamente segnalate, che rendano necessaria la celebrazione delle udienze proprio nei periodi indicati negli stessi provvedimenti.

In ogni caso, nel momento in cui si fuoriesca da questi schemi organizzativi, è necessario che i dirigenti degli uffici adottino motivati provvedimenti autorizzativi o reiettivi delle ferie richieste, che sempre costituiscano un contemperamento di tutte le esigenze evidenziate.

(...)¹

¹ (Proprio perché il godimento delle ferie è un diritto dei magistrati, i quali spesso ricorrono al congedo ordinario per la stesura di provvedimenti particolarmente impegnativi ovvero per lo studio di processi di straordinaria complessità.)
Testo soppresso con delibera del 26 marzo 2015.

E' opportuno che dall'attività di programmazione del recupero delle ferie non godute vengano esclusi un numero limitato di giorni, per consentire ai magistrati di farne uso secondo le proprie esigenze, non sempre prevedibili o preventivabili.

Con riguardo specificatamente alle ferie richieste al di fuori di un'anticipata programmazione, ipotesi pure configurabile, è auspicabile che le istanze dei magistrati siano il più possibile presentate con congruo anticipo, così da evitare rinvii di processi o udienze già fissate proprio nei periodi di ferie richiesti; la mancanza di detti requisiti può esporre le richieste stesse al diniego per la sussistenza di esigenze di servizio specifiche circa la necessità di una o più udienze di essere tenute.

Il dirigente dell'ufficio giudiziario, a ridosso della scadenza del semestre, può fare ricorso, ove lo ritenga opportuno e nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui al successivo capo 3, al collocamento in ferie dei magistrati d'ufficio, ipotesi del tutto residuale ed eccezionale. In tal caso il dirigente comunica ai magistrati il periodo di ferie residue ancora da godere e li invita ad indicare quando intendano avvalersene; in caso di mancata risposta ovvero di mancato raggiungimento di una soluzione concordata, il dirigente provvede a fissare d'ufficio il periodo di recupero con provvedimento adeguatamente motivato, che dia ragione della necessità della misura e dell'accertata impossibilità a concordare il recupero delle ferie non godute con il magistrato interessato.

3. Il magistrato, ove si trovi nell'oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell'anno successivo di cui al capo n.2, può fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità.

Il magistrato, nel caso in cui si trovi nell'oggettiva impossibilità, per gravi motivi personali o inderogabili ragioni d'ufficio ovvero in tutti i casi nei quali l'impossibilità derivi dall'applicazione di altre disposizioni di normativa primaria, di fruire del congedo ordinario entro l'ulteriore termine previsto dal capo 2, può fruirne immediatamente dopo la cessazione della causa di impossibilità, secondo adeguata programmazione da realizzarsi secondo le medesime modalità di cui al capo 2.

Deve, in ogni caso, esservi una gradualità nel superamento dei limiti temporali stabiliti per il godimento delle ferie; il primo di essi è quello dell'anno, poi vi è quello del primo semestre dell'anno successivo e, solo come estrema ratio, è ammissibile il superamento anche di quest'ultimo limite. Così concepita la struttura del sistema, si determina appunto una gradualità della possibilità di fruizione delle ferie, che porta a dover prendere in considerazione anche ipotesi in cui, a causa di ineludibili esigenze di servizio, si debba consentire al magistrato il superamento del limite del semestre successivo all'anno.

4. I magistrati hanno diritto di fruire entro l'anno, a titolo di giornata di riposo per festività soppresse: a) di ufficio, di due giornate in aggiunta al congedo ordinario per ferie, la cui durata continuativa deve conseguentemente prolungarsi; b) a domanda, di quattro giornate, anche frazionate. In entrambi i casi deve tenersi conto anche delle esigenze di servizio.

Con circolare del 13 luglio 1979, prot. 5746, in Not. 13/79, il Consiglio superiore della magistratura ha affermato l'applicabilità ai magistrati delle disposizioni della legge n. 937/1977 ed ha contestualmente raccomandato ai dirigenti degli uffici giudiziari di tener conto, al momento delle determinazioni relative, ".....delle esigenze di servizio e di garantire l'ordinario funzionamento degli uffici nel periodo non feriali".

Tale raccomandazione mantiene piena attualità, non potendo la pure legittima aspirazione del magistrato al riposo tradursi in un disservizio per la collettività. Pertanto, il magistrato, entro l'anno solare di maturazione e senza possibilità di recupero del semestre successivo, ha diritto di godere, a titolo di recupero per le festività soppresse, di due giorni agganciati d'ufficio al periodo di congedo ordinario e di quattro giorni, anche frazionati, a domanda. In entrambi i casi va tenuto conto anche delle esigenze di servizio. In merito va,

¹Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie.

(Circolare n. P. 10588 del 22 aprile 2011 – Delibera del 21 aprile 2011 e succ.mod. al 29 luglio 2015)

Premessa. Il Consiglio superiore della magistratura è intervenuto frequentemente, sia con circolari sia in sede di risposta a specifici quesiti, in ordine alle modalità di godimento delle ferie da parte dei magistrati. Si tratta, invero, di un tema di un particolare rilevanza, giacché involge, per un verso, l'esercizio di un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito e, per altro verso, la necessità di assicurare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari nel corso dell'intero anno solare, ivi compreso il periodo feriale di cui all'art. 90 O.G.

Il C.S.M. nel corso degli anni ha dettato una serie di indicazioni, sostanzialmente omogenee nel contenuto, dirette a garantire che l'attività giudiziaria non subisca indebiti rallentamenti per l'assenza dei magistrati dal servizio e, al contempo, ad evitare che i notevoli carichi di lavoro gravanti su ciascun magistrato possano in concreto costituire un ostacolo insuperabile al corretto e pieno godimento delle ferie.

Con la presente circolare, il Consiglio superiore, in occasione della predisposizione da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari delle tabelle per il periodo feriale **per gli anni 2015 e successivi**, intende ribadire e sintetizzare quanto già in passato affermato in tema di godimento delle ferie da parte dei magistrati, così dettando in materia una disciplina secondaria unitaria, utile ad orientare l'intero corpo magistratuale nella programmazione delle ferie.

Di seguito vengono riportate le disposizioni da seguirsi per il godimento delle ferie e, dunque, per la realizzazione della consequenziale attività di programmazione delle stesse, avendo cura di specificare per ciascuna di esse la *ratio* fondante e le possibili modalità di concreta attuazione, in maniera tale da fornire anche gli strumenti interpretativi utili a risolvere eventuali dubbi in sede applicativa.

In allegato vengono indicate le fonti di normazione primaria e secondaria tenute presenti per l'elaborazione della presente circolare.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI GODIMENTO DELLE FERIE

1. Il congedo ordinario deve essere normalmente goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell'art. 90 R.D. 12/1941.

La concessione delle ferie ai magistrati è vero e proprio diritto, riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione per ogni lavoratore, diritto che deve essere ragionevolmente temperato con le esigenze di servizio. A tal fine la fruizione delle ferie deve normalmente coincidere con il periodo feriale; il dirigente dell'ufficio può, tuttavia, autorizzare che il godimento delle stesse avvenga in un arco temporale diverso **da quello feriale**, laddove sussistano **peculiari esigenze dell'interessato, sempre che siano conciliabili con quelle di ufficio e non vi siano inderogabili esigenze di servizio.**

Deve, sul punto, evidenziarsi che soprattutto negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva dilatazione di quei procedimenti che non subiscono interruzioni nel periodo feriale, in materia sia civile sia penale, il che rende sempre più complicata la concentrazione da parte dei magistrati delle ferie nel periodo feriale e rende opportuna una pianificazione delle medesime nel corso dell'anno, in modo tale da assicurarne la piena fruizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza.

¹ In relazione alle misure connesse alla fruizione delle ferie si propongono le seguenti modifiche riportate **in neretto**.

comunque, chiarito che è possibile concedere il recupero richiesto anche nei giorni di udienza, purché ciò non comporti il rinvio di attività processuali urgenti ed assolutamente non posticipabili.

5. Il dirigente dell'ufficio giudiziario può negare la concessione del riposo per festività soppresse e concedere la fruizione di giorni sul residuo feriale pregresso, dovendo far sì che i residui feriali dell'anno precedente siano goduti dall'interessato entro il primo semestre dell'anno successivo.

L'imputazione dei giorni di riposo al residuo feriale dell'anno pregresso ovvero al periodo di riposo per festività soppresse non è, infatti, un dato irrilevante nelle determinazioni del dirigente dell'ufficio, o ancor più, un profilo sottratto alle sue valutazioni, avendo questi il dovere di vigilare sul rispetto del termine del primo semestre dell'anno successivo per il godimento delle ferie da parte dei magistrati addetti all'ufficio e conseguentemente il dovere di favorire l'osservanza dell'indicato termine.

6. La determinazione delle modalità di godimento del congedo ordinario non goduto durante il periodo feriale spetta al dirigente dell'ufficio giudiziario. La vigilanza generale sul corretto esercizio da parte dei dirigenti del potere organizzativo loro spettante, anche con riguardo alla programmazione delle ferie non godute, compete ai Capi di Corte, ai quali devono essere trasmessi per conoscenza i piani di recupero delle ferie residue.

I dirigenti degli uffici giudiziari hanno la responsabilità della gestione organizzativa e funzionale dei singoli uffici da loro diretti, di talché rientra nelle loro attribuzioni anche la pianificazione del recupero delle ferie non godute da parte dei magistrati, attività quest'ultima direttamente incidente sull'efficienza dell'attività giudiziaria.

L'anticipazione ovvero la posticipazione frazionata delle ferie deve rimanere eccezionale e deve essere subordinata al rigoroso vaglio da parte del Capo dell'ufficio, in relazione innanzitutto alle esigenze organizzative nel periodo di lavoro ordinario. Di conseguenza, ai dirigenti degli uffici compete necessariamente un'attività di attenta programmazione delle ferie dei magistrati in servizio presso l'ufficio, diretta anche ad assicurare che il recupero del congedo non goduto avvenga nel primo semestre successivo all'anno di riferimento. Si tratta di un obbligo gravante, per l'appunto, sui dirigenti degli uffici giudiziari, ai quali spetta garantire che i magistrati possano tempestivamente usufruire delle ferie, finalizzate – per definizione – a consentire il recupero delle energie psico-fisiche consumate nell'attività professionale. Gli stessi, dunque, devono curare l'elaborazione di eventuali piani di recupero delle ferie non godute, che tengano conto delle esigenze sia dell'amministrazione giudiziaria sia dei magistrati, in maniera tale da scongiurare che la concessione del congedo ordinario in periodi diversi da quello feriale si risolva in un danno per la ragionevole durata dei processi.

Ciò nondimeno ai Capi di Corte, quale esplicazione del più generale potere di vigilanza a loro attribuito dal R. D.Lgs. 511/1946, spetta controllare il corretto esercizio della potestà organizzativa dei singoli dirigenti, controllo che può essere realizzato mediante l'invio agli stessi dei piani di recupero delle ferie residue.

Contro tutti i provvedimenti in materia di fruizione delle ferie, e limitatamente alle modalità di fruizione come disciplinata dalla presente circolare, il magistrato può proporre osservazioni al Consiglio Giudiziario nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio Giudiziario, nei venti giorni seguenti al pervenire delle osservazioni, previo avviso al dirigente, che può depositare proprie osservazioni, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura con il proprio parere. Il CSM decide sulle osservazioni e dispone, se del caso, la modalità di fruizione e di recupero delle ferie.

Allegato:

Elenco delle fonti primarie e secondarie:

- 1) Art. 90 R.D. 12/1941;

- 2) Art. 36 D.P.R. 3/1957;
- 3) Legge 23 dicembre 1977 n. 937;
- 4) Art. 15 L. 312/1980;
- 5) Circolare del C.S.M. n. 846 del 18 febbraio 1972;
- 6) Delibera del C.S.M. in data 11 luglio 1979;
- 7) Circolare del C.S.M. n. 2246 del 21 marzo 1981;
- 8) Circolare del C.S.M. n. 5857 del 30 giugno 1981;
- 9) delibera del C.S.M. del 23 giugno 1983
- 10) delibera del C.S.M. del 13 settembre 1983;
- 11) delibera del C.S.M. del 4 maggio 1988;
- 12) delibera del C.S.M. del 18 maggio 1989;
- 13) delibera del C.S.M. del 18 settembre 1991;
- 14) delibera del C.S.M. del 13 febbraio 1992;
- 15) Circolare del C.S.M. n. 1457 del 25 gennaio 1997;
- 16) Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia inviata ai Capi degli uffici il 9 luglio 1998.
- 17) delibera del C.S.M. del 21 luglio 1999;
- 18) delibera del C.S.M. del 20 dicembre 2001;
- 19) delibera del C.S.M. del 2 aprile 2003;
- 20) delibera del C.S.M. del 19 marzo 2003;
- 21) delibera del C.S.M. del 14 dicembre 2006;
- 22) delibera del C.S.M. del 5 novembre 2008;
- 23) delibera del C.S.M. del 10 giugno 2009;
- 24) delibera del C.S.M. del 22 ottobre 2009;
- 25) delibera del C.S.M. del 27 luglio 2010;
- 26) delibera del C.S.M. del 30 luglio 2010.

Quanto invece alla circolare in tema di valutazione di professionalità, come osservato con il richiamato parere del 9.10.2014, deve tenersi in conto ai fini del parametro della diligenza, ed in particolare dell'indicatore del rispetto dei termini di redazione e deposito dei provvedimenti, della circostanza che il termine predetto comprenda o vada a scadere proprio nel periodo feriale.

In tal senso va operata la seguente modifica alla circolare 20691 dell'8.10.2007 e succ. modifiche (indicate in neretto):

Capo IV- Parametri di valutazione

4. La diligenza si desume:

- dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti, **dovendo ritenersi che la giornata del sabato imponga la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili;**
- dal rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, **fatta salva la necessità di garantire l'effettività della fruizione delle ferie e di ogni altra forma di assenza giustificata;**
-

Capo VIII – Criteri di Giudizio in relazione ai singoli parametri di valutazione

4. Il parametro della diligenza può essere 'positivo', 'carente', 'gravemente carente'.

4.1. E' 'positivo' quando sussistono le seguenti condizioni:

- si registra un apprezzabile rispetto del calendario delle udienze e degli impegni prefissati, salva l'esistenza di ragioni obiettivamente giustificabili. **A tal fine la giornata del sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili;**

- i termini generalmente osservati , salvo che sussistano ragioni obiettivamente giustificabili, quali **il periodo di ferie o di assenza giustificata a qualsiasi titolo.**

Pertanto, per contemperare le opposte esigenze, è necessario che vi sia adeguata programmazione delle ferie complessivamente spettanti al magistrato, con **riserva di fruizione di alcuni giorni, tendenzialmente fino ad un massimo della metà del monte ferie complessivo, da usufruire anche al di fuori del periodo feriale**. In tale prospettiva risulta utile che, all'esito della predisposizione delle tabelle feriali, il dirigente dell'ufficio rilevi quale sia il residuo dei giorni di ferie per ciascun magistrato e, contestualmente, comunichi il dato agli interessati, invitandoli ad indicare le loro preferenze per il recupero del congedo non goduto entro il primo semestre dell'anno seguente, secondo quanto previsto più specificamente al capo 2.

2. I dirigenti degli uffici giudiziari, qualora per ragioni di servizio non sia possibile quanto previsto al capo n. 1, devono disporre una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l'anno, con possibilità di recupero delle ferie non godute nel primo semestre dell'anno successivo. Nella predisposizione del piano di recupero, i dirigenti devono tenere in conto le indicazioni di preferenza fornite dagli interessati e, in caso di loro mancato accoglimento, devono adeguatamente motivare le ragioni per cui non è stato oggettivamente possibile rispettare le stesse.

Il godimento delle ferie deve essere effettivo. Nei casi in cui il magistrato debba personalmente compiere atti o attività, inclusa la redazione o il deposito di provvedimenti, caratterizzati da urgenza (ad esempio provvedimenti di natura cautelare o nei confronti di imputati detenuti), può richiedere al dirigente di essere richiamato in servizio. La richiesta deve essere formulata con almeno sette giorni di anticipo, se possibile.

Il dirigente provvede in modo motivato al richiamo in servizio del magistrato per il giorno o i giorni ritenuti strettamente necessari, previa valutazione in ordine alla indispensabilità del predetto rientro.

Al dirigente spetta motivare anche il diniego della richiesta di richiamo in servizio.

Il dirigente contempera l'efficienza del servizio con l'effettività del godimento delle ferie.

Le ferie non godute lo dovranno essere entro il primo semestre dell'anno successivo, secondo le modalità che seguono, ovvero, quando ciò non sia possibile, per imprescindibili esigenze di servizio, non appena tali esigenze siano cessate.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile, di talché il dirigente dell'ufficio deve assicurare che i magistrati, i quali non abbiano potuto godere delle stesse nel periodo indicato al capo 1 per inderogabili esigenze di servizio, possano usufruirne entro il primo semestre dell'anno successivo.

Trattandosi di diritto irrinunciabile, peraltro, l'amministrazione ha l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne faccia domanda, pure in considerazione del fatto che il personale magistratuale non ha diritto alla monetizzazione del congedo non fruito².

È necessario, perché il godimento delle ferie in un periodo diverso da quello indicato al capo 1 non si traduca in un pregiudizio per l'ordinaria attività giudiziaria, che il dirigente dell'ufficio, d'accordo con gli interessati, provveda ad una programmazione delle ferie non godute. Infatti, con la preventiva indicazione dei giorni nei quali va effettuato il recupero di tali ferie, si potrà fare in modo che non vi siano coincidenze con udienze di pertinenza del magistrato in ferie, evitando di fissare in quei periodi rinvii, udienze ovvero di inserire l'interessato nei turni esterni o per le urgenze. In merito occorre evidenziare l'assoluta importanza che il recupero delle ferie venga concordato con i magistrati interessati, secondo modalità analoghe a quelle già previste per la predisposizione delle tabelle feriali. Pertanto, i dirigenti devono promuovere apposite riunioni finalizzate alla verifica delle richieste di ciascuno ed alla predisposizione di un piano di recupero che tenga conto delle esigenze dei magistrati. Similmente a quanto già previsto per le tabelle feriali, in caso di oggettiva impossibilità ad accogliere le istanze di tutti, occorre fare applicazione di criteri obiettivi (basati, ad esempio, sull'anzianità di ruolo o di servizio nell'ufficio), che garantiscano in

² Le seguenti parole: „se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro” soppresse con delibera del 29 luglio 2015.

ogni caso l'equa rotazione fra tutti i magistrati, avendo presente i recuperi consentiti negli anni precedenti. Al dirigente spetta motivare le scelte operate con il piano di recupero, esplicitando in particolare altresì i criteri utilizzati per la sua predisposizione.

Va, pure, rilevato che non risulta contrario al generale principio di buona amministrazione – ma può, in alcuni casi, rivelarsi opportuno per salvaguardare il diritto di ogni magistrato a fruire di tutte le ferie previste dalla legge, trattandosi di un diritto riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione – che il Capo dell'ufficio autorizzi la fruizione frazionata anche anticipata di alcuni giorni di ferie per esigenze personali o familiari del magistrato, nei limiti del possibile sempre previa adeguata programmazione.

Nella delineata prospettiva, può essere utile anche l'individuazione di un periodo preferibile di recupero delle ferie, coincidente ad esempio con quello natalizio o pasquale, ove si riscontra una naturale riduzione dell'attività lavorativa e, pertanto, non appare contravvenire né a norme né a criteri di buona amministrazione l'adozione di provvedimenti organizzatori e di programmazione delle ferie, all'esito di un'attività concertata il più possibile tra tutti i magistrati in servizio. Tale esigenza, peraltro, viene incontro alle aspettative degli operatori del diritto (avvocati e personale di cancelleria) e risponde anzitutto ad esigenze dell'utenza (testimoni e parti processuali).

Giova, sul punto, precisare che l'eventuale presenza di udienze già fissate per il periodo nel quale l'interessato chiede di recuperare le ferie non godute non può costituire, di per sé, valido ostacolo all'accoglimento della sua richiesta, salvo che si tratti di udienze nel corso delle quali risulti già programmato il compimento di attività assolutamente non rinviabili. Allo stesso modo non può consentirsi che il recupero delle ferie avvenga godendo del congedo esclusivamente in quei giorni nei quali risulta già fissata l'udienza (ad esempio mercoledì e venerdì, omettendo di chiedere le ferie per la giornata del giovedì, **a meno che il dirigente, sentito l'interessato, non accerti o richieda che il giorno o i giorni intermedi siano comunque destinati ad attività lavorativa per la redazione di atti, per il compimento di attività, o comunque per la <reperibilità> del magistrato per le esigenze di ufficio**).

In ogni caso, salve specifiche esigenze organizzative adeguatamente motivate, al dirigente non è consentito estendere d'ufficio il periodo di ferie richiesto dal magistrato - ad esempio un'intera settimana lavorativa a fronte della richiesta per i primi giorni della settimana - salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo periodo del presente paragrafo.

Qualora non ricorra tale ipotesi il dirigente dovrà eventualmente limitarsi a rigettare la richiesta.

Il dirigente deve **comunque** sempre motivare la scelta di rigetto della richiesta avanzata dal magistrato, esplicitando le ragioni di ufficio che hanno reso impossibile accogliere l'istanza di recupero delle ferie. Del pari deve essere motivata anche la decisione di accoglimento solo parziale della stessa, ferma restando la facoltà per il magistrato di revoca della richiesta, ove l'accoglimento parziale non risponda al suo interesse.

In sintesi, anche in sede di programmazione del recupero delle ferie occorre avere massima considerazione per la funzione giudiziaria esercitata sia dai magistrati sia dal dirigente dell'ufficio, i rapporti tra i quali devono essere improntati alla reciproca disponibilità e rispetto, in vista del comune interesse al buon funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Deve, altresì, precisarsi che i provvedimenti di autorizzazione al recupero delle ferie non godute possono essere motivatamente modificati o revocati in presenza di esigenze di servizio certe e tempestivamente segnalate, che rendano necessaria la celebrazione delle udienze proprio nei periodi indicati negli stessi provvedimenti.

In ogni caso, nel momento in cui si fuoriesca da questi schemi organizzativi, è necessario che i dirigenti degli uffici adottino motivati provvedimenti autorizzativi o reiettivi delle ferie richieste, che sempre costituiscano un temperamento di tutte le esigenze evidenziate.

(...)³

E' opportuno che dall'attività di programmazione del recupero delle ferie non godute vengano esclusi un numero limitato di giorni, per consentire ai magistrati di farne uso secondo le proprie esigenze, non sempre prevedibili o preventivabili.

Con riguardo specificatamente alle ferie richieste al di fuori di un'anticipata programmazione, ipotesi pure configurabile, è auspicabile che le istanze dei magistrati siano il più possibile presentate con congruo anticipo, così da evitare rinvii di processi o udienze già fissate proprio nei periodi di ferie richiesti; la mancanza di detti requisiti può esporre le richieste stesse al diniego per la sussistenza di esigenze di servizio specifiche circa la necessità di una o più udienze di essere tenute.

Il dirigente dell'ufficio giudiziario, a ridosso della scadenza del semestre, può fare ricorso, ove lo ritenga opportuno e nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui al successivo capo 3, al collocamento in ferie dei magistrati d'ufficio, ipotesi del tutto residuale ed eccezionale. In tal caso il dirigente comunica ai magistrati il periodo di ferie residue ancora da godere e li invita ad indicare quando intendano avvalersene; in caso di mancata risposta ovvero di mancato raggiungimento di una soluzione concordata, il dirigente provvede a fissare d'ufficio il periodo di recupero con provvedimento adeguatamente motivato, che dia ragione della necessità della misura e dell'accertata impossibilità a concordare il recupero delle ferie non godute con il magistrato interessato.

3. Il magistrato, ove si trovi nell'oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell'anno successivo di cui al capo n.2, può fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità.

Il magistrato, nel caso in cui si trovi nell'oggettiva impossibilità, per gravi motivi personali o inderogabili ragioni d'ufficio ovvero in tutti i casi nei quali l'impossibilità derivi dall'applicazione di altre disposizioni di normativa primaria, di fruire del congedo ordinario entro l'ulteriore termine previsto dal capo 2, può fruirne immediatamente dopo la cessazione della causa di impossibilità, secondo adeguata programmazione da realizzarsi secondo le medesime modalità di cui al capo 2.

Deve, in ogni caso, esservi una gradualità nel superamento dei limiti temporali stabiliti per il godimento delle ferie; il primo di essi è quello dell'anno, poi vi è quello del primo semestre dell'anno successivo e, solo come estrema ratio, è ammissibile il superamento anche di quest'ultimo limite. Così concepita la struttura del sistema, si determina appunto una gradualità della possibilità di fruizione delle ferie, che porta a dover prendere in considerazione anche ipotesi in cui, a causa di ineludibili esigenze di servizio, si debba consentire al magistrato il superamento del limite del semestre successivo all'anno.

4. I magistrati hanno diritto di fruire entro l'anno, a titolo di giornata di riposo per festività soppresse: a) di ufficio, di due giornate in aggiunta al congedo ordinario per ferie, la cui durata continuativa deve conseguentemente prolungarsi; b) a domanda, di quattro giornate, anche frazionate. In entrambi i casi deve tenersi conto anche delle esigenze di servizio.

Con circolare del 13 luglio 1979, prot. 5746, in Not. 13/79, il Consiglio superiore della magistratura ha affermato l'applicabilità ai magistrati delle disposizioni della legge n. 937/1977 ed ha contestualmente raccomandato ai dirigenti degli uffici giudiziari di tener conto, al momento delle determinazioni relative, "*.....delle esigenze di servizio e di garantire l'ordinario funzionamento degli uffici nel periodo non feriali*".

Tale raccomandazione mantiene piena attualità, non potendo la pure legittima aspirazione del magistrato al riposo tradursi in un disservizio per la collettività.

³ (Proprio perché il godimento delle ferie è un diritto dei magistrati, i quali spesso ricorrono al congedo ordinario per la stesura di provvedimenti particolarmente impegnativi ovvero per lo studio di processi di straordinaria complessità,) Testo soppresso con delibera del 26 marzo 2015.

Pertanto, il magistrato, entro l'anno solare di maturazione e senza possibilità di recupero del semestre successivo, ha diritto di godere, a titolo di recupero per le festività soppresse, di due giorni agganciati d'ufficio al periodo di congedo ordinario e di quattro giorni, anche frazionati, a domanda. In entrambi i casi va tenuto conto anche delle esigenze di servizio. In merito va, comunque, chiarito che è possibile concedere il recupero richiesto anche nei giorni di udienza, purché ciò non comporti il rinvio di attività processuali urgenti ed assolutamente non posticipabili.

5. Il dirigente dell'ufficio giudiziario può negare la concessione del riposo per festività soppresse e concedere la fruizione di giorni sul residuo feriale pregresso, dovendo far sì che i residui feriali dell'anno precedente siano goduti dall'interessato entro il primo semestre dell'anno successivo.

L'imputazione dei giorni di riposo al residuo feriale dell'anno pregresso ovvero al periodo di riposo per festività soppresse non è, infatti, un dato irrilevante nelle determinazioni del dirigente dell'ufficio, o ancor più, un profilo sottratto alle sue valutazioni, avendo questi il dovere di vigilare sul rispetto del termine del primo semestre dell'anno successivo per il godimento delle ferie da parte dei magistrati addetti all'ufficio e conseguentemente il dovere di favorire l'osservanza dell'indicato termine.

6. La determinazione delle modalità di godimento del congedo ordinario non goduto durante il periodo feriale spetta al dirigente dell'ufficio giudiziario. La vigilanza generale sul corretto esercizio da parte dei dirigenti del potere organizzativo loro spettante, anche con riguardo alla programmazione delle ferie non godute, compete ai Capi di Corte, ai quali devono essere trasmessi per conoscenza i piani di recupero delle ferie residue.

I dirigenti degli uffici giudiziari hanno la responsabilità della gestione organizzativa e funzionale dei singoli uffici da loro diretti, di talché rientra nelle loro attribuzioni anche la pianificazione del recupero delle ferie non godute da parte dei magistrati, attività quest'ultima direttamente incidente sull'efficienza dell'attività giudiziaria.

L'anticipazione ovvero la posticipazione frazionata delle ferie deve rimanere eccezionale e deve essere subordinata al rigoroso vaglio da parte del Capo dell'ufficio, in relazione innanzitutto alle esigenze organizzative nel periodo di lavoro ordinario. Di conseguenza, ai dirigenti degli uffici compete necessariamente un'attività di attenta programmazione delle ferie dei magistrati in servizio presso l'ufficio, diretta anche ad assicurare che il recupero del congedo non goduto avvenga nel primo semestre successivo all'anno di riferimento. Si tratta di un obbligo gravante, per l'appunto, sui dirigenti degli uffici giudiziari, ai quali spetta garantire che i magistrati possano tempestivamente usufruire delle ferie, finalizzate – per definizione – a consentire il recupero delle energie psico-fisiche consumate nell'attività professionale. Gli stessi, dunque, devono curare l'elaborazione di eventuali piani di recupero delle ferie non godute, che tengano conto delle esigenze sia dell'amministrazione giudiziaria sia dei magistrati, in maniera tale da scongiurare che la concessione del congedo ordinario in periodi diversi da quello feriale si risolva in un danno per la ragionevole durata dei processi.

Ciò nondimeno ai Capi di Corte, quale esplicazione del più generale potere di vigilanza a loro attribuito dal R. D.Lgs. 511/1946, spetta controllare il corretto esercizio della potestà organizzativa dei singoli dirigenti, controllo che può essere realizzato mediante l'invio agli stessi dei piani di recupero delle ferie residue.

Contro tutti i provvedimenti in materia di fruizione delle ferie, e limitatamente alle modalità di fruizione come disciplinata dalla presente circolare, il magistrato può proporre osservazioni al Consiglio giudiziario nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio giudiziario, nei venti giorni seguenti al pervenire delle osservazioni, previo avviso al dirigente, che può depositare proprie osservazioni, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura con il proprio parere. Il CSM decide sulle osservazioni e dispone, se del caso, la modalità di fruizione e di recupero delle ferie.

Allegato:

Elenco delle fonti primarie e secondarie:

- 1) Art. 90 R.D. 12/1941;
- 2) Art. 36 D.P.R. 3/1957;
- 3) Legge 23 dicembre 1977 n. 937;
- 4) Art. 15 L. 312/1980;
- 5) Circolare del C.S.M. n. 846 del 18 febbraio 1972;
- 6) Delibera del C.S.M. in data 11 luglio 1979;
- 7) Circolare del C.S.M. n. 2246 del 21 marzo 1981;
- 8) Circolare del C.S.M. n. 5857 del 30 giugno 1981;
- 9) delibera del C.S.M. del 23 giugno 1983
- 10) delibera del C.S.M. del 13 settembre 1983;
- 11) delibera del C.S.M. del 4 maggio 1988;
- 12) delibera del C.S.M. del 18 maggio 1989;
- 13) delibera del C.S.M. del 18 settembre 1991;
- 14) delibera del C.S.M. del 13 febbraio 1992;
- 15) Circolare del C.S.M. n. 1457 del 25 gennaio 1997;
- 16) Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia inviata ai Capi degli uffici il 9 luglio 1998.
- 17) delibera del C.S.M. del 21 luglio 1999;
- 18) delibera del C.S.M. del 20 dicembre 2001;
- 19) delibera del C.S.M. del 2 aprile 2003;
- 20) delibera del C.S.M. del 19 marzo 2003;
- 21) delibera del C.S.M. del 14 dicembre 2006;
- 22) delibera del C.S.M. del 5 novembre 2008;
- 23) delibera del C.S.M. del 10 giugno 2009;
- 24) delibera del C.S.M. del 22 ottobre 2009;
- 25) delibera del C.S.M. del 27 luglio 2010;
- 26) delibera del C.S.M. del 30 luglio 2010.

Relazione introduttiva del 26 marzo 2015.

1. Premessa

Il CSM ha già manifestato, con il parere approvato con delibera del 9 ottobre 2014, sul decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, concernente le “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, forte perplessità in ordine alla congruenza tra la riduzione del periodo feriale e la durata delle ferie dei magistrati, che non appaiono funzionali agli obiettivi che il legislatore si è posto con la L. n. 162/2014 per la definizione dell’arretrato in materia civile.

La riduzione feriale non soltanto non pare in alcun modo assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia, ma addirittura potrebbe risultare controproducente, limitando gli spazi temporali finora dedicati anche al lavoro di maggiore impegno, seppur formalmente feriali, tanto per i magistrati quanto per gli avvocati. Già si evidenziava come non apparisse chiaramente individuabile il tipo di intervento sul numero dei giorni di ferie per i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie, si auspicava una modifica in corso di conversione del decreto legge in modo da

rendere riconoscibile ed applicabile in concreto la solo manifestata volontà di ridurre il numero dei giorni di ferie, avvertendo che in mancanza ci si sarebbe trovati di fronte ad un testo normativo contraddittorio e di difficile interpretazione. Come noto, nessuna modifica è stata effettuata nonostante le richieste formulate anche dopo l'approvazione della legge di conversione.

Occorre a questo punto che il Consiglio superiore della magistratura applichi il sistema normativo di riferimento, ai fini della circolare sulle ferie dei magistrati, delle valutazioni di professionalità, dell'organizzazione degli uffici e delle indicazioni da fornire per le tabelle feriali. La prospettiva nella quale si muove è esclusivamente quella di valutare, nell'ambito delle proprie competenze, le misure che possano assicurare l'efficienza della giurisdizione ed un adeguato servizio ai cittadini, nonché il diritto del magistrato al godimento effettivo delle ferie. **Resta il dato che le ferie vanno autorizzate dai dirigenti degli uffici e che eventuali contestazioni in ordine al godimento del diritto soggettivo andranno valutate in sede giurisdizionale.**

2. Una valutazione preliminare: la portata dell'intervento normativo, l'interpretazione dell'art. 16 D.L. n. 132 del 2014 e la attuale vigenza dell'art. 90 Ord. giud..

L'art. 16 del D.L. n. 132 del 2014, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, all'interno di una più articolata disciplina di revisione di alcuni istituti del processo civile, contempla una serie di interventi che si può assumere siano finalizzati ad incidere sui livelli di produttività ed efficienza del sistema giudiziario. La scelta tecnica di intervento della novella, volta ad agire sulla legge che ha modificato il testo dell'Ordinamento giudiziario, e non direttamente sulla norma primaria di riferimento in materia di ferie dei magistrati - art. 90 Ord. giud. - e la conseguente opzione di aggiungere un nuovo articolo (art. 8 *bis*), non espressamente prevedendo l'abrogazione del precedente art. 8, pongono seri problemi interpretativi, forieri di possibili ancora più significative conseguenze negative in tema di organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari.

E' stato sul punto richiesto un parere all'Ufficio Studi sulle conseguenze, in tema di organizzazione del lavoro, dell'art. 16, comma 4, D.L. 132/14 in materia di ferie dei magistrati, ed in particolare in termini di valutazione del rapporto tra gli artt. 8 e 8-*bis*. Va ribadito che non sussiste alcuna volontà di fornire una interpretazione "autentica" o, meglio, anche solo chiarificatrice della previsione normativa, quanto la doverosa adozione di strumenti che, in linea con l'obiettivo perseguito dal legislatore, ossia "... realizzare una maggiore razionalizzazione dei tempi processuali in termini di rimodulazione del calendario giudiziario" (come emerge dalla relazione tecnico normativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 132 del 2014), rendano immediatamente e pienamente efficaci gli interventi normativi adottati.

Deve osservarsi che il comma 2 dell'art. 16 ha introdotto dopo l'art. 8 della legge 2 aprile 1979, n. 97, l'art. 8-*bis*, rubricato "Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato", secondo cui "*Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni*".

L'articolo 8 della citata legge 2 aprile 1979, n. 87 dispone: *Art. 8. (Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario) "Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, e' sostituito dal seguente: "I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni"*.

La nuova legge, dunque, ha posto una norma ulteriore, quella portata dall'articolo 8 bis, nell'ambito della legge 2 aprile 1979 n. 87, recante "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato".

Appare dunque doveroso fissare nel contenuto dei commi 1 e 2 dell'art. 16 DL 132/14 la base precettiva alla quale ... *Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente* devono dare concreta efficacia - ed effettività - attraverso l'emanazione di strumenti e regole organizzative per i rispettivi uffici (giudiziari).

Solo una lettura delle norme che consenta di ritenere adempiuto tale compito potrà trovare ingresso. Si stabilisce, al comma 1, che la sospensione dei termini processuali sarà contenuta in 31 giorni, decorrenti dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, anziché in 46, come in precedenza stabilito.

Il comma 2 dell'art. 16 introduce, poi, dopo l'art. 8, L. 2 aprile 1979, n. 97, l'art. 8-bis, rubricato "Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato", secondo cui "*Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, - (in materia di c.d. festività soppresse, n.d.r.) - i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni*".

Già dalla prima lettura emerge l'ambito nel quale deve operare il CSM, ossia la regolamentazione, alla luce dell'intervenuta riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, del calendario delle udienze e la garanzia della effettività delle ferie dei magistrati attraverso la predisposizione di regole organizzative che andranno nel dettaglio adottate e modulate dai dirigenti degli uffici. Un tale intervento è peraltro di particolare urgenza alla luce dell'intervenuta fissazione, a norma dell'art. 90 Ord. Giud., del periodo di sospensione feriale fissato per l'anno in corso dal 27 luglio al 2 settembre 2015.

Cionondimeno, mette conto soffermarsi su alcuni passaggi che hanno caratterizzato l'iter formativo del più volte richiamato decreto legge, fino alla emanazione della legge di conversione, in quanto se chiara appare la portata innovativa del primo comma e conseguentemente ben delineato è l'ambito di intervento rimesso al CSM dalla legge per la realizzazione delle indicate finalità, assai meno lineari appaiono destinatari, finalità e dunque i confini di applicazione del secondo comma, o, se si preferisce, del nuovo art. 8 bis, che, di contro, potrebbe produrre notevoli effetti sulle *misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni* del comma 1.

Evidente, infatti, che la portata dell'intervento di normazione secondaria del CSM finalizzato al perseguimento del fine chiaramente espresso attraverso la previsione del primo comma, non potrà che risentire della interpretazione cui si accederà in relazione al rapporto tra l'art. 8 e l'art. 8 bis della L. 97/79. Peraltro appare opportuno sul punto ricordare che la vigente normativa consiliare in tema di ferie dei magistrati muove dal presupposto che il congedo ordinario debba essere normalmente goduto in coincidenza con il periodo feriale, con un tendenziale collegamento tra il periodo feriale dei magistrati e la sospensione dei termini processuali ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Già in occasione del parere espresso dal CSM con delibera in data 9 ottobre 2014 ai sensi dell'art. 10 della legge n. 195 del 1958 sul testo del DL, si formulava l'auspicio che il legislatore intervenisse con un opportuno chiarimento in sede di conversione, diversamente non potendosi che aderire ad una rigorosa e testuale applicazione del testo di Legge.

L'Ufficio studi in occasione della redazione del richiamato parere, in sintesi, ha osservato che:

- l'art. 8, L. n. 97/1979 intitolato "*Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato*", ha ridotto – attraverso la sostituzione dell'art. 90, comma 1, Ord. giud. – il periodo feriale di tutti i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie a quarantacinque giorni;
- l'espresso riferimento, nel testo dell'art. 90, ai magistrati "*che esercitano funzioni giudiziarie*", fa sì che gli appartenenti all'Ordine giudiziario che si trovino fuori dal ruolo organico della magistratura o che stiano svolgendo il tirocinio iniziale, fruiscono del più ridotto periodo di 30 giorni di ferie annuali, a tal fine facendosi ricorso alla disciplina prevista, in via generale, per i pubblici dipendenti, estensibile ai magistrati in forza della clausola di rinvio prevista dall'art. 276, comma 3, Ord. giud..
- la singolarità della disciplina riservata ai magistrati addetti a funzioni giudiziarie trova spiegazione, secondo la dottrina "*nella specificità propria del servizio svolto dal magistrato,*

nel suo stretto collegamento con l'attività professionale forense, nella prevalente impossibilità di organizzarlo in schemi orari prefissati”;

a) una prima possibile opzione ermeneutica, è, dunque, quella secondo cui la regolamentazione che scaturisce dall'introduzione dell'art. 8-bis potrebbe consentire la coesistenza dell'art. 90 Ord. giud., dedicato ai soli “*magistrati che esercitano funzioni giudiziarie*”, che non è stato espressamente abrogato, e della norma di nuovo conio, che avrebbe cioè un ambito di applicazione ulteriore e più generale;

- ne conseguirebbe la necessità di coordinare un precetto di portata generale, quello contenuto nel nuovo art. 8-bis, con altro, preesistente, riservato formalmente ad un sottoinsieme di una delle categorie elencate nella medesima norma;

- un risultato ermeneutico che, attraverso una interpretazione logico-letterale prettamente formale, porterebbe a ritenere sottratti “*magistrati che esercitano funzioni giudiziarie*” dal novero dei soggetti per i quali il periodo feriale è portato a 30 giorni, in coerenza con le più volte evidenziate specificità del lavoro giurisdizionale;

b) altra interpretazione, fondata sul piano teleologico:

- porta a ritenere la norma come proiettata chiaramente su una traiettoria di ampliamento dei tempi di lavoro proprio del personale magistratuale in ruolo, e ciò anche attraverso la compressione del monte giornaliero feriale;

- esclude che la portata innovativa della novella sia rivolta solo agli avvocati e procuratori dello Stato, ai quali l'art. 58 R.D. n. 1612/1933 garantiva, sino ad ora, un periodo annuale di ferie di giorni 45;

- ritiene, pertanto preferibile l'esegesi dell'art. 8-bis quale norma comportante l'abrogazione, per incompatibilità, dell'art. 90, 1° comma, Ord. giud..

Dunque, due tesi: la prima che si pone di fronte al testo di legge e verificatane la razionalità – pur nelle numerose riserve derivanti dalla tecnica redazionale utilizzata- dà piena attuazione alla sua espressa portata precettiva, l'altra, che attraverso una interpretazione sistematica e teleologica e l'applicazione dei canoni di razionalità ed economicità dei mezzi giuridici ritiene che l'art. 8 bis abbia abrogato l'art. 8 e conseguentemente che anche per tutti i magistrati ordinari il monte ferie sia ridotto a 30 giorni.

Molti altri sono gli argomenti che militano in favore dell'una (su tutti, la coesistenza delle due norme nell'ordinamento giuridico si fonda sul rapporto di specialità della seconda rispetto alla prima: la norma di cui all'articolo 90 O.G. regolerebbe infatti in modo differente il periodo di ferie di cui deve godere una parte di una delle categorie di magistrati e avvocati dello Stato contemplate dall'altra norma, l'articolo 8 bis legge cit., e ciò farebbe a cagione delle funzioni svolte dai soggetti interessati: le funzioni giurisdizionali ordinarie) o dell'altra tesi interpretativa (la *ratio legis* per come desunta dalla relazione di accompagnamento, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa al disegno di legge di conversione).

Ma un punto appare fuori discussione: la regolamentazione che scaturisce dall'introduzione dell'art. 8-bis vede la formale coesistenza dell'art. 90 ord. giud., dedicato ai soli “*magistrati che esercitano funzioni giudiziarie*”, che non è stato espressamente abrogato, e della norma di nuovo conio, che ha un ambito di applicazione assai più ampio.

Non solo. La norma non si limita ad *introdurre* la nuova disposizione ma afferma che questa espressamente *si aggiunge* a quella vigente: ...” **Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente: “art. 8 bis”.**

Dunque, la disposizione contenuta nell'art. 90 dell'Ordinamento giudiziario non è espressamente modificata dal decreto-legge e continua a prevedere 45 giorni di ferie per anno, con specifico riguardo ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie (illuminante sul punto la

nota tecnica dell'Ufficio studi della Camera, a conferma di una volontà del legislatore che si è formata ben a conoscenza delle questioni tecniche di formazione della norma, nonché il recente disegno di legge a firma Buemi che si propone di ridurre a 30 i giorni di ferie per i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie).

Di fronte a tale formulazione della legge - ed in assenza del più volte invocato intervento chiarificatore del Legislatore - appare difficile ricorrere a criteri interpretativi di ordine sistematico - teleologico e di c.d. economia dei mezzi - i quali, nel caso in esame, in quanto criteri residuali, in ossequio a principi generali, possono trovare ingresso solo in assenza di espressa previsione normativa.

3. Il decreto del Ministro della giustizia di determinazione della sospensione feriale.

In data 13 gennaio 2015 il Ministro della giustizia ha emanato il decreto con il quale determina il periodo di feriale fra il 27 luglio ed il 2 settembre 2015.

Si tratta, quello dell'indicazione del periodo feriale, di un potere attribuito al Ministro dall'art. 90 ord. giud. che nel caso di contrarietà a legge, va impugnato nelle forme dei ricorsi giurisdizionali da parte di chi vi ha interesse. Sul punto il C.S.M. non può che prendere atto di tale intervento ministeriale, attendere l'esito dell'eventuale intervento del giudice competente e riservarsi ogni conseguente iniziativa.

Dunque per il 2015, il periodo feriale è determinato fra il 27 luglio ed il 2 settembre.

Deve premettersi che tale indicazione non osta in linea di principio con il riconoscimento di 45 gg. di ferie ai magistrati, perché, nel corso del tempo, già vi sono stati periodi di mancata coincidenza fra il numero dei gg. di ferie riconosciuti ai magistrati ed il periodo feriale determinato dal Ministro con decreto. Ciò accadeva per esempio nel periodo tra l'anno 1969 e l'anno 1979 allorquando non vi era coincidenza tra la sospensione feriale (della durata di quarantacinque giorni) e le ferie dei magistrati (della durata di sessanta giorni).

Si tratterebbe dunque di ritenere il periodo feriale fissato dal Ministro come il periodo in cui va goduta la maggior parte delle ferie, come già riconosciuto nella normazione secondaria consiliare, e conseguentemente determinare le modalità di fruizione dei residui quindici giorni di ferie e degli altri quattro giorni di c.d. "festività soppresse", in modo tale da garantire la continuità di funzionamento del servizio giudiziario, individuando delle "fasce di fruibilità" privilegiate, che - per evidenti ragioni organizzative - devono di regola coincidere con la settimana immediatamente antecedente all'inizio del periodo feriale e la settimana immediatamente successiva, durante le quali l'attività degli uffici giudiziari deve limitarsi alle urgenze allo scopo di consentire l'ordinata definizione e ripresa delle attività giudiziarie.

Al tempo stesso va rilevato che l'esperienza di gran lunga prevalente in questo contesto, dal punto di vista normativo, è stata nel nostro ordinamento quella della **stretta correlazione** fra il numero di giorni di ferie spettanti al singolo magistrato ed il periodo feriale, ed ha radici storiche risalenti, tanto che l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1353 del 23 agosto 1917, contenente le norme di attuazione della legge n. 356 del 30 marzo 1916, fissava il principio che nelle tabelle feriali dovesse essere indicato il <periodo delle ferie> determinato con decreto ministeriale, che poteva avere inizio non prima di luglio e terminare non dopo il mese di ottobre; nelle stesse tabelle doveva indicarsi il <periodo di riposo> per i magistrati in servizio durante le ferie, periodo che doveva <essere assegnato in modo tale che non derivino difficoltà al regolare andamento del servizio, e con preferenza nel bimestre che segue immediatamente al periodo feriale>.

Nel tempo, con l'eccezione sopra riportata, può essere riscontrata una relazione storica di continenza o di coincidenza fra il periodo di sospensione dei termini feriali (periodo fissato dal legislatore dapprima in giorni 90, poi in 60, poi in 45 dal 1° agosto al 15 settembre ed ora ridotto dal 1° al 31 agosto di ogni anno) e il monte ferie spettante ad ogni magistrato. Analogamente, anche il CSM con le deliberazioni in tema di ferie ha affermato il principio che oggi si legge in circolare n. P. 10588 del 22.4.2011 al punto 1: *Il congedo ordinario deve essere normalmente*

goduto dal magistrato continuativamente **in coincidenza** con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell'art. 90 RD 12/1941.

Preso dunque atto che il periodo feriale è stato individuato fra il 27 luglio ed il 2 settembre 2015 e che, in base all'indicazione ministeriale, è stato ritenuto consistente in trenta giorni il monte ferie per i magistrati ordinari (oltre i quattro giorni per le cd. festività sopresse e due aggiuntivi al congedo ordinario), in attesa degli esiti dei ricorsi giurisdizionali e delle ulteriori valutazioni di questo Consiglio, non può più differirsi l'intervento organizzatorio delegato dal legislatore all'organo di autogoverno, in ragione dell'inizio dell'annualità 2015 e, dunque, della necessità di offrire con urgenza ai dirigenti degli uffici giudiziari ed ai magistrati gli strumenti di normazione secondaria necessari per la predisposizione del cd. piano ferie annuale.

Non di meno, non può esimersi il Consiglio, in questa sede, dall'esprimere ulteriormente rammarico per l'omesso intervento legislativo, già inutilmente sollecitato, oltre che dal ribadire la necessità che il legislatore intervenga con chiarezza, anche al fine di evitare un contenzioso facilmente prevenibile con una norma correttiva.

Vanno dunque attuate le misure organizzative delegate dal legislatore al Consiglio, tese a rendere effettiva la fruizione dei giorni di congedo, come per altro richiesto dall'art. 16 c. 4 della legge citata.

3. Le misure organizzative.

Il parere reso dal Consiglio il 9 ottobre 2014, in ordine al decreto legge 132/14, quanto alle misure organizzative conseguenti alla riduzione del periodo di ferie, ha ravvisato la possibilità per il Csm, in assenza di utili indicazioni a livello di normazione primaria, di dare indicazione ai Capi degli uffici onde apprestare accorgimenti tali da consentire il pieno godimento del periodo feriale ai magistrati non di turno nello stesso, nonché al fine di elaborare un sistema di recupero dei giorni di ferie non godute dai magistrati impegnati nella redazione di atti urgenti.

Il richiamato parere ha, in particolare, evidenziato come il legislatore del 2014 si sia fatto carico della esigenza indicata e tale conclusione potrebbe essere desunta da elementi sistematici, quali l'ultimo comma dell'art. 16 del D.L., ben illustrato nella relazione di accompagnamento, nella quale si puntualizza che viene rimessa agli Organi di governo delle magistrature l'adozione di misure organizzative conseguenti all'applicazione della nuova norma, "in particolare quelle volte ad assicurare l'effettività del godimento del periodo di ferie come ridisegnato in questa sede". Potrebbe, cioè, ritenersi che il decreto legge abbia voluto innovare la conformazione strutturale della fattispecie, prevedendo un periodo feriale mensile effettivo, cioè durante il quale non pendono in capo al magistrato obblighi lavorativi, con chiara soluzione di continuità rispetto al diritto vivente sino ad oggi invero in una costante applicazione ed interpretazione e già sopra illustrato.

Sul punto, è appena il caso di ricordare che con la circolare n. 4697 dell'1 giugno 1979 è stato stabilito che: "in particolare, per quanto riguarda i provvedimenti per i quali sono previsti termini di deposito, i dirigenti degli uffici avranno cura di graduare convenientemente il calendario ed i ruoli delle udienze durante il mese di luglio in modo da consentire il deposito dei provvedimenti stessi prima dell'inizio del periodo feriale. Per i magistrati che siano impegnati durante il periodo ordinario di ferie il periodo feriale sarà determinato tenendo conto delle esigenze dei singoli uffici. Anche per detti magistrati comunque dovranno essere adottati accorgimenti organizzativi idonei a garantire il godimento di quarantacinque giorni di riposo pieno".

Il detto parere approvato dal CSM non è stato raccolto dal legislatore, anche in merito alla proposta di sospensione del decorso dei termini di deposito delle sentenze durante il periodo feriale.

Non di meno, però, è certo che l'art. 16 cit., a seguito della situazione di fatto descritta, sia funzionale a garantire il principio di effettività delle ferie per il recupero delle energie psicofisiche del magistrato, non potendo e dovendo più il periodo feriale essere destinato alla attività di studio o di redazione.

In tal senso, spetterà alla Commissione Settima indicare ai dirigenti di predisporre misure organizzative utili a rendere effettiva la fruizione del periodo di ferie.

Quanto alle competenze della Quarta commissione, invece, va preso atto che l'art. 16 c. 4 cit. impone una rivisitazione della circolare ricognitiva sulle ferie, come anche della circolare in tema di valutazione di professionalità, con le misure che rendano effettive le ferie fruito, non più destinabili all'attività lavorativa.

I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno pertanto, sulla base delle indicazioni provenienti dal Consiglio superiore della magistratura, predisporre le misure organizzative utili a rendere effettiva la fruizione del periodo di ferie, come quantificato dal Ministro della giustizia.

Tanto premesso, il Consiglio superiore della magistratura,
invita

il Ministro della giustizia a promuovere un intervento legislativo che superi le difficoltà di interpretazione indicate in parte motiva al par. 2 e disponga la sospensione dei termini di deposito dei provvedimenti durante il periodo feriale, come già indicato con i pareri di cui in parte motiva;

delibera

1. di prendere atto che il Ministro della giustizia, con Decreto del 13 gennaio 2015, ha determinato che il periodo feriale dei magistrati decorra dal 27 luglio al 2 settembre 2015;
2. di apporre le seguenti modifiche (indicate di seguito in neretto) alla "Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie" (Circolare n. P. 10588 del 22 aprile 2011 – Delibera del 21 aprile 2011), onde assicurare il pieno godimento del periodo feriale per l'integrale recupero delle energie psico-fisiche da parte del magistrato;
3. di apporre le seguenti modifiche (indicate di seguito in neretto) alla circolare riportante "Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull'Ordinamento giudiziario" n. 20691 dell'8.10.2007 e succ. modifiche, al fine di tener conto, ai fini del parametro della diligenza ed, in particolare, con riguardo all'indicatore relativo al rispetto dei termini di redazione e deposito dei provvedimenti, del periodo feriale o di assenza giustificata maturato e goduto.

Risoluzione ricognitiva della disciplina in tema di ferie dei magistrati.
(Risoluzione del 20 aprile 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 aprile 2016, ha adottato la seguente delibera:

**NOTA RICOGNITIVA DELLE CIRCOLARI E DELLE DELIBERE DEL CSM
IN TEMA DI FERIE**

Introduzione

A seguito della L. n. 162/2014, che riduceva il periodo feriale ex art. 90 O.g. e la durata delle ferie dei magistrati, il CSM, con due delibere approvate il 26 marzo 2015, modificava le circolari sulle modalità del godimento delle ferie (Circolare n. P-10588 del 22 aprile 2011 e succ. modifiche) e sulle formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016.

A distanza di circa un anno dalle predette modifiche, alla luce dell'approvazione delle tabelle feriali e dei quesiti posti, nonché dell'applicazione della nuova disciplina, è utile ed opportuno richiamare gli orientamenti assunti dal CSM in ordine alle singole tabelle feriali ed in modo sintetico affermare e ribadire, in coerenza con il contenuto delle predette circolari, quanto segue:

1. Principi di autorganizzazione, di flessibilità e di programmazione.

I principi cui deve attenersi la richiesta e la gestione del periodo feriale sono quelli della autorganizzazione, della flessibilità e della programmazione, onde consentire al magistrato di prendere ferie nel periodo da lui desiderato, senza causare disservizi. Coniugare le necessità del servizio con le esigenze dei singoli è il miglior modo per esaltare la natura prestazionale dell'attività ed assicurare la migliore resa.

2. La giornata del sabato. Presenza, reperibilità, ferie.

In generale, il magistrato, ove non abbia udienza o sia di turno, può svolgere la propria attività fuori dall'ufficio, salvo funzioni particolari che richiedono di provvedere quotidianamente sulle urgenze e di compiere atti che impongono la sua presenza. Il magistrato, nell'eventualità in cui non sia presente in ufficio, ha comunque un obbligo di reperibilità (vedi Circolare CSM 13 luglio 1984 n. 6019 e risposta a quesito 2 aprile 2003) e di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole. La richiesta al singolo magistrato di essere presente in ufficio rappresenta un'eventualità ricorrente nei giorni feriali in cui si svolgono regolarmente tutte le attività degli uffici giudiziari.

Le ferie escludono tale obbligo di reperibilità.

La giornata di sabato è peculiare, non essendo previste normalmente a livello tabellare udienze ordinarie conseguente ad una naturale riduzione del lavoro. Pertanto la presenza del magistrato in ufficio non è richiesta, salvo la garanzia di pronta reperibilità.

La natura non festiva del giorno di sabato, tuttavia, richiede che il magistrato sia messo in congedo qualora lo stesso sia in ferie il venerdì precedente ed il lunedì successivo, ovvero per periodi ancora più lunghi, precedenti e successivi.

Fa eccezione, e dunque non occorre che il magistrato sia messo in congedo, l'eventualità in cui, nel sabato intermedio, lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio.

Il magistrato non sarà posto in congedo qualora sia in ferie il solo venerdì precedente o il solo lunedì successivo.

3. Rapporto con il periodo di sospensione feriale e con il Decreto ministeriale.

Non vi è coincidenza tra le ferie, il periodo di sospensione feriale e il periodo identificato dal Decreto ministeriale di cui all'art. 90 dell'Ordinamento giudiziario. Ciò deriva dalla differenza tra il numero complessivo di ferie spettanti al magistrato (30 + 2 + 4), il periodo di sospensione feriale (31 giorni di cui 6 festivi e 4 sabati) ed il periodo identificato dal Ministro (36 di cui 6 festivi e 4 sabati). Deriva anche dalla crescente tipologia e numero di provvedimenti che possono o debbono essere adottati nel periodo feriale, che riguardano una percentuale ormai relativa al 15 % dell'attività. Ne consegue che, di regola, per evitare disfunzioni eccessive nel periodo ordinario (Circolare 22 aprile 2011 n. 10588), è preferibile, ma non obbligatorio, che il magistrato prenda le ferie esclusivamente in detto periodo. Del resto, il C.S.M. ha già precisato che il magistrato può usufruire tendenzialmente fino ad un massimo di metà del monte ferie complessivo anche fuori dal periodo feriale, per periodi anche non continuativi (Delibera 27 marzo 2015 prot. 6199 che modifica il punto 1 della Circolare 22 aprile 2011 n. 10588).

4. Programmazione delle domande di ferie e preavviso.

La domanda di ferie deve essere presentata nell'ambito della procedura per la predisposizione delle tabelle feriali e le ferie concesse potranno essere modificate o revocate solo per urgenze o eventi imprevedibili. Negli altri periodi, sempre salvo urgenze o eventi imprevedibili, la domanda di ferie dovrà essere presentata almeno due settimane prima del godimento. Qualora vengano presentate successivamente, anche in caso di accoglimento, non sarà possibile assicurare un adeguato periodo di distacco e di rientro.

Durante le ferie il magistrato può chiedere di essere richiamato in servizio qualora debba compiere personalmente atti o attività, inclusa la redazione per il deposito di provvedimenti caratterizzati da urgenza. Tale richiesta dovrà essere formulata con almeno sette giorni di anticipo, se possibile (Delibera 27 marzo 2015 n.699 modifica al punto 2 della Circolare 21 aprile 2011 n. 10588).

5. Effettività del periodo feriale: periodo di distacco e periodo di rientro.

I magistrati hanno diritto a godere dell'intero periodo feriale durante l'anno.

Le ferie possono essere negate solo per prevalenti esigenze di servizio (coincidenza con udienze o turni ed impossibilità di sostituzione senza disservizi).

Il periodo di ferie deve essere del tutto effettivo ed assicurare il pieno recupero delle energie psico-fisiche. A tal fine va assicurato sia per gli uffici giudicanti, sia per quelli requirenti, un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso (cd. periodo di distacco, già periodo *cuscinetto*) ed un periodo analogo di rientro, onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo di rientro, già periodo *cuscinetto*).

Deve ribadirsi che la congruità va commisurata alle funzioni esercitate dal singolo magistrato e deve comunque assicurare il godimento effettivo delle ferie.

Va qui richiamato quanto già affermato con la Delibera del CSM 27 marzo 2015 n. 6262, lett. b) e c), che per comodità si riportano a seguire:

“b) disporre che - al fine di garantire l'effettività del godimento delle ferie - i Dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti in apposita riunione i magistrati dell'ufficio, programmeranno il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di luglio in modo da prevedere un congruo periodo da destinare al deposito dei provvedimenti e alle ulteriori attività connesse prima dell'inizio del periodo feriale stabilito con decreto del Ministero della giustizia, nonché il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di settembre in modo da prevedere un congruo periodo da destinare allo studio degli atti e alla preparazione delle udienze. Ulteriori accorgimenti organizzativi dovranno essere previsti, per la stessa finalità, anche per i magistrati che godranno di parte delle loro ferie in periodi diversi da quello feriale, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio;

c) disporre che i dirigenti degli uffici dovranno prevedere una tabella feriale conseguentemente più estesa in ragione delle determinazioni assunte per effetto di quanto indicato nella lettera precedente. I dirigenti dovranno in tale periodo scadenzare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, in maniera tale da garantire l'effettività del godimento delle ferie anche per i magistrati che esercitano funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità (es. Gip, Procure, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.)”.

L'applicazione di tale disciplina secondaria, attuativa delle prescrizioni dell'art. 16 com. 4 D.L. n. 132 del 2014, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, ha visto il Consiglio superiore della magistratura impegnato in un attento e penetrante controllo, teso a valutare le tabelle feriali, al fine di vedere garantito il principio di effettività.

In tale prospettiva il CSM ha negato l'approvazione o ha provveduto all'approvazione con invito alla rivisitazione di quei provvedimenti organizzativi che non garantivano un periodo congruo (lett. b) ovvero una adeguata organizzazione dei periodi di distacco e rientro (lett. c).

E' utile rappresentare l'orientamento assunto dal CSM in merito a singoli provvedimenti tabellari, così da favorire la diffusione di moduli organizzativi rispondenti alla normativa primaria e secondaria, fornendo le seguenti precisazioni.

Quanto ai **periodi di rientro e di distacco** va precisato che i magistrati, impegnati nella redazione e nel deposito dei provvedimenti e nello studio degli atti in vista delle successive udienze, non sono in congedo e quindi dovranno comunque essere immediatamente reperibili, per la trattazione di eventuali urgenze inerenti gli affari dei quali in precedenza sono divenuti titolari, **fatte salve diverse determinazioni del dirigente che, per gli uffici giudicanti, dovranno assumere la forma della variazione tabellare laddove incidenti sulla pregressa titolarità degli affari (cfr. in proposito le delibere CSM del 28 luglio 2015, in relazione alle tabelle feriali del Tribunale di Ancona, e del 15 luglio 2015, in relazione alle tabelle feriali del Tribunale di Bari, che hanno definito i criteri di congruità e prossimità al periodo feriale cui devono attenersi le misure adottate dai dirigenti).**

Quanto all'organizzazione dei predetti periodi, va valutata la peculiarità di alcune funzioni, in particolare di quelle connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità (es. Gip, Procure, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.). In merito ai magistrati componenti il **Tribunale del riesame**, ad esempio, va determinato in tabella feriale un periodo di distacco e di rientro con la partecipazione ai relativi collegi anche di colleghi "esterni", se necessario, per evitare che i magistrati della sezione del Riesame siano costretti a periodi eccessivamente lunghi di servizio, con conseguente difficoltà di garantire per essi l'effettivo godimento delle ferie (cfr. delibera 15 luglio 2015, in relazione alle tabelle feriali del Tribunale di Bari; cfr. delibera 1053/FT/2015, in relazione alla sezione feriale del Tribunale di Lecce).

Quanto alla presenza dei magistrati inseriti nei turni feriali, **ne va indicato un numero funzionale alle esigenze dell'ufficio e non sovrabbondante rispetto alle stesse, dovendo i magistrati** fruire nel periodo feriale di un numero di giorni di ferie certamente non inferiore al numero di 15, tranne eccezioni adeguatamente giustificate (cfr. delibera 15 luglio 2015, in relazione alle tabelle feriali del Tribunale di Aosta).

6. Udienze e turni

I dirigenti, sentiti i magistrati dell'ufficio, stileranno il calendario ed i ruoli delle udienze ed i turni di servizio per il periodo feriale o per altri periodi, sulla base della programmazione concordata nell'ufficio, coniugando le esigenze di servizio con le richieste dei singoli (Delibera 27 marzo 2015 n. 6262 lett. c).

A tal fine i Dirigenti potranno concordare una periodica programmazione plurimensile delle ferie durante l'anno.

7. Turni festivi e notturni

I magistrati che svolgono turni festivi e notturni potranno beneficiare di un periodo di assenza dall'ufficio, immediatamente finito il turno ed i suoi eventuali adempimenti o, su loro richiesta, successivamente, concordandolo con il dirigente (Delibera 27 marzo 2015 n. 6262).

8. Recupero delle ferie arretrate.

I giorni di ferie arretrate vanno godute di regola entro il primo semestre dell'anno successivo. Le ferie arretrate possono essere godute anche in giorni singoli (purché si garantisca la presenza o reperibilità nei giorni immediatamente precedenti e successivi).

Il recupero delle ferie arretrate va programmato con l'elaborazione di un piano di recupero per ciascun magistrato.

La richiesta di godimento delle ferie arretrate potrà essere respinta solo per attività di servizio non rinviabile (Delibera 27 marzo 2015 n. 6199 che modifica la Circolare 22 aprile 2011 n. 10588 punto 2).

9. I magistrati ordinari in tirocinio

Anche per i magistrati ordinari in tirocinio, per i quali il periodo di congedo ordinario è fissato in trenta giorni, va ribadito che, in caso di impossibilità ad usufruirne prima della presa di servizio negli uffici di destinazione, il godimento delle ferie maturate durante il periodo di tirocinio potrà essere differito sino al primo semestre dell'anno successivo (Risposta a quesito del 9 luglio 2014).

Nuova circolare sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio.
(Circolare n. P- 12091/2010 del 19 maggio 2010 – Delibera del 12 maggio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 maggio 2010, ha approvato la seguente circolare:

CIRCOLARE SULL'OBBLIGO DI RESIDENZA DEI MAGISTRATI NELLA SEDE DEL PROPRIO UFFICIO

Capo 1

(Obbligo di residenza)

1. I magistrati hanno l'obbligo di risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui sono stabilmente destinati, salva diversa autorizzazione concessa dagli organi individuati nel successivo art. 3, ai sensi delle disposizioni della presente circolare.
2. L'obbligo di residenza è osservato quando il magistrato dimora abitualmente nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è stabilmente destinato, anche in assenza di corrispondenti annotazioni nei registri anagrafici comunali.
3. Il luogo ove ha sede l'ufficio si identifica, per i magistrati stabilmente destinati ad una sezione distaccata di tribunale o di corte di appello o agli uffici di procura generale presso una sezione distaccata di corte di appello, nel Comune in cui è ubicata la sezione distaccata di tribunale o di corte di appello, e, per i magistrati distrettuali giudicanti e requirenti, nel Comune in cui è ubicata la corte di appello.
4. I magistrati comunicano l'indirizzo della loro dimora abituale al dirigente dell'ufficio giudiziario cui sono stabilmente destinati.
5. L'applicazione distrettuale o extradistrettuale ad altro ufficio non comporta mutamento del luogo in cui il magistrato ha l'obbligo di risiedere.
6. La presente circolare non si applica ai magistrati collocati fuori ruolo.

Capo 2

(Autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio)

1. L'autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio è rilasciata quando vi siano rilevanti ragioni e non risultino pericoli di pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità.
2. A tal fine debbono essere valutate le esigenze personali e familiari, le concrete difficoltà a trovare un'adeguata sistemazione nella sede di ufficio, l'effettiva residenza della famiglia del magistrato, le distanze chilometriche ed i collegamenti tra la sede di residenza e quella di ufficio, l'eventuale possesso di mezzi propri di locomozione, il tempo effettivamente occorrente per raggiungere l'ufficio giudiziario, la sussistenza di ragioni di sicurezza personale per il magistrato, nonché le funzioni assegnate al magistrato, e in particolare quelle di dirigenza di un ufficio o quelle che comunque impongono un'immediata presenza in sede.

Capo 3

(Competenza al rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio è rilasciata: a) dal Consiglio superiore della magistratura, per il Primo Presidente della Corte di cassazione, per il Procuratore generale presso la medesima Corte, per i Presidenti delle Corti di appello e per i Procuratori generali presso le Corti di appello; b) dal Primo Presidente della Corte di cassazione, per i magistrati con funzioni direttive giudicanti (anche superiori) di legittimità, per i consiglieri e per i magistrati addetti all'ufficio del massimario; c) dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per i magistrati con funzioni direttive requirenti (anche superiori) di legittimità, per i sostituti procuratori generali presso la Corte di cassazione, e per il Procuratore nazionale antimafia; d) dal Presidente della Corte di appello, per i presidenti di sezione, anche distaccata, e per i consiglieri della Corte di appello, anche delle sezioni distaccate, per i magistrati distrettuali giudicanti, nonché per i presidenti dei Tribunali del distretto; e) dal Procuratore generale presso la Corte di appello, per l'avvocato generale, anche presso sezione distaccata, e per i sostituti generali, anche presso sezione distaccata della Corte di appello, per i magistrati distrettuali requirenti, nonché per i procuratori della Repubblica del distretto; f) dal Presidente del Tribunale per i minorenni, per i giudici del Tribunale per i minorenni; g) dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i

minorenni, per i sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; h) dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, per i magistrati addetti agli uffici di sorveglianza del distretto; i) dal Procuratore nazionale antimafia, per i magistrati addetti alla Procura nazionale antimafia; l) dal Presidente del Tribunale, per i presidenti di sezione e per i giudici del Tribunale; m) dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, per i procuratori aggiunti e per i sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale.

Capo 4

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio è rilasciata su richiesta dell'interessato, il quale ha l'onere di indicare le circostanze personali e di ufficio che fondano l'istanza.
2. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede direttamente quando ritiene che la richiesta debba essere accolta, sempreché il magistrato non svolga funzioni direttive, ed il luogo ove l'interessato intende risiedere sia posto nella provincia in cui ha sede l'ufficio.
3. Nei casi diversi da quelli indicati nel comma precedente, il dirigente dell'ufficio, prima di provvedere, acquisisce il parere del Consiglio giudiziario competente per il luogo ove ha sede l'ufficio, ovvero, per i magistrati destinati alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la Corte di cassazione, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
4. Nei casi in cui l'organo competente sia il Consiglio superiore della magistratura, l'istanza di autorizzazione a risiedere fuori sede deve essere inoltrata a quest'ultimo, e deve essere corredata del parere del Consiglio giudiziario, ovvero del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
5. Il rilascio o il diniego di autorizzazione, nei casi indicati ai commi 2 e 3, è comunicato dall'organo competente al magistrato interessato ed al Consiglio superiore della magistratura, e, nel caso indicato al comma 4, direttamente al magistrato.

Capo 5

(Reclami)

1. Contro il provvedimento di diniego di autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio, emesso ai sensi dei commi 2 e 3 del Capo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato può presentare reclamo al Consiglio superiore della magistratura, salvo che quest'ultimo non sia l'autorità direttamente competente a decidere il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.
2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto del reclamo è comunicato al magistrato.
3. Nel caso previsto dal Capo 4, comma 4, la proposta di rigetto è comunicata all'interessato, che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare osservazioni.

Capo 6

(Registro per le autorizzazioni a risiedere fuori sede)

1. Tutti i provvedimenti di autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio sono annotati presso un apposito registro informatizzato istituito presso il Consiglio superiore della magistratura.
2. Il registro in formato elettronico è immediatamente accessibile solo dai Componenti del C.S.M. e dal Segretario Generale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa.

La nuova Circolare sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio ha la funzione di precisare, in dettaglio, la disciplina dell'obbligo di residenza per i magistrati. Tale obbligo, infatti, è posto dall'art. 12 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale recita: "L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato".

La disposizione, contenuta nel testo unico relativo agli impiegati civili dello Stato, è riferibile anche ai magistrati ordinari in forza dell'art. 276, comma 3, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Una conferma

dell'applicabilità di tale previsione agli appartenenti all'Ordine giudiziario, del resto, è desumibile anche dall'art. 2, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 109/2006, il quale prevede come illecito disciplinare "l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità".

Al fine di dare esecuzione alle statuizioni normative appena richiamate, che attengono allo stato giuridico dei magistrati, secondo quanto già osservato nella precedente Circolare n. 6019 del 13 luglio 1984, e che, perciò, rientrano nelle attribuzioni della Commissione Quarta, alla quale, in forza della Tabella A), allegata al Regolamento Interno, sono riservate le "relazioni e proposte" in ordine ai "provvedimenti relativi allo stato dei magistrati di tutte le categorie o comunque ad essi inerenti, escluse le materie di competenza di altre Commissioni", la presente Circolare procede ad individuare gli esatti confini dell'obbligo di residenza, e la disciplina dell'autorizzazione a risiedere altrove, fissando, in ordine a quest'ultima, i presupposti, la competenza, ed i profili procedurali.

Il capo 1.

L'obbligo di risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio, secondo quanto si evince anche dall'art. 2, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 109/2006, ha lo scopo di assicurare l'adempimento dei doveri di diligenza e di laboriosità.

E' pertanto evidente, in una prospettiva funzionale e teleologica, che il concetto di residenza rilevante ai fini in questione è quello collegato alla situazione fattuale, in conformità con la previsione di cui all'art. 43 cod. civ., secondo la quale "la residenza è nel luogo in cui la persona ha l'abituale dimora", e prescinde, pertanto, dall'esistenza di corrispondenti annotazioni nei registri anagrafici comunali. In questo senso, del resto, si erano già espressi il Consiglio superiore della magistratura con la delibera del 29 ottobre 1997, ed il Consiglio di Stato, Sez. III, nel parere n. 590 del 17 aprile 1984.

Sempre in questa prospettiva, il "luogo ove ha sede l'ufficio", che normalmente si identifica nel Comune di ubicazione dell'ufficio giudiziario di destinazione, nel caso in cui il magistrato operi stabilmente presso una sezione distaccata di tribunale o di corte di appello, ovvero sia addetto stabilmente all'ufficio di procura generale presso una sezione distaccata di corte di appello, deve essere individuato nel Comune di ubicazione della sezione distaccata di tribunale o di corte di appello.

Inoltre, l'eventuale applicazione distrettuale o extradistrettuale, non determinando uno stabile mutamento del luogo di esercizio di funzioni giudiziarie, non implicherà un mutamento del luogo in cui il magistrato ha l'obbligo di risiedere; ciò, del resto, in continuità con quanto già disposto in passato con la delibera del C.S.M. del 22 aprile 1993. Per le stesse ragioni, poi, i magistrati distrettuali giudicanti e requirenti avranno l'obbligo di risiedere nel Comune in cui è ubicata la corte di appello, e non, invece, in quelli in cui, di volta in volta, sono ubicati gli uffici di applicazione.

Il rispetto dell'obbligo di residenza sarà assicurato anche attraverso la leale collaborazione di ciascun magistrato, il quale provvederà a comunicare la propria dimora abituale al dirigente dell'ufficio di stabile destinazione.

Ovviamente, le disposizioni della Circolare non saranno applicabili ai magistrati collocati fuori ruolo, poiché per essi opererà la disciplina delle amministrazioni di destinazione.

Il capo 2.

La residenza fuori del luogo dove ha sede l'ufficio potrà essere consentita in forza di un provvedimento di autorizzazione che valuterà, da un lato, le esigenze del magistrato, e, dall'altro, le necessità connesse al funzionamento dei servizi giudiziari, e, in primo luogo, a quelle inerenti all'adempimento dei doveri di diligenza e di laboriosità.

Saranno così oggetto di valutazione: le esigenze personali e familiari, le concrete difficoltà a trovare un'adeguata sistemazione nella sede di ufficio, l'effettiva residenza della famiglia del magistrato, le distanze chilometriche ed i collegamenti tra la sede di residenza e quella di ufficio, l'eventuale possesso di mezzi propri di locomozione, il tempo effettivamente occorrente per raggiungere l'ufficio giudiziario, le funzioni assegnate al magistrato, in particolare quelle di dirigenza di un ufficio o quelle che comunque impongono un'immediata presenza in sede.

Il capo 3.

Per nessun magistrato sussiste un divieto di legge che precluda inderogabilmente il rilascio dell'autorizzazione a risiedere fuori sede.

In linea con la lettera dell'art. 12 D.P.R. n. 3/1958, e per evidenti ragioni di efficienza, la competenza ad emettere il relativo provvedimento, sarà riservata ai dirigenti degli uffici di appartenenza dei magistrati.

Quando, poi, l'autorizzazione sia richiesta dai dirigenti degli uffici, esclusa l'ipotizzabilità di una competenza degli stessi o dei loro vicari, per ragioni di trasparenza e di buona amministrazione, la competenza sarà:

- a) del Consiglio superiore della magistratura, per il Primo Presidente della Corte di cassazione, per il Procuratore generale presso la medesima Corte, per i Presidenti delle Corti di appello e per i Procuratori generali presso le Corti di appello;
- b) del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per il Procuratore nazionale antimafia, essendo la Direzione nazionale antimafia istituita nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione, ex art. 70 bis R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- c) del Presidente della Corte di appello e del Procuratore generale presso la Corte di appello, rispettivamente, per i Presidenti dei Tribunali, anche per i minorenni o di Sorveglianza, e per i Procuratori della Repubblica, anche presso il Tribunale per i minorenni, competendo ai capi di Corte la sorveglianza sugli uffici del distretto a norma degli art. 14 e 16 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511.

Il capo 4.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione a risiedere fuori sede sarà attivato, in linea con i principi generali che attengono a tale tipologia di atti, su istanza di parte. Nell'istanza saranno indicate tutte le circostanze ritenute rilevanti ai fini della decisione.

L'autorità competente ad emettere l'atto, poi, per evidenti ragioni di speditezza, e per l'improbabilità di concreti pericoli aggiuntivi per l'efficiente funzionamento del servizio o per l'adempimento dei doveri di diligenza e di laboriosità, provvederà direttamente, senza acquisire il parere del Consiglio giudiziario, se ritenga di accogliere la richiesta, il luogo in cui l'interessato intenda risiedere sia posto nella provincia in cui ha sede l'ufficio ed il magistrato istante non svolga funzioni direttive, tra le quali rientrano, a norma dell'art. 10 D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, anche quelle di Primo Presidente aggiunto della Corte di cassazione, di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, di Presidente di sezione della Corte di cassazione, di Procuratore generale Aggiunto presso la Corte di cassazione e di Avvocato generale presso la Corte di cassazione.

Nel caso in cui, invece, il soggetto competente ritenga di non poter rilasciare l'autorizzazione, ovvero se il richiedente sia il dirigente di un ufficio, ovvero ancora se il luogo in cui l'interessato intenda risiedere sia posto fuori della provincia in cui ha sede l'ufficio, a tutela delle ragioni del magistrato, in ordine alla prima ipotesi, e delle più intense esigenze di verifica dell'efficiente funzionamento dei servizi giudiziari, e dell'assenza di pregiudizi aggiuntivi per l'adempimento dei doveri di diligenza e di laboriosità, in ordine alle altre due ipotesi, sarà necessario acquisire il parere del Consiglio giudiziario competente, oppure, per i magistrati destinati alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la Corte di cassazione, del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione.

Quando, poi, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione sia il Consiglio superiore della magistratura, l'istanza, da indirizzare al medesimo, dovrà essere sempre corredata del parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione che abbia competenze sul magistrato, essendo gli interessati tutti titolari di uffici giudiziari apicali.

Naturalmente, in linea con i principi generali dell'azione amministrativa, il provvedimento adottato, sia esso di accoglimento o di diniego, dovrà essere comunicato all'istante ed al Consiglio superiore della magistratura.

Il capo 5.

Al fine di assicurare la più ampia tutela alle ragioni degli interessati, si prevede, per il caso di diniego di autorizzazione disposto da un'autorità diversa dal Consiglio, la facoltà di proporre reclamo a quest'ultimo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, e, in linea con i principi generali dell'azione amministrativa, la comunicazione della decisione in ordine al reclamo.

Nel caso, invece, che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sia il Consiglio superiore della magistratura, non essendo ipotizzabile il reclamo, al fine di assicurare comunque un'apprezzabile tutela, si prevede che la Commissione competente, la quale abbia formulato una proposta di rigetto, comunichi la stessa all'interessato, e che lo stesso possa, nel termine di trenta giorni, presentare le proprie osservazioni. In tal modo, la Commissione competente, prima ancora

dell'Assemblea plenaria, sarà tenuta a valutare queste osservazioni e potrà eventualmente rideterminarsi.

Il capo 6.

Per assicurare una piena conoscenza delle decisioni, si è stabilito che tutti i provvedimenti di autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio saranno annotati in un apposito registro informatizzato istituito presso il Consiglio superiore della magistratura.

Tuttavia, al fine di salvaguardare evidenti esigenze di riservatezza, l'accesso a tale registro sarà consentito solo ai componenti del C.S.M., i quali hanno diritto ad accedere a tutti gli atti del Consiglio a norma dell'art. 40 del Regolamento Interno, ed al Segretario generale, che è il vertice della struttura amministrativa deputata al trattamento dei dati.

Provvedimento di non autorizzazione a risiedere in un comune diverso da quello sede del proprio ufficio.

(Delibera del 24 settembre 2014)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 settembre 2014, ha adottato la seguente delibera:

“Premesso:

che, con provvedimento in data 3 giugno 2014, il Presidente del Tribunale di ..., su conforme parere del Consiglio giudiziario di ... in data 12 maggio 2014, ha respinto la richiesta di autorizzazione a risiedere in un Comune al di fuori della circoscrizione del Tribunale di ..., avanzata dal dott. ..., Presidente di Sezione presso quel Tribunale, assumendo che il limitato parco auto a disposizione dell'ufficio non permette l'accompagnamento quotidiano con auto blindata previsto dal regime di protezione (di terzo livello) cui è sottoposto il magistrato richiedente.

Avverso il provvedimento in questione, il dott. ... ha presentato reclamo al C.S.M., ai sensi del Capo 5 della nuova circolare sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio n. 12091 del 19 maggio 2010, con richiesta di essere autorizzato a risiedere in ..., fuori dal luogo in cui ha sede il proprio ufficio.

Il dott. ... censura il predetto provvedimento del Presidente del Tribunale per le seguenti ragioni: 1) carenza di motivazione per omessa valutazione degli elementi richiamati dalla circolare in materia; 2) la breve distanza chilometrica tra il luogo di residenza effettiva dello stesso e della famiglia (...) e la sede di servizio (...); 3) il regime di protezione disposto dal Comitato Provinciale di Sicurezza nei confronti del reclamante non determina alcun onere a carico del Tribunale di ..., in quanto l'autovettura ed il conducente sono resi disponibili dal Ministero della giustizia, ovvero - in caso di verificata impossibilità e previa valutazione del Prefetto - dalla forza di polizia che ha in carico il servizio.

Tanto premesso,

osserva

La citata circolare sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio prevede quanto segue:

“Capo 1 (Obbligo di residenza) I magistrati hanno l'obbligo di risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui sono stabilmente destinati, salva diversa autorizzazione concessa dagli organi individuati nel successivo art. 3, ai sensi delle disposizioni della presente circolare. L'obbligo di residenza è osservato quando il magistrato dimora abitualmente nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è stabilmente destinato, anche in assenza di corrispondenti annotazioni nei registri anagrafici comunali. Il luogo ove ha sede l'ufficio si identifica, per i magistrati stabilmente destinati ad una sezione distaccata di tribunale o di corte di appello o agli uffici di procura generale presso una sezione distaccata di corte di appello, nel Comune in cui è ubicata la sezione distaccata di tribunale o di corte di appello, e, per i magistrati distrettuali giudicanti e requirenti, nel Comune in cui è ubicata la corte di appello. I magistrati comunicano l'indirizzo della loro dimora abituale al dirigente dell'ufficio giudiziario cui sono stabilmente destinati. L'applicazione distrettuale o extradistrettuale ad altro ufficio non comporta mutamento del luogo in cui il magistrato ha l'obbligo di risiedere. La presente circolare non si applica ai magistrati collocati fuori ruolo.

Capo 2 (Autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio) L'autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio è rilasciata quando vi siano rilevanti ragioni e non risultino pericoli di pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità. A tal fine debbono essere valutate le esigenze personali e familiari, le concrete difficoltà a trovare un'adeguata sistemazione nella sede di ufficio, l'effettiva residenza della famiglia del magistrato, le distanze chilometriche ed i collegamenti tra la sede di residenza e quella di ufficio, l'eventuale possesso di mezzi propri di locomozione, il tempo effettivamente occorrente per raggiungere

l'ufficio giudiziario, la sussistenza di ragioni di sicurezza personale per il magistrato, nonché le funzioni assegnate al magistrato, e in particolare quelle di dirigenza di un ufficio o quelle che comunque impongono un'immediata presenza in sede".

Ciò posto, giova osservare che il reclamo proposto dal dott. ..., avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di ..., merita accoglimento, attesa, da un lato, la circostanza che il magistrato, pur risultando anagraficamente residente in ..., è di fatto domiciliato con l'intera famiglia in ... , e, dall'altro lato, l'inesistenza *"di pericoli di pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità"* con il mantenimento della residenza nella residenza di famiglia alla luce della contenuta distanza chilometrica e della velocità dei collegamenti in essere tra la sede di residenza familiare e quella di ufficio.

Non costituisce, infine, motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione la circostanza che il magistrato sia sottoposto ad un regime di protezione di terzo livello, in quanto l'organizzazione del regime di protezione non è di competenza dell'ufficio di appartenenza.

Si ritiene dunque che il reclamo possa essere accolto alla luce delle considerazioni sopra espresse, non adeguatamente contrastate dal precedente parere del Consiglio giudiziario di ... in data 12 maggio 2014, secondo cui l'autorizzazione in parola non poteva essere rilasciata, atteso che il magistrato *"è destinatario di provvedimento di protezione di terzo livello, che non può essere assicurata dall'ufficio presso il domicilio per cui è istanza, per carenza di mezzi"*.

Sulla base di tali considerazioni,

delibera

di accogliere il reclamo proposto dal dott. ... avverso il provvedimento in data 15 aprile 2014 del Presidente del Tribunale di ... e, per l'effetto, di autorizzare il predetto reclamante a risiedere in ..., fermo restando l'obbligo dello stesso di assicurare la piena regolarità del servizio".

Nuova disciplina sulla concessione del titolo onorifico a seguito dell'entrata in vigore della riforma ordinamentale introdotta dagli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 160/06.
(Delibera del 6 dicembre 2012)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha adottato la seguente delibera:

“Il Consiglio osserva.

La disciplina del conferimento del titolo onorifico ai magistrati all'atto del collocamento a riposo è di diritto comune, essendo dettata dall'art. 31, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico degli impiegati civili dello Stato, secondo cui *“All'atto di collocamento a riposo, può essere conferito all'impiegato il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore”*; per i magistrati ha sempre provveduto il C.S.M., in quanto competente, a norma dall'art. 10, n. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, a deliberare sulle promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati.

Come affermato dal Consiglio, nella seduta del 18 luglio 1984, *“la predetta norma lascia spazio, comunque, alla discrezionalità dell'organo cui è demandato tale conferimento”*: il provvedimento dell'Organo di autogoverno, infatti, si connota, sotto il profilo amministrativo, come atto discrezionale nell'*an*, ma vincolato in ordine al suo eventuale contenuto positivo, nel senso che l'Amministrazione ha la facoltà di concedere o negare il titolo, ma non può liberamente scegliere il titolo da attribuire; quest'ultimo infatti inerisce alla *“qualifica immediatamente superiore”* rispetto a quella avuta all'atto del collocamento a riposo e, quando la cessazione dal servizio non sia dipesa da un provvedimento disciplinare, *“l'impiegato ha il diritto di conservare il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio o di portare quello onorifico concessogli ai sensi del precedente comma”* (art. 31, comma 6, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

Con Risoluzione del 23 gennaio 1980 (in *Notiziario C.S.M.*, 1980, n. 1, 8), il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di dover concedere il titolo onorifico *“... - salve le ipotesi di demerito - soltanto ai magistrati che vanno in riposo dopo aver compiuto 65 anni di età o almeno 35 anni di servizio effettivo...”*, stimando *“...meritevoli di considerazione, ai suddetti fini, coloro che siano rimasti al loro posto di lavoro con il necessario impegno sino al raggiungimento del limite di età”*.

Deve evidenziarsi che la progressione in carriera dei magistrati nel sistema previgente alla riforma del 2006 - 2007 era caratterizzata da un elevato grado di astrazione tra qualifica e posto ricoperto, atteso che all'attribuzione di una determinata qualifica poteva corrispondere l'esercizio di funzioni non corrispondenti e vieppiù diverse; ciò suggeriva di individuare il titolo onorifico da attribuire ai magistrati collocandi a riposo avendo esclusivamente riguardo, in conformità del resto con il tenore letterale della norma, alla qualifica ricoperta dal magistrato all'atto del collocamento a riposo, a prescindere dalle funzioni esercitate, che potevano riferirsi anche ad una qualifica inferiore.

Quanto poi alla concreta individuazione del titolo, si reputava corretta la prassi di far riferimento ai posti di Cassazione, soluzione più rispondente sia alla struttura organizzativa degli uffici giudiziari, sia ad esigenze di semplificazione e di parità di trattamento.

Sotto il primo profilo, infatti, la struttura piramidale degli uffici individuava nella Cassazione il vertice giudiziario e lo stesso ordine della progressione in carriera dei magistrati ripeteva questa configurazione.

Sotto l'altro aspetto si riteneva che una diversa soluzione, che ad esempio distinguesse il servizio prestato presso gli uffici di merito dalle funzioni di legittimità, sarebbe stata in contrasto con il valore della pari dignità delle funzioni giurisdizionali e della strutturazione della carriera.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2227/2006, già prima della riforma dell'Ordinamento giudiziario, ha posto in evidenza il criterio generale in base al quale la normativa del Testo Unico

sugli impiegati civili può essere ritenuta applicabile alla magistratura ordinaria. Ed infatti, il Consiglio di Stato ha sottolineato che *“sono applicabili ai magistrati dell’Ordine giudiziario le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato solo in quanto non contrastanti con quelle dettate dallo stesso ordinamento giudiziario, in virtù del principio di specialità. Da ciò l’inapplicabilità ai magistrati di tutte quelle disposizioni del T.U. che contrastano con la disciplina di progressione in carriera tipica del magistrato, che procede non per concorsi ma per valutazioni del C.S.M. e l’inapplicabilità, altresì, dei conseguenti meccanismi di ricostruzione di carriera previsti per i pubblici dipendenti, attesa la presenza di specifiche disposizioni regolanti la ricostruzione di carriera dei magistrati sospesi in caso di sentenze di proscioglimento (art. 31 R.D. lgs. N. 511 del 1946) o dei magistrati sospesi per procedimento disciplinare in caso di sentenze di assoluzione o di condanna diversa dalla rimozione o destituzione (art. 36 R.D. cit.)”*.

Come è noto con la legge n. 111 del 30 luglio 2007, il legislatore è intervenuto modificando profondamente il decreto legislativo n. 160, disciplinante, tra l’altro, la progressione economica e di funzioni dei magistrati.

In particolare l’art. 10, nel testo oggi in vigore, afferma il principio secondo cui i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni, provvedendo poi ad elencare e descrivere le diverse funzioni esercitate nei vari settori, da quelle giudicanti a quelle requirenti nei diversi gradi di giudizio ed a quelle semidirettive e direttive, giudicanti e requirenti, di primo grado, di secondo grado e di legittimità, sino a quelle apicali.

L’art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006 prevede un sistema di progressione in carriera dei magistrati basato su una valutazione periodica del C.S.M., ogni quadriennio, a decorrere dalla data di nomina, fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

Il Consiglio superiore della magistratura, in difetto di una normativa secondaria disciplinante la materia dei titoli onorifici, ha continuato ad osservare la prassi di riconoscere ai magistrati di settima valutazione di professionalità, già valutati ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, il titolo onorifico, a seconda delle funzioni giudicanti o requirenti svolte, rispettivamente di Presidente aggiunto della Corte di cassazione o Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

Quanto a questo ultimo titolo onorifico, deve precisarsi che in realtà solo a partire all’incirca dall’anno 2007 il Consiglio lo ha riconosciuto (in luogo di quello precedentemente attribuito di Procuratore generale presso la Corte di cassazione), richiamando l’art. 6 *bis*, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, conv. in legge dall’art. 1 L. 26 febbraio 2004, n. 45, disposizione che ha istituito il posto appena indicato, prevedendolo come *“parificato a ogni effetto giuridico ed economico (...) a quello di presidente aggiunto della stessa Corte”*.

La scarna disciplina di legge e la modifica del sistema di valutazione della professionalità attuata dal legislatore del 2006-2007 giustificano, pertanto, all’esito dell’analisi normativa e giurisprudenziale condotta, una rivisitazione della materia.

In particolare, l’abolizione definitiva del sistema delle qualifiche dei magistrati ordinari così come congegnato sino al 2007 e l’individuazione di un sistema di progressione fondato sulle valutazioni periodiche di professionalità, inducono a ritenere non più compatibile la disposizione di cui all’art. 31 del Testo Unico degli impiegati civili con il sistema ordinamentale della magistratura ordinaria, non potendosi ritenere individuabile una scala piramidale formata da qualifiche in senso ascendente che siano connotate da mero automatismo nel conseguimento, foss’anche sotto il profilo del raggiungimento formale conseguente dal riconoscimento del titolo onorifico.

La possibilità di conferire all’impiegato, all’atto del collocamento a riposo, «il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore», del resto, è prevista dall’art. 31 T.U. n. 3 del 1957 nell’ambito della disciplina concernente funzioni e qualifica dell’impiegato. Una volta escluso che sia applicabile ai magistrati la disciplina delle funzioni e delle qualifiche dettata per gli impiegati civili dello Stato, ne consegue l’inapplicabilità ai magistrati dell’intera disciplina dettata dal citato art. 31, inclusa quella relativa al conferimento del titolo onorifico.

Tanto premesso,

delibera

di ritenere la concessione del titolo onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore, in occasione del collocamento a riposo dei magistrati ordinari, non più compatibile con il sistema ordinamentale riformato.”

Quesito in ordine alla possibilità di essere riammessi nell'ordine giudiziario a seguito di transito nel notariato.

(Risposta a quesito del 26 gennaio 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 gennaio 2011, ha adottato la seguente delibera:

“PREMESSO

Con nota pervenuta in data 21 dicembre 2010 i dottori ..., ..., e ..., tutti idonei nel concorso a duecentotrenta posti di Notaio, bandito con D.D.G. del 1° luglio 2006, la cui graduatoria è in corso di approvazione, pongono quesito al Consiglio superiore della magistratura al fine di conoscere con quali modalità è possibile transitare nel ruolo notarile in modo che tale scelta possa essere eventualmente non definitiva ovvero reversibile.

A tal fine, i suddetti dottori, escludono allo stato ogni possibilità di rientro in caso di dimissioni volontarie e individuano tre opzioni in relazione alle quali chiedono indicazioni al Consiglio e precisamente:

- collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato con provvedimento del C.S.M.;
- applicazione estensiva dell'art. 211 dell'Ordinamento giudiziario;
- applicazione del combinato disposto tra gli artt. 10, 11 e 211 O.g. e l'art. 127 del T.U. impiegati civili dello Stato (DPR 3/57) applicabile ai Magistrati in forza del richiamo operato dall'art. 276 dell'Ordinamento giudiziario.

OSSERVA

a) Con riferimento alla prima ipotesi proposta nel quesito, ovvero il possibile “*collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato con provvedimento del C.S.M.*” per transito nel ruolo notarile, è evidente come non vi sia alcuno spazio per poter applicare l'istituto del collocamento fuori ruolo, di certo non previsto per il caso di assunzione di altro ufficio pubblico a tempo indeterminato, né tanto meno per consentire lo svolgimento delle funzioni notarili, nonostante il loro rilievo pubblico. L'istituto del collocamento fuori ruolo¹, infatti, è di per sé necessariamente a tempo determinato, secondo il sistema normativo vigente, che addirittura prevede un termine massimo di dieci anni complessivi nell'arco della carriera (art.1 bis della legge n.181 del 2008 che ha convertito in legge con modifiche il D.lgs. n.143 del 2008), fatti salvi taluni particolari incarichi espressamente previsti dalla stessa legge e dalle altre specifiche disposizioni di legge primaria.

2) Per quanto attiene al quesito sull'“*applicazione estensiva dell'art. 211 dell'Ordinamento giudiziario*” i richiedenti osservano che sussiste una affinità di alcune funzioni notarili con quelle del Giudice ordinario, argomentabile dalla delegabilità nelle procedure esecutive immobiliari di alcune fasi della procedura al Notaio, nonché di progetti di legge sul conferimento dei poteri per pronunciare la separazione ed il divorzio e di poteri amministrativi dello Stato.

Sul punto si osserva che l'interpretazione del Consiglio con riferimento all'art. 211 dell'Ordinamento giudiziario è di tipo restrittivo (cfr. delibere dell'8 aprile 2009 e 26 maggio 2010), nel senso che la disposizione è applicabile ai soli casi di riammissione nell'Ordine giudiziario di appartenenti transitati nelle magistrature speciali. Tale orientamento nella materia *de qua* appare confortato anche dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. IV dep. il 13 dicembre 2009) che, con riferimento all'Avvocatura Generale dello Stato, ha richiamato il principio secondo cui l'Avvocatura dello Stato non appartiene al novero delle magistrature e non comporta

¹ Il CSM ha da tempo elaborato in proprie delibere i criteri generali che sottendono l'istituto del collocamento fuori ruolo, specificandolo anche in recenti decisioni adottate in ambito di accoglimento o rigetto di istanze di fuori ruolo propriamente dette. In particolare si è affermato che il collocamento fuori ruolo consente ad un ente pubblico di avvalersi dell'opera di un dipendente di altra amministrazione, per lo svolgimento di attività che non rientrano tra i compiti di quest'ultima e che, tuttavia, sono attinenti ai suoi interessi istituzionali, sicché il collocamento fuori ruolo indirettamente soddisfa anche un interesse dell'ente di appartenenza. Questa è la ragione per cui singole disposizioni di legge prevedono la possibilità del collocamento fuori ruolo per determinate categorie di dipendenti.

La presenza di un interesse al collocamento fuori ruolo anche in capo all'ente al quale il dipendente appartiene giustifica, pertanto, il mantenimento dell'originario rapporto di servizio, e la conseguente progressione in carriera del dipendente collocato fuori ruolo e rende la scelta legislativa coerente con l'intero sistema che tende ad una ricaduta positiva per l'amministrazione della giustizia del fuori ruolo svolto.

l'esercizio di funzioni giurisdizionali (così Ad. Pl. n. 27/83) circoscrivendo ai soli profili del trattamento economico l'equiparazione prevista dall'art. 23 del R.D. 1611/1933.

Pertanto, indipendentemente dalle eventuali affinità di alcune funzioni devolute al Notaio con quelle del Giudice ordinario, il Consiglio ritiene che l'art. 211 dell'Ordinamento giudiziario non è applicabile per la riammissione nell'Ordine giudiziario di magistrati ordinari transitati nel notariato, non rientrando quest'ultimo nel novero delle "magistrature speciali" e non potendosi ritenere in alcun modo che l'espletamento di tale funzione comporti l'esercizio anche solo parziale di funzioni giurisdizionali.

3) Per quanto attiene alla terza ipotesi prospettata dagli istanti, occorre subito osservare che alla riammissione nell'O.g. osta il chiaro disposto di cui all'art. 28 del D. lgs. 109/2006, che equipara gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni, estendendo così a tutti i casi di decadenza, sia quelli previsti dall'art. 11 del R.d. 12/1941 che quelli previsti dall'art. 127 del d.P.R. nr. 3/1957, il divieto di riammissione in magistratura di cui all'art. 211 dell'O.g., che esclude appunto il rientro nell'Ordine giudiziario in caso di dimissioni.

Gli istanti, muovendo dall'assunto che l'art. 11 dell'O.g. equipara la decadenza per mancata "assunzione" iniziale delle funzioni all'ipotesi di dimissioni con impossibilità di rientro in Magistratura, osservano che dalla interpretazione sistematica dell'art. 127 del T.U. Pubblici Impiegati con gli artt. 10 e 11 dell'O.g., residua una ipotesi di decadenza non equiparata alle dimissioni, quella prevista, appunto, dal comma 1, lett c), I parte dell'art. 127 "quando, senza giustificato motivo, ... non riassuma servizio entro il termine prefissogli ..." ipotesi questa che sarebbe reversibile. Si afferma, infatti, che la giurisprudenza amministrativa (Tar Roma 2289/2005) a tale ultimo riguardo ha stabilito che "il magistrato che sia stato dichiarato decaduto dal servizio ai sensi dell'art. 127 lett.c) t.u. n. 3 del 1957 a causa della sua protratta assenza ingiustificata è titolare della facoltà di riammissione ai sensi dell'art. 132 della stessa fonte resa applicabile dalla norma di chiusura dell'art. 276 r.d. n. 12 del 1941".

Al riguardo il Consiglio osserva che anche prima della novella del D.lgs. 109/2006 si distingueva la fattispecie prevista e regolata dall'art. 11 dell'O.g., che prevedeva la decadenza dall'impiego come effetto della mancata tempestiva assunzione delle funzioni in seguito all'emissione del decreto di nomina o del decreto di tramutamento, dalla assenza ingiustificata dal servizio regolata dall'art. 132 del T.U. Pubblici Dipendenti. L'art. 28 del D.lgs. 109/2006, che ha sostituito l'art. 11 l'O.g., recita "il magistrato, che non assume le sue funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell'Ordine giudiziario in seguito a dimissioni. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alle ipotesi di decadenza prevista dall'art. 127, primo comma, lett. c), seconda parte, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3". E l'art. 127, primo comma, lett. c), seconda parte, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 dispone la decadenza nei casi in cui l'interessato "rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle amministrazioni non stabiliscano un termine più breve".

La novella, pertanto, nel prevedere che il magistrato decaduto dall'impiego per mancata assunzione delle funzioni o per assenza dal servizio per almeno 15 giorni "si considera aver cessato di far parte dell'Ordine giudiziario in seguito a dimissioni", esclude la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di riammettere nell'Ordine giudiziario il magistrato decaduto per detti motivi, in tal modo equiparando tale ipotesi a quella del magistrato dimissionario.

Infine, occorre ricordare che il Consiglio, nella Risoluzione del 18 gennaio 2006, ha sostenuto, con riferimento al parere reso sulle "ricadute ordinamentali e sulle attività del C.S.M. determinate dall'approvazione dei decreti delegati attuativi della legge 150/2005" (e cioè sullo schema di decreto legislativo afferente la riforma dell'Ordinamento giudiziario poi approdato nella modifica legislativa adottata con D.lgs. n.109 del 2006) che "Il nuovo art. 11 O.g. equipara l'ipotesi della decadenza per mancata assunzione delle funzioni a quella della decadenza per assenza dall'ufficio, prevista dall'art. 127, lett. c, del D.P.R. n.3 del 1957, di modo che anche in questo caso il magistrato decaduto subisce le stesse conseguenze delle dimissioni e non può richiedere la riammissione ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (che pure è ritenuto applicabile anche al rapporto di impiego dei magistrati ex art. 276 O.g.), atteso che, come noto, per l'art. 211 O.g. il magistrato che ha lasciato il servizio a domanda non può essere riammesso in magistratura. Il testo normativo lungi dall'assimilare le due diverse figure della decadenza per mancata assunzione delle prime o delle successive funzioni e delle dimissioni, si limita ad equipararne gli effetti sotto il profilo dell'esclusione della possibilità di riammissione".

Tutto ciò premesso

delibera

di rispondere ai quesiti posti dai dottori ..., ... e ..., nel modo seguente:

- 1) il collocamento fuori ruolo della magistratura ordinaria è istituto non previsto per il caso di assunzione a tempo indeterminato di altro ufficio pubblico, neppure notarile;
- 2) l'art. 211 dell'Ordinamento giudiziario non è applicabile all'ipotesi di riammissione nell'Ordine giudiziario di magistrati ordinari transitati nel notariato, non rientrando l'esercizio delle funzioni di notaio nel novero di quelle previste dalla citata disposizione di legge, espressamente limitate alle magistrature speciali;
- 3) il magistrato decaduto dall'impiego per mancata assunzione delle prime o delle successive funzioni si considera aver cessato di far parte dell'Ordine giudiziario in seguito a dimissioni, escludendosi la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di riammettere in servizio il magistrato decaduto dall'Ordine giudiziario per detti motivi, in tal modo equiparandosi tale ipotesi a quella del magistrato dimissionario.”

Divieto di riammissione in magistratura a seguito dell'avvenuto transito nell'Avvocatura dello Stato.

(Risposta a quesito del 6 ottobre 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 ottobre 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 31 agosto 2010 con cui il dott. ..., giudice del Tribunale di ..., chiede di conoscere "se il transito del magistrato ordinario nell'Avvocatura dello Stato possa considerarsi come transito che consenta il rientro nella magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 211 Ordinamento giudiziario";

- rilevato che, quantunque l'art. 211 O.g. preveda, come unica condizione per la deroga al divieto di riammissione in magistratura a seguito della cessazione, a domanda, dall'Ordine giudiziario, l'essere transitato nelle magistrature speciali, si è registrato un orientamento consiliare favorevole ad annoverare tra le magistrature speciali “non soltanto la magistratura amministrativa, ma anche quegli uffici che presentano caratteri simili sia alla magistratura amministrativa che a quella ordinaria, per la peculiarità e tipicità dell'attività svolta e per la ricorrenza di analogie e caratteristiche comuni in alcuni aspetti del rispettivo stato giuridico” (così, tra le tante, delibera plenaria del 12 marzo 1985, e nello stesso senso il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 16 dicembre 1983, n. 27);

- osservato, nondimeno, che la portata dei suddetti precedenti favorevoli deve ritenersi superata alla luce delle recenti pronunce con cui questo Consiglio (cfr. delibere del 18 luglio 2001 e 10 ottobre 2001) - nell'occuparsi della valutabilità del servizio prestato presso l'Avvocatura dello Stato ai fini della progressione in carriera in magistratura - ha escluso l'interpretazione estensiva della disposizione dell'art. 1, quarto comma, L. 570/1966, reputando “non giustificabile alcuna assimilazione funzionale tra gli appartenenti all'Avvocatura dello Stato ed i magistrati”;

- rilevato che il principio sotteso al nuovo orientamento nella materia de qua appare confortato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, dep. il 13 febbraio 2009), che ha richiamato il principio secondo cui l'Avvocatura dello Stato non appartiene al novero delle magistrature e non comporta esercizio di funzioni giurisdizionali (così Ad. Pl. n. 27/83), circoscrivendo ai soli profili del trattamento economico l'equiparazione prevista dall'art. 23 del R.D. n. 1611/1933;

- ritenuto, dunque, che tale mutato approccio interpretativo - recepito dal Consiglio superiore della magistratura nelle più recenti pronunce (cfr. delibera dell'8 aprile 2009 e del 26 maggio 2010) - impone di interpretare restrittivamente la previsione dell'art. 211 O.g. che è applicabile ai soli casi di riammissione nell'Ordine giudiziario per transito nelle magistrature speciali, conseguenza che deve darsi risposta negativa al quesito posto dal dott. ...;

delibera

di rispondere nel senso che la previsione dell'art. 211 O.g. è applicabile nei soli casi di riammissione nell'Ordine giudiziario per transito nelle magistrature speciali, nel cui novero non rientra l'Avvocatura dello Stato.